

## CXXXVIª SEDUTA

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1938 - Anno XVII

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 4558		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Fondazione in Roma dell'Istituto di Studi Garibaldini » (1759). — (Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati) . . . . .	Pag. 4558		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma » (2360). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4567	di nuova costruzione e per quelli migliorati » (2471). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4568
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 997, che autorizza la spesa di lire 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca » (2366). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4567	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali » (2548). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4569
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica » (2367). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4568	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, recante provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.) » (2549). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4569
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società Anonima "Cogne" di un contributo statale di lire 25 milioni per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Suleis "S. A. M. I. S." » (2433). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4568	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società "La Meridionale" di navigazione, con sede in Palermo » (2581). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4569
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante l'istituzione di una terza lotteria nazionale denominata "Lotteria E 42" » (2464). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4568	« Proroga al 31 marzo 1939-XVII, del termine per la presentazione al Parlamento del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato dell'esercizio 1937-38 e del bilancio di previsione dell'esercizio 1939-40 » (2616). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4571
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati		« Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riagggregazione a quella di Arezzo » (2628). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4571
		« Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati » (2629). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4571
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici » (2651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	4574

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri » (2652). <i>(Approvato dalla Camera dei Deputati)</i> . . . . .	4574
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia » (2653). — <i>(Approvato dalla Camera dei Deputati)</i> . . . . .	4575
« Aggiunte e variazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni » (2654). — <i>(Approvato dalla Camera dei Deputati)</i> . . . . .	4575
« Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica » (2656). — <i>(Approvato dalla Camera dei Deputati)</i> . . . . .	4577
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni » (2663). — <i>(Approvato dalla Camera dei Deputati)</i> . . . . .	4593
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concernente il trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina » (2668). — <i>(Approvato dalla Camera dei Deputati)</i> . . . . .	4601
(Discussione):	
« Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (2269). — <i>(Approvato dalla Camera dei Deputati)</i> . . . . .	4559
SECHI . . . . .	4567
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni » (2632). — <i>(Approvato dalla Camera dei Deputati)</i> . . . . .	4572
GIORDANO . . . . .	4574
<b>Regolamento del Senato (Doc. XCV):</b>	
(Discussione) . . . . .	4602
FELICI . . . . .	4602, <i>passim</i> , 4616
GIANNINI . . . . .	4605, <i>passim</i> , 4621
MARCO ARFURO VICINI . . . . .	4608, <i>passim</i> , 4613
RICCI . . . . .	4615
SECHI . . . . .	4617, <i>passim</i> , 4621
SANTI ROMANO, <i>relatore</i> . . . . .	4610, <i>passim</i> , 4621
PRESIDENTE . . . . .	4602, <i>passim</i> , 4621
<b>Votazione a scrutinio segreto</b>	
(Risultato) . . . . .	4570, 4622

La seduta è aperta alle ore 10.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Carletti per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

**Approvazione del disegno di legge: « Fondazione in Roma dell'Istituto di Studi Garibaldini » (N. 1759).** — *(Proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fondazione in Roma dell'Istituto di Studi Garibaldini ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato N. 1759.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

### Art. 1.

Allo scopo di raccogliere, ordinare ed illustrare una completa documentazione storica delle gesta di Giuseppe Garibaldi e delle Camicie Rosse, dei pionieri delle imprese di America fino ai volontari della « Brigata Cacciatori delle Alpi » durante la guerra 1915-1918, è costituito in Roma l'Istituto di Studi Garibaldini che dovrà provvedere:

1° alla formazione di un archivio comprendente gli stati di servizio militari, i ritratti e le biografie di tutti i garibaldini italiani e stranieri;

2° alla fondazione di una biblioteca che raccolga tutto quanto è stato e sarà pubblicato in Italia e all'estero intorno a Garibaldi ed ai Garibaldini;

3° alla creazione di una emeroteca garibaldina;

4° alla preparazione ed alla pubblicazione di un regesto dei documenti riguardanti Garibaldi, che si conservano nei Musei, nelle Biblioteche, negli Archivi pubblici e privati, in Italia e all'estero;

5° allo svolgimento di tutte quelle attività culturali che s'ispirino ai criteri fondamentali della presente legge.

(Approvato).

### Art. 2.

L'Istituto di Studi Garibaldini, cui verrà assegnato un edificio demaniale, sarà retto da un Consiglio direttivo composto di un presidente e di sei membri nominati con decreto Reale, su

proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

(Approvato).

Art. 3.

Alle spese per la fondazione ed il funzionamento dell'Istituto di Studi Garibaldini, sarà provveduto mediante un apposito stanziamento di lire centomila annue, da iscriversi fino dal corrente esercizio 1937-38 nei capitoli del bilancio del Ministero per l'educazione nazionale, concernenti le spese per le Accademie e le Biblioteche.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (N. 2269).** — *(Approvato dalla Camera dei Deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, intendendosi il decreto stesso emanato anche di concerto col Ministro della marina.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, numero 2494, ed il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1392, portanti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1176, contenente provvedimenti a favore del naviglio nazionale;

Visto il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 701, contenente provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme per la protezione dell'industria delle costruzioni navali e per lo sviluppo della marina mercantile nazionale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per la costruzione, in Italia, di navi mercantili, di draghe e di rimorchiatori pontati di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, per conto di nazionali, i costruttori potranno importare dall'estero, in franchigia dei dazi, tutti i materiali metallici grezzi e semilavorati, gli alberi a manovella, le linee d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, nonchè il legname necessari alla costruzione dello scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari di bordo e delle parti di complemento, di arredamento marinaro e di attrezzatura.

Per i materiali metallici, e per gli alberi a manovella, le linee d'asse, i forni ed i fondi per caldaie, i quali, anzichè importati dall'estero in franchigia dei dazi, risulteranno di produzione nazionale e fabbricati con materiale libero da vincolo doganale, nonchè per il legname il quale, anzichè importato dall'estero in franchigia dei dazi, risulterà di produzione nazionale, verrà corrisposto al costruttore un compenso nella misura equivalente alla metà dell'ammontare dei dazi doganali a cui sarebbero stati soggetti se provenienti dall'estero.

Le navi mercantili, le draghe e i rimorchiatori pontati ammessi ai benefici previsti dal presente articolo, la cui effettiva costruzione non venisse iniziata entro dodici mesi dalla data in cui fu resa la relativa dichiarazione di costruzione o, se iniziata, non raggiungesse il grado di avanzamento, che sarà stabilito nel regolamento, nei termini che questo fisserà, decadranno dalla concessione ottenuta, salvo eventuali proroghe che il Ministro per le comunicazioni ritenga, a suo insindacabile giudizio, di consentire.

Art. 2. — Ai proprietari delle navi mercantili a scafo metallico da classificarsi piroscafi o motonavi, le quali siano state ammesse a godere dei benefici previsti dal precedente articolo 1, sarà corrisposto un contributo d'ammortamento da determinarsi in funzione della velocità alle prove e del volume globale interno della nave secondo la seguente tabella:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1938

VELOCITÀ ORARIA ALLE PROVE  miglia	VOLUME GLOBALE INTERNO		
	inferiore o uguale a 1000 metri cubi	uguale a 3000 metri cubi	uguale o superiore a 8000 metri cubi
	lire	lire	lire
10 . . . . .	100	75 —	50
11 . . . . .	120	90 —	60
12 . . . . .	170	127,50	85
13 . . . . .	250	187,50	125
14 . . . . .	280	210 —	140
15 . . . . .	320	240 —	160
16 ed oltre . . . . .	400	300 —	200

Per le navi il cui volume globale interno sia superiore a 1000 ma inferiore a 3000 metri cubi e per quelle il cui volume globale interno sia superiore a 3000 ma inferiore a 8000 metri cubi, la misura del contributo d'ammortamento sarà determinata per interpolazione lineare.

Parimenti per interpolazione lineare sarà determinato il contributo d'ammortamento per velocità intermedie tra quelle indicate nella precedente tabella.

Per velocità alle prove inferiore a 10 miglia non sarà corrisposto alcun contributo d'ammortamento, salvo che si tratti di piroscafi o motonavi di volume globale interno non superiore a 1500 metri cubi, nel qual caso sarà corrisposto un contributo d'ammortamento in ragione di lire 45 per metro cubo di volume globale interno.

Ai proprietari delle navi mercantili a scafo metallico da classificarsi motovelieri o velieri con motore ausiliario, dei rimorchiatori pontati a scafo metallico e delle draghe a scafo metallico sarà corrisposto un contributo di ammortamento in ragione di lire 45 per metro cubo di volume globale interno.

Ai proprietari dei rimorchiatori pontati a scafo di legno, se di stazza lorda non superiore a 150 tonnellate e di potenza non inferiore a 90 cavalli asse, delle navi mercantili a scafo di legno da classificarsi motovelieri o velieri con motore ausiliario e delle draghe a scafo di legno sarà corrisposto un contributo d'ammortamento in ragione di lire 40 per metro cubo di volume globale interno.

Ai proprietari delle navi mercantili a scafo metallico e di quelle a scafo di legno da classificarsi velieri sarà corrisposto un contributo di ammortamento in ragione, rispettivamente, di lire 25 e lire 15 per metro cubo di volume globale interno.

I proprietari potranno ottenere la concessione di anticipi sul contributo di ammortamento nella misura massima del 60 per cento secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Agli effetti dell'applicazione dei primi quattro comma del presente articolo la velocità da prendere per base per la determinazione della misura del contributo di ammortamento e le condizioni di assetto della nave durante le prove saranno stabilite dal regolamento.

Durante le prove non sarà ammesso:

1° per gli apparati motori a vapore, un grado di combustione superiore a chilogrammi 2.75 di combustibile liquido ovvero a chilogrammi 3.70 di carbone per metro quadrato di superficie di riscaldamento, compresi i surriscaldatori delle caldaie; tali valori potranno essere modificati con decreto del Ministro per le comunicazioni qualora esigenze tecniche lo richiedano;

2° per gli apparati motori a combustione interna, uno sviluppo di potenza superiore al 90 per cento della potenza sviluppata al banco per una durata continua di 4 ore.

Il contributo d'ammortamento sarà concesso nella misura indicata nei primi quattro comma del presente articolo solo se il consumo orario per cavallo asse (ausiliari di macchina compresi) non superi;

a) per gli apparati motori a vapore a turbina di potenza uguale o superiore a 5000 cavalli asse, grammi 500 di carbone, ovvero grammi 380 di combustibile liquido per cavallo asse; per quelli di 2000 cavalli asse, grammi 525 di carbone, ovvero grammi 400 di combustibile liquido per cavallo asse; per quelli di 500 cavalli asse, grammi 600 e grammi 460 rispettivamente; per potenze intermedie i consumi saranno determinati per interpolazione lineare; per potenze inferiori

a 500 cavalli asse i consumi saranno determinati per estrapolazione;

b) per gli apparati motori a vapore alternativi gli stessi valori di cui alla lettera a), aumentati del 22 per cento;

c) per gli apparati motori a combustione interna, grammi 180 di combustibile, da portarsi a grammi 210 per quelli di potenza non superiore a 500 cavalli asse.

Qualora i consumi risultino superiori a quelli indicati ai punti a), b) e c), il contributo d'ammortamento, di cui ai quattro primi comma del presente articolo, sarà ridotto di un trentesimo per ogni 1 per cento o frazione di 1 per cento di maggior consumo.

Art. 3. — Qualora nella costruzione di una nave mercantile, di una draga o di un rimorchiatore pontato nazionale vengano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti staccate di essi o parti staccate di apparecchi ausiliari di bordo provenienti dall'estero, al contributo d'ammortamento, di cui al precedente articolo 2, sarà applicata una riduzione pari alla riduzione che sarebbe stata apportata, ai sensi del quarto e del quinto comma del successivo articolo 7, al contributo di miglioramento nel caso di costruzione isolata dall'apparato motore o degli apparecchi ausiliari di bordo stessi.

Nel caso previsto dal sesto comma del seguente articolo 7 ed in quello di apparati motori completi e di apparecchi ausiliari di bordo completi provenienti dall'estero, la riduzione del contributo d'ammortamento sarà pari all'intero contributo di miglioramento determinato ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 7.

I contributi d'ammortamento non potranno essere inferiori all'ammontare dei contributi di miglioramento che sarebbero spettati, ai termini del secondo comma del seguente articolo 7, per la costruzione isolata dell'apparato motore completo e degli apparecchi ausiliari di bordo, aumentati in ragione del 20 per cento ovvero del 15 per cento, secondo che lo scafo sia metallico ovvero di legno, salvo che trovino applicazione le disposizioni di cui al presente articolo ed al quarto comma del successivo articolo 14, nel quale caso l'anzidetto aumento sarà calcolato sull'ammontare del contributo effettivamente spettante al proprietario dopo eseguite le relative riduzioni.

Art. 4. — Ai proprietari delle navi mercantili a scafo metallico da classificarsi quali piroscafi o motonavi, ammesse al beneficio del contributo d'ammortamento di cui al precedente articolo 2, sarà, inoltre, corrisposto, per la durata di anni cinque, a decorrere dalla data di entrata in effettivo esercizio della nave, un contributo di interesse nella misura del 4 per cento calcolato per

il primo anno sul prezzo iniziale della nave al netto del contributo di ammortamento, e per gli anni successivi sul prezzo stesso ridotto annualmente del 5 per cento.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, il prezzo iniziale della nave sarà accertato con decreto del Ministro per le comunicazioni, seguendo le norme che saranno indicate nel regolamento.

Il contributo sarà pagato a rate semestrali posticipate.

Art. 5. — I redditi derivanti dall'esercizio delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati, ammessi a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2, e quelli delle navi la cui costruzione sia stata iniziata posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e siano destinate alle linee di preminente interesse nazionale contemplate dal Regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per i primi cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio.

Art. 6. — Per il godimento dei benefici previsti dai precedenti articoli le navi mercantili, le draghe ed i rimorchiatori pontati dovranno entrare in effettivo esercizio nel termine che sarà fissato dal regolamento.

Inoltre:

1) le navi mercantili, le draghe ed i rimorchiatori pontati dovranno: a) essere iscritti nella più alta classe del Registro Italiano Navale ed Aeronautico e conservare tale classe per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio; b) conservare la nazionalità italiana per la stessa durata;

2) le navi mercantili e i rimorchiatori pontati a scafo metallico dovranno avere strutture tali da consentire l'istallazione di cannoni del calibro non superiore a 152 millimetri, da sistemarsi in caso di guerra, nella eventualità che fosse necessario armare le navi ed i rimorchiatori stessi a scopo difensivo;

3) le navi mercantili da carico di stazza lorda non inferiore a 1500 tonnellate, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, dovranno avere installato e mantenere in efficienza un picco di carico di portata sufficiente in relazione alle possibilità di impiego della nave, ma in ogni caso non superiore a 15 tonnellate;

4) le navi mercantili di velocità oraria alle prove uguale o superiore a 14 miglia dovranno avere nei ponti inferiori a quello di coperta adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per la eventualità di trasporto di uomini e quadrupedi.

Agli effetti dei precedenti numeri 2, 3 e 4, i proprietari dovranno, prima che la costruzione sia iniziata, sottoporre i piani all'Ufficio di Stato

Maggiore della Regia marina, che indicherà i lavori da eseguirsi.

Il costo dei lavori occorrenti agli effetti del n. 2 sarà rimborsato ai proprietari come specificato nell'articolo 20 del presente decreto; l'onere degli altri lavori occorrenti agli effetti dei nn. 3 e 4 resterà a carico dei proprietari.

Venendo a mancare una delle condizioni di cui al n. 1, lettera a), i proprietari delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati saranno esclusi, a partire dal momento in cui la mancanza si verifica, dal godimento dei benefici di cui al presente decreto; venendo a mancare la condizione di cui al n. 1, lettera b), per seguita vendita all'estero previa l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, prescritta dalle vigenti disposizioni, i proprietari dovranno versare l'ammontare delle somme comunque percepite dall'Erario o comunque ad esso non corrisposte pei benefici previsti dal presente decreto, ridotto di un quinto per ogni anno, o frazione di anno superiore alla metà, di permanenza sotto la bandiera italiana, salvo che il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze, di concerto ed a loro insindacabile giudizio, non ritengano di esonerare il proprietario da tale obbligo per il concorso di speciali circostanze.

Alle strutture, lavori di rinforzo ed installazioni, di cui ai numeri 2, 3 e 4, sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 e 21 del Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147.

Art. 7. — Per la costruzione, in Italia, per conto di nazionali, di apparati motori completi, incluse tubolature, grigliati e pagliuoli, di singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari), comprese le relative tubolature, di apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, destinati a navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati nazionali, i costruttori potranno essere ammessi ai benefici dell'importazione in franchigia dall'estero e del compenso daziario previsti dal precedente articolo 1.

Ai proprietari delle navi mercantili, delle draghe o dei rimorchiatori pontati nazionali, sui quali sono installati i macchinari di cui al precedente comma, verrà corrisposto:

a) per la costruzione di apparati motori completi, inclusi tutti gli ausiliari di macchina, nonchè tubolature, grigliati e pagliuoli, un contributo di miglioramento nella seguente misura:

per apparati motori di potenza non inferiore a 400 cavalli asse, lire 150 per cavallo asse;

per apparati motori di potenza non superiore a 100 cavalli asse, lire 250 per cavallo asse;

per apparati motori di potenza intermedia, la misura del contributo di miglioramento sarà determinata per interpolazione lineare;

b) per la costruzione di singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e di apparecchi ausiliari di bordo, un contributo di miglioramento di lire 80 per quintale.

Le norme per la determinazione della potenza degli apparati motori, di cui alla lettera a) del precedente comma, saranno stabilite dal regolamento. Per le prove di detti apparati motori, agli effetti dell'ammissione al contributo di miglioramento, nonchè per la determinazione della sua misura, valgono le disposizioni degli ultimi tre comma del precedente articolo 2.

Qualora nella costruzione di un apparato motore completo vengano impiegati singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari), ovvero parti staccate di essi, provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo di miglioramento spettante all'apparato motore, a termini del secondo comma, lettera a), del presente articolo, sarà apportata una riduzione proporzionale al peso dei complessi o parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave rispetto al peso totale dell'apparato motore, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi per caldaie, che non daranno luogo a riduzione del contributo.

Qualora nella costruzione di singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari), ovvero di apparecchi ausiliari di bordo vengano impiegate parti staccate provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave, al contributo di miglioramento spettante ai singoli complessi o apparecchi ausiliari, a termini del secondo comma, lettera b), del presente articolo, sarà apportata una riduzione proporzionale al peso di questi ultimi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e per i fondi per caldaie, che non daranno luogo a riduzione del contributo.

Salvo il caso di impiego di alberi a manovella, di linee d'asse, di forni o di fondi per caldaie, di cui ai due precedenti comma, qualora il peso del complesso o degli apparecchi ausiliari o delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o dalla stessa o da altra nave superi la metà del peso dell'apparato motore completo o del complesso o dell'apparecchio ausiliario nella cui costruzione vennero impiegati, nessun contributo di miglioramento sarà dovuto per la detta costruzione.

I lavori ammessi ai benefici previsti dal presente articolo, la cui effettiva esecuzione non venisse iniziata entro dodici mesi dalla data in cui fu resa la dichiarazione, decadranno dalla concessione ottenuta, salvo eventuale proroga che il Ministro per le comunicazioni ritenga, a suo insindacabile giudizio, di consentire.

Per il godimento dei benefici previsti dal presente articolo gli apparati motori completi e gli apparecchi ausiliari di bordo dovranno, nel termine che sarà fissato nel regolamento, essere installati su navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali iscritti alla più alta classe del Registro Italiano Navale ed Aeronautico ed in servizio da almeno tre anni; i singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) dovranno, nel termine anzidetto, servire di sostituzione o di complemento di apparati motori, in esercizio da non meno di tre anni, installati a bordo di navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali iscritti alla più alta classe del Registro Italiano Navale ed Aeronautico.

Art. 8. — Potrà essere concessa l'importazione in franchigia dei dazi, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, che provvederà d'intesa con quello per gli scambi e per le valute:

a) per i macchinari finiti e per le parti staccate di essi, da sistemarsi su navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali o in costruzione per conto di nazionali, quando non siano di corrente fabbricazione in Italia, avuto, all'uopo, anche riguardo alla momentanea capacità produttiva dell'industria nazionale, ed il loro impiego costituisca un notevole vantaggio tecnico ed economico;

b) per tutti i materiali ed oggetti di dotazione o di ricambio occorrenti per l'esercizio delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati nazionali, purchè entrati in effettivo esercizio da non meno di un anno;

c) per i complessi costitutivi e per le parti di apparati motori già installati a bordo di navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali, che siano utilizzati nella ricostruzione degli apparati motori medesimi, quando tale reimpiego sia consentito dal Registro Italiano Navale ed Aeronautico agli effetti del conseguimento o della conservazione della più alta classe del Registro stesso;

d) per gli apparecchi ausiliari di bordo provenienti da demolizione di altra nave, da sistemarsi su navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali in effettivo esercizio da non meno di tre anni, e per i singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) provenienti da demolizione di altra nave, da servire di sostituzione o di complemento per apparati motori, in esercizio da non meno di tre anni, installati a bordo di navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali, quando ciò sia consentito dal Registro Italiano Navale ed Aeronautico agli effetti del conseguimento o della conservazione della più alta classe del Registro stesso e la demolizione sia stata eseguita in Italia;

e) per il combustibile e per i lubrificanti occorrenti per le prove, anche a terra, degli apparati motori completi e macchinari in genere destinati a navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati nazionali.

Art. 9. — Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione, eseguiti in Italia, degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e degli apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, sono applicabili le disposizioni di cui ai due primi comma del precedente articolo 1.

I lavori ammessi ai benefici di cui al precedente comma, la cui effettiva esecuzione non venisse iniziata entro sei mesi dalla data in cui fu resa la dichiarazione, decadranno dalla concessione ottenuta salvo eventuale proroga che il Ministro per le comunicazioni ritenga, a suo insindacabile giudizio, di consentire.

Art. 10. — I benefici di cui ai precedenti articoli non potranno essere concessi:

a) alle costruzioni in ferro, acciaio o legno non destinati alla navigazione, ma riservate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dei fiumi od alla navigazione a rimorchio, come: rimorchiatori senza coperta, bette, cisterne, pontoni, barche, battelli, boe, gavitelli, zattere da calafati e simili;

b) alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esse appartenenti, salvo il caso previsto nel penultimo comma del seguente articolo 16.

Le navi mercantili che abbiano goduto di alcuno dei benefici previsti dai precedenti articoli non potranno essere ammesse ad esercitare i servizi complementari di cui al precedente comma, lettera a), nei primi cinque anni dalla loro entrata in effettivo esercizio, ove i proprietari di esse non abbiano anticipatamente versato l'ammontare delle somme comunque percepite dall'Erario o comunque ad esso non corrisposte per i benefici previsti dal presente decreto.

Le navi mercantili di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti o destinate ai servizi predetti, sono soggette al dazio di importazione stabilito per i galleggianti indicati al primo comma, lettera a), del presente articolo; quando, però, esse si trovino già iscritte nelle matricole del Regno, è accordata la riduzione di un quinto sul dazio dovuto per ogni anno decorso dal giorno della iscrizione, e dopo decorsi cinque anni sono trattate come quelle di costruzione nazionale.

Art. 11. — Potrà essere concessa l'importazione in franchigia dei dazi:

a) per tutto quanto occorre (materiali, macchinari, apparecchi e parti staccate di essi, oggetti di dotazione e di ricambio, ecc.) per la co-

struzione e l'allestimento di navi mercantili, da diporto o di altro carattere, e di galleggianti commessi da stranieri o destinati all'estero, e di navi da guerra o di altro carattere, commesse da governi stranieri;

b) per tutto quanto occorre (materiali, macchinari, apparecchi e parti staccate di essi, oggetti di dotazione e di ricambio, ecc.) per le riparazioni, trasformazioni e modificazioni di navi mercantili, da diporto o di altro carattere appartenenti a stranieri, e di navi da guerra o di altro carattere appartenenti a governi stranieri;

c) per tutto quanto occorre (materiali, macchinari, apparecchi e parti staccate di essi, oggetti di dotazione e di ricambio, ecc.) per la costruzione di apparati motori completi, macchine, caldaie e apparecchi ausiliari destinati all'estero;

d) per tutti i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio occorrenti per l'esercizio di navi mercantili, da diporto o di altro carattere appartenenti a stranieri, e di navi da guerra o di altro carattere appartenenti a governi stranieri;

e) per il combustibile e per i lubrificanti occorrenti per le prove, anche a terra, degli apparati motori completi e macchinari in genere di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Per la costruzione di navi da diporto per conto di nazionali, e per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni di quelle ad esse appartenenti potrà essere concesso il trattamento rispettivamente previsto dal presente articolo per le navi estere.

Art. 12. — I contratti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali saranno esenti dal pagamento delle tasse di registro e di scambio e le relative forniture saranno inoltre esenti dal pagamento dei diritti di licenza.

Il combustibile ed i lubrificanti occorrenti per le prove, anche a terra, degli apparati motori completi e macchinari in genere, saranno esenti dalla tassa di vendita.

Per il trasporto dei materiali occorrenti per le costruzioni navali saranno applicate le tariffe ferroviarie di esportazione.

Art. 13. — Tutti i documenti per la liquidazione definitiva dei compensi e contributi previsti dai precedenti articoli, e che verranno indicati nel regolamento, dovranno essere presentati, a pena di decadenza dal diritto alla corresponsione dei compensi e contributi stessi:

a) per le navi mercantili, le draghe ed i rimorchiatori pontati di nuova costruzione, non oltre due anni dalla data di entrata in effettivo esercizio;

b) per gli apparati motori completi, per i singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo destinati

a navi mercantili, draghe o rimorchiatori pontati già in esercizio, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;

c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni, non oltre sei mesi dalla data della ultimazione dei lavori relativi.

Art. 14. — L'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto è fatta ad insindacabile giudizio del Ministro per le comunicazioni, il quale procederà di concerto con quello per le finanze per quanto concerne le esenzioni fiscali.

Tuttavia, per quanto concerne i materiali, i macchinari, gli apparecchi e gli oggetti di dotazione e di ricambio esteri, che, a termini del presente decreto, possono essere impiegati nelle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi, o che possono comunque essere installati sulle navi stesse, la importazione sarà in ogni caso subordinata al benessere del Ministro per gli scambi e per le valute, e non potrà essere effettuata se non con la osservanza dei vincoli e delle condizioni che regolano, anche ai fini valutari, la importazione delle merci dall'estero.

Per poter concorrere ai benefici previsti dal presente decreto gli interessati dovranno rendere, nelle forme e nei modi che saranno indicati nel regolamento, apposita dichiarazione, che servirà anche per la determinazione dell'ammontare massimo dei singoli compensi daziari e dei contributi di ammortamento e di miglioramento, e presentare altresì i relativi piani.

Qualora l'ammontare di un contributo di ammortamento o di miglioramento, accertato a costruzione ultimata, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato in base agli elementi risultanti dalla relativa dichiarazione, l'ammontare del contributo definitivo sarà determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato, a meno che l'errore di calcolo della dichiarazione non risulti, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, giustificato da circostanze non imputabili agli interessati.

Art. 15. — I contributi di ammortamento, di interesse e di miglioramento previsti dal presente decreto non sono concessi per le navi da destinarsi o destinate alle linee di preminente interesse nazionale contemplate dal Regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002.

La concessione di tali contributi potrà, tuttavia, essere estesa, in tutto o in parte, quando ciò sia riconosciuto opportuno, anche alle navi suddette, mediante decreto del Capo del Governo di concerto coi Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 16. — Qualora fossero commesse contemporaneamente a cantieri nazionali almeno 50.000 tonnellate di stazza lorda di navi da carico da

costruirsi tutte identiche e di tipo approvato, e il proprietario o i proprietari dovessero contrarre prestiti per la costruzione di esse con l'Istituto per il credito navale o con altri enti di diritto pubblico o mediante emissioni di titoli obbligazionari, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere calcolati anticipatamente, in via provvisoria, salvo definitivo conteggio a costruzione ultimata, i compensi e contributi che a norma degli articoli 1, 2 e 4, spetteranno al gruppo navi commesse come sopra.

Il decreto di cui al comma precedente potrà dichiarare scontabili dai suddetti istituti, entro il limite del 75 per cento del loro presunto ammontare, i contributi stessi alle seguenti condizioni:

a) che l'ammontare dei compensi e contributi scontati sia versato direttamente ai cantieri costruttori per essere da questi portato in deduzione del prezzo stabilito a far tempo dalle più vicine rate, dopo che il proprietario abbia pagato in proprio almeno il 30 per cento del prezzo stesso;

b) che sulle navi per le quali i compensi e contributi siano stati dati venga accesa ipoteca a favore dell'ente finanziario che avrà scontato l'ammontare provvisorio dei compensi e contributi stessi, ovvero a garanzia delle obbligazioni emesse.

Le disposizioni del presente articolo saranno applicabili anche alle navi identiche a quelle costituenti il primo blocco di 50.000 tonnellate di stazza lorda costruite successivamente dagli stessi o da altri proprietari.

Il trattamento previsto dal presente articolo potrà essere concesso altresì nel caso di costruzione di navi da carico di tipo speciale, ovvero di navi da carico da adibirsi a linee non di preminente interesse nazionale, anche se la stazza lorda complessiva delle navi costruite sia inferiore a 50.000 tonnellate.

I benefici del presente decreto, compresi quelli di cui sopra, potranno essere concessi al Monopolio Carboni.

Gli articoli 13 a 21 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito nella legge 25 dicembre 1928, n. 3154, sono abrogati.

Art. 17. — Spetta al Ministro per le comunicazioni la vigilanza sulla attività tecnico-economica dei cantieri navali e degli stabilimenti nei riguardi delle costruzioni e dei lavori previsti dal presente decreto, nonchè l'accertamento delle condizioni del mercato nazionale delle costruzioni navali, in relazione con quelle del mercato internazionale e con le esigenze dell'industria dell'armamento.

Per l'esercizio di tale vigilanza il Ministro per le comunicazioni si avvarrà dell'opera degli istituti che designerà con proprio decreto.

Il Ministro per le comunicazioni si avvarrà inoltre dell'opera dei funzionari addetti all'Amministrazione della marina mercantile, ai quali spetterà il trattamento stabilito per i dipendenti dallo Stato, e, per eccezionali esigenze, avrà altresì facoltà di valersi dell'opera di liberi professionisti, fissandone, con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, il compenso, ovvero anche dell'opera di funzionari dipendenti da Amministrazioni non dello Stato, alle quali, previo decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, potrà essere effettuato il rimborso delle somme a detti funzionari spettanti per stipendi ed assegni di carattere continuativo per il periodo di durata delle loro prestazioni.

I preposti alla vigilanza avranno il diritto di eseguire nei cantieri e negli stabilimenti e presso l'amministrazione degli stessi e loro dipendenze tutti gli accertamenti e le indagini che fossero ritenute opportune in ordine alle costruzioni ed ai lavori di cui al primo comma del presente articolo.

Ove risultino irregolarità nel movimento e nella contabilità dei materiali ammessi ai benefici della franchigia doganale e del compenso daziario, o non risulti assicurato il conseguimento dei fini di cui sopra, ovvero quando i lavori non risultino eseguiti secondo le buone regole d'arte, il Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare o revocare, nei due primi casi, la sola ammissione ai benefici della franchigia doganale e del compenso daziario, e, nel terzo caso, l'ammissione a tutti i benefici stabiliti dal presente decreto.

Le spese inerenti alla vigilanza ai sensi del terzo comma del presente articolo saranno considerate fatte nell'interesse dei proprietari aventi diritto ai contributi di ammortamento, di miglioramento e di interesse, e, come tali, graveranno su apposito fondo da costituirsi con l'effettuazione di una ritenuta non superiore al cinque per mille sulle somme pagate per detti contributi.

Art. 18. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, sentito il Consiglio dei Ministri: a) ai contributi di ammortamento e di miglioramento potrà essere sostituito, in tutto od in parte, un compenso di costruzione; b) il contributo di interesse potrà essere diminuito o soppresso; c) l'attribuzione e la misura dei benefici in genere previsti dai precedenti articoli potranno essere modificate, purchè il complesso dei benefici che ne derivi per la costruzione delle navi nuove o per quella dei macchinari di cui all'articolo 7 del presente decreto sia inferiore o, in ogni caso, non superiore a quello

risultante dall'applicazione dei precedenti articoli.

Art. 19. — Per le navi mercantili, per le draghe e per i rimorchiatori pontati e relativi apparati motori completi ed apparecchi ausiliari di bordo, nonchè per gli apparati motori completi, per i complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo che siano stati ammessi ai benefici previsti dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494, dal Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2124, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1392, dalla legge 8 luglio 1929, n. 1176, e dal Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 701, e non siano stati rispettivamente varati o costruiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i costruttori e i proprietari, qualora ne facciano domanda, potranno essere ammessi, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, in tutto o in parte, ai benefici del presente decreto, in sostituzione di quelli previsti dalle norme preesistenti.

L'esercizio della facoltà di opzione sarà disciplinata dal regolamento.

Per il pagamento dei compensi e contributi in dipendenza dell'applicazione del primo comma del presente articolo saranno utilizzati i residui passivi dei fondi già iscritti in bilancio a termini dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494.

Per le navi mercantili, per le draghe, per i rimorchiatori pontati e per i macchinari di cui al primo comma del presente articolo, che non vengano per qualsiasi motivo ammessi a godere dei benefici di cui al presente decreto, restano fermi i termini fissati dalle sopraccitate disposizioni di legge per il godimento dei benefici ai quali furono ammessi.

Le navi mercantili, le draghe e i rimorchiatori pontati, ammessi a godere dei benefici previsti dal presente decreto, che non siano entrati in effettivo esercizio nel termine indicato al primo comma del precedente articolo 6, manterranno ancora il beneficio della esenzione fiscale prevista dall'articolo 5 purchè entrino in effettivo esercizio entro un anno da tale data.

Art. 20. — Per i lavori di cui all'articolo 6, n. 2, del presente decreto sarà determinato, prima della loro esecuzione, il costo degli stessi e la somma definitiva da pagare ai proprietari.

Il pagamento della somma di cui sopra avrà luogo verso presentazione della fattura, corredata da apposito certificato di collaudo rilasciato dalle autorità all'uopo delegate dal Ministero della marina, a detto Ministero, qualora si tratti di navi di cui al primo comma dell'articolo 25 del Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836,

convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, ed al Ministero delle comunicazioni, qualora si tratti di navi di cui al secondo comma del detto articolo 25.

La relativa spesa, per le navi di cui al primo comma del citato articolo 25 farà carico, fino al limite di lire 5.000.000 annui, al capitolo corrispondente a quello n. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario in corso dall'esercizio 1937-38 fino al 1947 e 1948; e per le navi di cui al secondo comma del medesimo articolo 25 sarà stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni la somma di lire 1.500.000 per l'esercizio finanziario 1937-38, lire 3.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1946-47, e lire 1.500.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma non dovranno essere in nessun caso superati; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

Art. 21. — Per provvedere all'applicazione del presente decreto sarà stanziato in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero per le comunicazioni la somma di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1937-38, lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1946-47, e lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.

Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

Art. 22. — Il presente decreto, che avrà la durata di dieci anni, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia, salvo per quanto stabilito nel penultimo comma del precedente articolo 19 le disposizioni preesistenti emanate, con leggi, Regi decreti-legge, o Regi decreti, a favore della industria dell'armamento e delle costruzioni navali, contrarie al disposto del presente decreto, ad eccezione del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 701, i cui benefici potranno essere concessi ai lavori previsti dall'articolo 1 del decreto stesso che siano ultimati entro il 30 giugno 1940.

Agli unici effetti della determinazione e corresponsione dei compensi previsti dal sopraccitato Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, restano in vigore altresì le disposizioni del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494, il regolamento relativo approvato col Regio decreto 20 giugno 1930, n. 1201, e la legge 8 luglio 1929, n. 1176.

Pel pagamento dei compensi previsti dal sopraccitato Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867,

sarà provveduto con le disponibilità esistenti sui fondi già iscritti in bilancio in dipendenza dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2494.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — THAON DI  
REVEL — LANTINI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SECHI. Mi compiaccio molto di questo disegno di legge, organico, armonico, che bene provvede alle esigenze di vita e di sviluppo, di ragionevole sviluppo, desidero precisare, della marina mercantile nazionale.

Preciso «ragionevole sviluppo» perchè non ne auspicherei davvero di artificiali, peggio elefantiaci, che porterebbero a non buone conseguenze, come sempre avviene quando in questioni economiche non si proporzionano i veri, talora contrastanti fattori dai quali dipendono i risultati.

Particolarmente voglio compiacermi delle soppressioni che il disegno di legge comporta, in raffronto alle precedenti disposizioni, di talune restrizioni riguardanti l'impiego di materiale straniero nella costruzione e nella riparazione delle navi mercantili nazionali.

Restrizioni in massima parte evidentemente volute dalla siderurgia nazionale che aveva interesse di trovare mercato ai suoi prodotti anche in queste attività, ma era, dirò così, un interesse privato non conforme a quello generale.

Ben si è fatto dunque a sopprimere tali disposizioni, che fra l'altro di frequente portavano a lunghe avvocatistiche discussioni per l'interpretazione precisa della legge in materia molto complessa e talvolta opinabile: non sempre era agevole accertare inequivocabilmente quello che il legislatore avesse avuto in mente stilando un determinato provvedimento.

L'argomento si presterebbe a lunga dissertazione su quello che oggi si chiama *autarchia*, criterio eccellente al quale va piena, per moltissime cose, la mia simpatia, ma al tempo stesso vedo

con molta soddisfazione che nel caso specifico si è riposto in soffitta.

Questo disegno di legge dimostra che le autorità competenti considerano questa autarchia con ragionevole acume e giusta valutazione del pro e del contro, come appunto va fatto; la concessione di introdurre in franchigia doganale dall'estero quanto può occorrere per la costruzione e la riparazione delle navi mercantili ne è evidente prova. Ottimo dunque il provvedimento che ben contempera le esigenze dell'autarchia con quelle di ordine economico, alle quali nel caso specifico si è giustamente data la prevalenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma » (N. 2360). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 997, che autorizza la spesa di lire 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca » (N. 2366). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 997, che autorizza la spesa di lire 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 997, che autorizza la spesa di lire 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento del tronco ferroviario Castelnuovo di Garfagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica » (N. 2367). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società Anonima "Cogne" di un contributo statale di lire 25.000.000 per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis "S. A. M. I. S." » (N. 2433). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società Anonima Nazionale "Cogne" di un contributo statale di lire 25.000.000 per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis "S. A. M. I. S." ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società Anonima Nazionale «Cogne» di un contributo statale di lire 25.000.000 per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis «S. A. M. I. S.».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante l'istituzione di una terza lotteria nazionale denominata "Lotteria E 42" » (N. 2464). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante l'istituzione di una terza lotteria nazionale denominata "Lotteria E 42" ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante la istituzione di una terza lotteria nazionale denominata «Lotteria E 42».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati » (N. 2471). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali » (N. 2548). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, recante provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.) » (N. 2549). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, recante provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, recante provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo "E" (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società "La Meridionale" di navigazione, con sede in Palermo » (N. 2581). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società "La Meridionale" di navigazione, con sede in Palermo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la Convenzione 9 settembre 1938 stipulata con la Società di Navigazione « La Meridionale » con sede a Palermo, modificativa di quelle del 7 novembre 1925 e successive per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) stipulate con la stessa Società.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bacci, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Casanuova, Casoli, Cattaneo della Volta, Celesia, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Durini di Monza.

Einaudi.

Facchinetti, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi.

Gallarati Scotti, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia.

Mambretti, Marracino, Mazzoccolo, Montefinale, Montesor, Moresco, Mori, Mormino, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Porro Carlo, Pozzo.

Raineri, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sani, Scaduto, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Sitta, Soler, Spada Potenziani, Spiller, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dr. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Vigny, Visconti di Modrone.

Zerboglio.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Fondazione in Roma dell'Istituto di Studi Garibaldini (1759):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	131
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che

reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (2269):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 828, per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale ed internazionale di Roma (2360):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 997, che autorizza la spesa di lire 4.000.000 per l'esecuzione dei lavori di complemento del tronco ferroviario Castelnuovo di Gargagnana-Piazza al Serchio, della linea ferroviaria Aulla-Lucca (2366):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 954, che modifica il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica (2367):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1938-XVI, n. 1052, concernente la corresponsione alla Società Anonima «Cogne» di un contributo statale di lire 25 milioni per il rilievo e la sistemazione finanziaria e tecnica della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis «S. A. M. I. S.» (2433):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante l'istituzione di una terza lotteria nazionale denominata «Lotteria E 42» (2464):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati (2471):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al largo Leopardi, da adibire ad uffici statali (2548):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1479, recante provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I. R. I.) (2549):

Senatori votanti . . . . .	128
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1774, che approva la convenzione modificativa di quelle vigenti, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) esercitate dalla Società «La Meridionale» di navigazione, con sede in Palermo (2581):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo al Senato l'inversione dell'ordine del giorno, in modo da riservare alla fine della seduta la discussione della proposta di Regolamento del Senato.

Se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al 31 marzo 1939-XVII, del termine per la presentazione al Parlamento del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato dell'esercizio 1937-38 e del bilancio di previsione dell'esercizio 1939-40 » (N. 2616).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31

marzo 1939-XVII, del termine per la presentazione al Parlamento del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato dell'esercizio 1937-38 e del bilancio di previsione dell'esercizio 1939-40 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

#### Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 34 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 — modificato con l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 — è prorogato al 31 marzo 1939-XVII per la presentazione al Parlamento del rendiconto generale della Amministrazione dello Stato dell'esercizio 1937-38 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1939-40.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riagggregazione a quella di Arezzo » (N. 2628).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco del comune di Monterchi dalla Provincia di Perugia e sua riagggregazione a quella di Arezzo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

#### Articolo unico.

Il Comune di Monterchi è staccato dalla provincia di Perugia e riagggregato a quella di Arezzo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati » (N. 2629).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato N. 2629.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

**Art. 1.**

L'estensione dei diritti di decima ed altri canoni sul maggiore prodotto derivante dalle opere di bonificazione deve ritenersi stabilita in forza di titoli speciali a norma dell'articolo 124, prima parte, del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e delle analoghe disposizioni contenute nelle precedenti leggi sulle bonifiche, solo quando nei titoli stessi tale estensione sia espressamente prevista come conseguenza dell'aumento di produzione dei terreni per effetto di bonifiche risultanti da un complesso di opere di cui le fondamentali siano di competenza dello Stato ed eseguite direttamente dallo Stato medesimo o da concessionari di esso.

(Approvato).

**Art. 2.**

A tutti gli effetti contemplati dall'articolo 101, primo capoverso, del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per ultimo decennio deve intendersi quello anteriore all'effettivo inizio dei lavori di bonifica, tanto se intrapresi posteriormente alla pubblicazione di detto decreto, quanto se intrapresi anteriormente ma non ancora compiuti alla data di tale pubblicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni » (N. 2632).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni, con le seguenti modificazioni:

*Al 2° comma dell'articolo 2, dopo le parole: Regia marina, sono aggiunte le parole: e della Regia aeronautica;*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4-bis:*

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano:

ai grandi invalidi di guerra, della Causa fascista e del lavoro;

ai sacerdoti cattolici ed ai religiosi che hanno pronunziato il voto di castità.

*All'articolo 5 è premesso, come 1° comma, il seguente:*

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per le promozioni del personale in servizio che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, abbia raggiunto o superato il 50° anno di età.

*È aggiunto il seguente articolo 5-bis:*

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai vincitori di concorsi a cattedre universitarie banditi anteriormente alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

*All'articolo 6 è aggiunto, dopo il 1° comma, il seguente:*

La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando trattasi di concorsi od esami per il conferimento di un solo posto, che sia unico del ruolo.

*Dopo il nuovo 2° comma dell'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:*

L'applicazione del presente decreto è rinviata di un anno per i funzionari del ruolo diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri che prestano servizio al Ministero alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detti funzionari non potranno essere destinati all'estero se non per assolute esigenze di servizio da determinarsi caso per caso dal Ministro.

Nei confronti dei funzionari del medesimo ruolo che prestano servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme in esso contenute è rinviata di un quadriennio. Per coloro che saranno successivamente chiamati a prestar servizio al Ministero il periodo di ritardata applicazione è di un anno a decorrere dal giorno in cui avranno assunto le nuove funzioni, semprechè non si venga a sorpassare nel complesso il quadriennio di proroga.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai funzionari di altri ruoli di personale statale all'estero.

*È in conseguenza cambiata la numerazione degli articoli dal 4° in poi.*

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 21 settembre 1938, Anno XVI, n. 1587, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 17 ottobre 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di emanare norme direttive per la valutazione dello stato civile, ai fini delle promozioni del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e degli Enti pubblici in genere;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per le promozioni o nomine per scrutinio, per esame o per concorso nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, ai gradi 8° e superiori del gruppo *A*; 9° e superiori del gruppo *B*; 11° e superiori del gruppo *C* e al grado di commesso o usciere capo e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

Inoltre, per le promozioni ai gradi inferiori a quelli indicati nel precedente comma, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile nei riguardi del personale dei gruppi *A* e *B* che abbia già compiuto il 30° anno di età, e del personale di gruppo *C* e subalterno che abbia già compiuto il 26°.

Art. 2. — Con separati provvedimenti, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme necessarie per adeguare ai criteri di cui all'articolo precedente le disposizioni che regolano le promozioni del personale delle Amministrazioni statali aventi speciali ordinamenti a norma dell'articolo 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

È fatta eccezione per il personale militare della Regia marina per il quale la determinazione delle norme di adeguamento ai criteri di cui all'articolo 1 è rinviata alla fine del 1942.

Art. 3. — Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche al personale dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

In mancanza di norme nei regolamenti organici del personale degli Enti locali, la Giunta provinciale amministrativa stabilirà i criteri per l'equiparazione del personale dipendente dagli Enti stessi al personale statale, ai soli fini dell'articolo 1.

Art. 4. — Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano, altresì, al personale degli Enti parastatali e di tutti gli altri Enti pubblici.

In mancanza di precise norme nei regolamenti organici del personale degli Enti di cui al comma precedente, il presidente o il capo dell'Amministrazione promuoverà la determinazione, nelle forme stabilite per l'approvazione dei regolamenti organici, dei criteri per l'equiparazione del personale degli Enti stessi al personale statale, ai soli fini dell'articolo 1.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5. — Entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già in servizio che non sia in possesso del requisito di cui all'articolo 1, può essere designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione per la promozione al grado superiore a quello rivestito.

Le promozioni relative saranno però conferite soltanto quando, entro il termine suddetto, il personale medesimo abbia contratto matrimonio, e a condizione che, frattanto, non si verificino circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento al grado di cui si tratta.

Tali promozioni saranno disposte con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di cui all'articolo 1.

Il personale promosso a termini del presente articolo, prenderà, nel rispettivo ruolo organico, il posto che gli compete in base alla graduatoria formulata a suo tempo dal Consiglio di amministrazione.

A tal fine, per il biennio decorrente dalla data di applicazione del presente decreto, saranno tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi, altrettanti posti quanti saranno gli impiegati od agenti designati per le promozioni a termini del presente articolo.

Entro il biennio predetto saranno, inoltre, disposte con riserva di anzianità, le promozioni del personale che, nella graduatoria formulata dal competente Consiglio di amministrazione, viene collocato dopo altri pari grado che, per il loro stato di celibato, non possono in via immediata conseguire l'avanzamento.

Art. 6. — Entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già in servizio che non sia in possesso del requisito di cui all'articolo 1, e che debba sostenere concorsi od esami per l'avanzamento a grado superiore a quello rivestito, potrà essere ammesso a detti concorsi ed esami ed essere compreso nella

graduatoria relativa, ferma restando, però, quanto al conferimento della promozione, l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIORDANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIORDANO. Onorevoli colleghi, sull'articolo 4 di questo disegno di legge, sul quale furono domandate correzioni molto logiche anche alla Camera, come di aggiungere alle eccezioni di coloro che possono rimanere celibi gli ecclesiastici che hanno fatto voto di celibato ecc., la nostra relazione accenna giustamente all'opportunità di estendere l'eccezione a tutti coloro che non possono essere costretti a prender moglie, perchè hanno deficienze fisiche o anche psichiche tali che impediscono loro di contrarre matrimonio materialmente, o a causa di malattie ereditarie per le quali anche in altre Nazioni si è voluto prendere misure radicali che in Italia non ammetteremmo. Tuttavia noi dovremo non obbligare a prender moglie quando si sa sicuramente che ciò può essere un danno gravissimo per l'ortogenesi.

Qualcuno potrà dire che se non si è capaci di prender moglie, non si sarà nemmeno capaci di assolvere le funzioni nobilissime ordinate dallo Stato, ma basterà citare Narsete, Origene, Paracelso, Abelardo ecc. (per limitarsi agli antichi), per dimostrare che si può essere generali, filosofi e grandi medici senza avere i requisiti per prendere moglie.

Se non è possibile correggere col regolamento, la questione è così grave che mi pare si potrebbe con un nuovo decreto-legge (cosa ammessa nei casi più urgenti), correggere questa deficienza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici » (N. 2651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri » (N. 2652). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 di-

**cembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia » (N. 2653).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1933-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Aggiunte e variazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni » (N. 2654).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Aggiunte e variazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato N. 2654.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

**Art. 1.**

Al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928-VI, n. 93, col Regio decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2327, con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1954, e con la legge 27 dicembre 1934-XIII,

n. 2250, sono apportate le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

**Art. 2.**

Al primo comma dell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

« i) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici e puledri), facenti parte delle stazioni speciali di monta selezionate, istituite ai sensi del Regio decreto-legge 4 settembre 1925 - Anno III, n. 1734 ».

Tra il secondo e il terzo comma dello stesso articolo è inserito il seguente comma:

« Sono altresì esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce Rossa Italiana. È però in facoltà dell'autorità militare di requisire quell'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità della Croce Rossa Italiana ».

(Approvato).

**Art. 3.**

Nell'articolo 8, le parole « e da un esperto... » sono sostituite dalle seguenti: « dal direttore del deposito cavalli stalloni competente per territorio, e da un esperto ».

(Approvato).

**Art. 4.**

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 9-bis. — Nel caso di requisizione definitiva, oltre a quelle di cui al precedente articolo, spetta al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un'indennità corrispondente alla tassa di circolazione già soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta.

« Inoltre ogni contratto assicurativo relativo al capo preceettato decade automaticamente per effetto dell'avvenuta requisizione dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.

« Le società assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.

« Il proprietario del capo requisito richiederà il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo in questione ».

(Approvato).

**Art. 5.**

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio sulla base della

precettazione preventiva per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggiata, che questa sia trasformata in requisizione definitiva.

« Nel caso di requisizione a noleggio i contratti assicurativi s'intenderanno sospesi per la durata della requisizione. Essi riprenderanno automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza sarà prorogata di un periodo eguale alla durata della requisizione stessa.

« All'atto del prelevamento, quando si tratti di requisizione a noleggio, la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del prezzo attuale da farsi a norma dell'articolo 9.

« La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se ne prenderà nota sul verbale stesso.

« Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio, è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

« La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro.

« Per tutti i capi non contemplati dal successivo articolo 12-bis il computo dell'indennità di requisizione e la modalità per la corresponsione saranno regolati come segue:

« L'indennità di requisizione è ragguagliata all'interesse legale commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

« Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

« Nel calcolare la quota per le frazioni di anno, il mese incominciato si avrà per compiuto.

« Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del valore del capo stesso.

« Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate quindicinali posticipate ».

(Approvato).

#### Art. 6.

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 12-bis. — Per la requisizione a noleggio degli autoveicoli e carri rimorchio l'indennità sarà composta dei seguenti elementi:

a) una quota per remunerazione del capitale, ragguagliata all'interesse legale commerciale del prezzo attuale, stabilito a norma dell'articolo 9;

b) una quota di ammortamento del capitale calcolata sul prezzo di acquisto del veicolo nuovo e sulla base di sette anni di servizio;

c) rimborso di una quota proporzionale alla tassa di circolazione semprechè questa sia già stata pagata e pel solo periodo corrispondente al pagamento già avvenuto;

d) una quota di rimborso di altre spese varie già in atto e non recuperabili quali ad esempio: contributo integrativo di utenza stradale, diritti di collaudo ed immatricolazione, contratto di affitto di rimessa, contratto di locazione d'opera col personale addetto alla condotta ecc.

« Tale quota in ogni caso non potrà superare quella corrispondente ad annue lire 12.000 per ogni veicolo.

« La quota di cui alla lettera b) è remuneratrice del degradamento dell'autoveicolo coll'uso normale di esso. Nel caso che durante il tempo della requisizione l'autoveicolo o carro rimorchio requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in proporzione al maggior grado di deterioramento verificatosi.

« Tale indennità, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del valore del capo requisito fatta deduzione delle quote per tale titolo già corrisposte coll'indennità di noleggio.

« È in facoltà del Ministero della guerra di stabilire i limiti delle quote da corrispondersi per i motivi di cui alla lettera d) senza però superare in nessun caso i massimi sopra specificati.

« La corresponsione delle quote di cui alle lettere a) e d), è subordinata alla presentazione di tutti i documenti legali (libretto di circolazione, contratti, ricevute, ecc.) atti a dimostrare l'esistenza delle spese realmente incontrate dal proprietario. Qualora per circostanze eccezionali il proprietario non riuscisse a presentare tutti i documenti prima del pagamento della prima rata, l'indennità sarà stabilita provvisoriamente dalla Commissione in base agli elementi già accertati, salvo successiva integrazione dopo l'avvenuta presentazione dei documenti mancanti.

« Il pagamento dell'indennità di noleggio degli autoveicoli e dei carri rimorchio sarà fatto allo scadere d'ogni decade, qualunque sia la durata del noleggio ».

(Approvato).

## Art. 7.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. — Il prezzo e la indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'articolo 15 è mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non sia prontamente sostituibile, o costituisca l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica » (N. 2656).** — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato N. 2656.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

## PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI

## TITOLO I.

## Art. 1.

*Finalità.*

La leva aeronautica ha lo scopo di fornire alla Regia aeronautica gli uomini obbligati alla prestazione del servizio militare, che siano particolarmente adatti ai servizi militari aeronautici, nelle tre forme di attività: naviganti, specialisti e governo; prelevandoli dalla massa dei cittadini iscritti nelle liste generali di leva tenute dagli uffici provinciali di leva.

(Approvato).

## Art. 2.

*Iscrizione alle liste di leva aeronautica.*

Il numero massimo dei cittadini che potranno essere iscritti nelle liste definitive della leva aeronautica, suddivisi per i tre ruoli, naviganti, specialisti e servizi, sarà determinato per ogni classe di leva al 18° anno di età, di intesa fra i Ministeri della guerra, dell'aeronautica e della

marina. In detto numero devono essere compresi i già arruolati volontari in aeronautica.

La ripartizione territoriale degli iscritti, di cui al comma precedente, viene comunicata al Ministero della guerra per eventuali modificazioni da concordarsi in relazione alle esigenze del Regio esercito e della Regia aeronautica.

(Approvato).

## Art. 3.

*Soggezione alla leva aeronautica  
pel ruolo naviganti.*

Tutti i cittadini riconosciuti idonei per condizioni fisiche, culturali e per attitudini al servizio di pilotaggio aereo, sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo naviganti, in conformità di quanto stabilito nei successivi articoli 6, 7 e 8.

(Approvato).

## Art. 4.

*Soggezione alla leva aeronautica  
pel ruolo specialisti.*

Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo specialisti, i cittadini che, per cognizioni pratiche e teoriche acquisite o per affinità di mestiere esercitato, siano riconosciuti idonei ad essere impiegati quali specialisti, o aiuto specialisti, presso i reparti ed enti dell'aeronautica, in conformità di quanto stabilito nel successivo articolo 9.

(Approvato).

## Art. 5.

*Soggezione alla leva aeronautica  
pel ruolo servizi.*

Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo servizi, in qualità di avieri di governo, i cittadini che, pur senza speciali requisiti aeronautici, siano idonei a disimpegnare i vari servizi sussidiari dell'Arma, in conformità di quanto stabilito nel successivo articolo 10.

(Approvato).

## Art. 6.

*Iscrizione alla leva aeronautica  
pel ruolo naviganti.*

Alla leva aeronautica, pel ruolo naviganti, sono iscritti d'autorità, oltre a quelli che abbiano già contratto arruolamento volontario in qualità di piloti, i giovani che nell'anno in cui compiono il 18° anno di età, vengono scelti dal Ministero dell'aeronautica, di accordo con i Ministeri interessati, sulla massa dei giovani appartenenti alle organizzazioni giovanili del Regime.

(Approvato).

## Art. 7.

*Titoli di preferenza per l'iscrizione alla leva  
pel ruolo naviganti.*

Rappresentano titoli di preferenza, per la scelta di cui all'articolo precedente:

a) il brevetto civile di pilotaggio conseguito presso una scuola riconosciuta dal Ministero dell'aeronautica;

b) l'attestato o brevetto di pilota d'aliante conseguito presso una scuola riconosciuta dal Ministero dell'aeronautica;

c) avere comunque frequentato corsi di volo senza motore presso le scuole riconosciute dal Ministero dell'aeronautica, senza avere ottenuto l'attestato o brevetto di fine corso, purchè ciò sia dipeso da cause di forza maggiore e non da inabilità fisica o da inattitudine professionale.

(Approvato).

## Art. 8.

Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo sono iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo naviganti, i cittadini che, prima dell'apertura della leva di terra o di mare, conseguono il brevetto premilitare o civile di pilotaggio aereo o l'attestato o brevetto di pilota d'aliante.

(Approvato).

## Art. 9.

*Iscrizione alla leva aeronautica  
pel ruolo specialisti.*

Sono iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo specialisti, entro i limiti delle necessità organiche, i cittadini che al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, o prima dell'apertura della leva di terra sulla loro classe, si trovino, o vengano a trovarsi, in una delle seguenti condizioni:

a) essere iscritti fra la gente dell'aria, non in qualità di pilota, a norma della legge 8 febbraio 1934, n. 331, modificata dalla legge 16 aprile 1936, n. 849;

b) essere muniti di brevetto di specializzazione preaeronautica (eccezion fatta per quelli di pilotaggio aereo e di attestato o brevetto di pilota d'aliante) rilasciato dal Ministero della aeronautica a coloro che abbiano superato gli esami finali di apposito corso presso una delle scuole istituite o riconosciute ai sensi di legge;

c) avere frequentato corsi preaeronautici per specialisti in una delle scuole di cui alla precedente lettera b), senza avere conseguito il relativo brevetto;

d) avere comunque frequentato corsi di volo senza motore presso le scuole legalmente istituite dal Ministero dell'aeronautica, senza avere conseguito l'attestato o brevetto di fine corso per cause di forza maggiore;

e) essere già arruolati con ferma volontaria nella Regia aeronautica, nel ruolo specialisti.

Sono altresì iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo specialisti, entro i limiti delle necessità organiche, i cittadini che all'atto della chiamata alla leva aeronautica, se questa è anteriore alla leva di terra o di mare, o all'atto della chiamata della leva di terra o di mare (in ordine di precedenza di data) si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere operai, in servizio da almeno sei mesi, presso stabilimenti, o reparti di stabilimenti che producono esclusivamente materiale aeronautico.

Per gli operai adibiti da almeno sei mesi a lavorazione di materiali impiegabili da più Forze Armate, la ripartizione fra le Forze Armate interessate sarà tempestivamente stabilita, in percentuale, di accordo fra i Ministeri competenti;

b) essere operai addetti, da almeno sei mesi, alle linee aeree civili, alle officine e stabilimenti della Regia aeronautica sia militari che civili.

I giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), del primo comma e nelle condizioni di cui al secondo comma per essere assegnati alla Regia aeronautica dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, ma prima dell'apertura della leva di terra sulla loro classe, saranno trasferiti dai corsi premilitari terrestri a quelli preaeronautici ed il numero di essi sarà comunicato al Ministero della guerra. Il detto trasferimento, però, non sarà ammesso per i giovani che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere c) e d) del 1° comma, qualora appartengano già a corsi premilitari terrestri di specializzazione.

Sono, però, esclusi dalla leva aeronautica e restano acquisiti a quella di mare, i giovani di cui alle lettere a), b), del primo comma, i quali al 1° ottobre dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, si trovino compresi nelle note preparatorie dei soggetti alla leva di mare, nonché i giovani di cui alle lettere c), d), dello stesso comma i quali fino al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva aeronautica), oppure al momento della chiamata della leva aeronautica (se questa avvenga prima della leva di mare), siansi trovati o vengano a trovarsi in una delle condizioni per l'inclusione nelle liste per la leva di mare previste dal vigente Testo Unico sulla leva marittima.

(Approvato).

## Art. 10.

*Iscrizioni alla leva aeronautica pel ruolo servizi.*

Sono iscritti nella leva aeronautica per il ruolo servizi, in qualità di avieri di governo, in base a preventivi accordi tra i Ministeri della guerra

e dell'aeronautica, i cittadini non aventi requisiti particolari, che:

a) entro il 18° anno di età, vengano avviati a compiere l'istruzione preaeronautica;

b) nella loro qualità di avanguardisti preaeronautici abbiano, al compimento del 16° anno di età, chiesto di compiere la ferma di leva nella Regia aeronautica.

(Approvato).

#### Art. 11.

##### *Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti.*

I cittadini incorporati nella Regia aeronautica, per il ruolo naviganti o per il ruolo specialisti, che abbiano conseguito il relativo brevetto, al compimento della ferma passano a far parte permanentemente della forza in congedo della Regia aeronautica, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età.

(Approvato).

#### Art. 12.

##### *Durata della permanenza nel ruolo servizi.*

Gli incorporati nella Regia aeronautica in qualità di avieri di governo o transitati nel ruolo servizi in base all'ultimo comma del seguente articolo 15 rimangono a disposizione della Regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 24° anno di età o fino al compimento della ferma di leva se questa terminerà dopo la data suddetta; dopo di che passano a far parte della forza in congedo del Regio esercito. È fatta eccezione per coloro che, durante la prestazione del servizio, siano stati nominati aiuto specialisti e per coloro che, raggiunto il grado di primo aviere, siano stati, all'atto del congedo, dichiarati idonei a ricoprire il grado di sergente nel caso di richiamo per mobilitazione generale: essi rimarranno nella forza in congedo della Regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di età.

(Approvato).

#### Art. 13.

##### *Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici.*

Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva aeronautica, può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in regola con gli obblighi di leva e con gli obblighi di servizio militare.

(Approvato).

#### Art. 14.

##### *Esclusi dal servizio militare nella Regia aeronautica.*

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte della Regia aeronautica coloro che, in applicazione del Codice penale comune,

sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera, alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato, nonchè i condannati a pene infamanti a norma dei codici penali militari.

(Approvato).

#### Art. 15.

##### *Arruolamento degli idonei.*

Gli iscritti alla leva aeronautica sono cancellati dalle liste della leva di terra ed eventualmente da quelle della leva di mare, all'atto dell'apertura della leva aeronautica, o di terra, o di mare, a seconda che si apra prima l'una o l'altra leva. Essi, qualora siano fisicamente idonei al servizio alle armi sono arruolati nella Regia aeronautica in uno dei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi.

Il possesso della capacità fisica per assolvere i particolari compiti aeronautici viene accertato dagli istituti medico-legali o da altri organi o commissioni militari della Regia aeronautica o designati dalla stessa.

Il possesso delle attitudini professionali per i piloti e per gli specialisti viene accertato, durante la prestazione del servizio, presso le scuole o enti della Regia aeronautica e secondo le modalità stabilite dal Ministero.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di transitare da un ruolo ad un altro, in base alle singole attitudini, gli incorporati di leva nella Regia aeronautica.

(Approvato).

#### Art. 16.

##### *Ripristino nelle liste della leva di terra o di mare di iscritti in determinate condizioni.*

Sono restituiti alla leva di terra, o alla leva di mare, previa cancellazione dalle liste della leva aeronautica:

1° gli iscritti già arruolati nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale dell'Africa Italiana in servizio permanente effettivo, negli agenti di pubblica sicurezza, nel corpo degli agenti di custodia delle carceri, nella Milizia forestale, portuale e stradale e nel Corpo degli agenti della Polizia coloniale, nonchè coloro che prestino o abbiano prestato servizio in altri Corpi il cui servizio sia equiparato per legge a quello obbligatorio di leva;

2° gli iscritti che all'atto della chiamata della leva della propria classe di nascita risultino regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva e della dispensa dal presentarsi alle armi, ai sensi del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito nonchè quelli che risultino già espatriati per compiere gli studi

preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tal uopo riconosciuti;

3° gli iscritti che, all'atto della chiamata della leva della propria classe di nascita, risultino residenti nei Possedimenti italiani o nelle Colonie italiane;

4° gli iscritti che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

5° gli iscritti per i quali, in via eccezionale, il Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello della guerra o della marina, determini il trasferimento alla leva di terra od a quella di mare.

(Approvato).

#### Art. 17.

##### *Classi di leva.*

Gli iscritti alla leva aeronautica sono distinti per classi di nascita.

Ciascuna classe comprende i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

(Approvato).

#### Art. 18.

##### *Chiamata delle classi alla leva.*

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il 20° anno di età.

Per gli iscritti per il ruolo naviganti, o per esigenze straordinarie, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima del termine suddetto.

(Approvato).

#### Art. 19.

##### *Competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.*

Spetta alla Autorità giudiziaria ordinaria:

a) conoscere dei reati di cui alla presente legge, che non siano espressamente attribuiti alla autorità giudiziaria militare;

b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età;

c) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

(Approvato).

#### Art. 20.

##### *Espatri.*

I giovani iscritti sulle liste definitive della leva aeronautica che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tale uopo riconosciuti ovvero in qualità di missionari cattolici, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita.

In tal caso essi sono restituiti alla leva di terra o di mare previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica in conformità dell'articolo 16.

L'espatrio per scopi diversi da quelli di cui al precedente comma può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per un tempo determinato dal Ministero per l'aeronautica sia prima, sia dopo l'arruolamento fino a quando non abbiano iniziato la ferma di leva.

L'espatrio è libero per i militari in congedo illimitato. L'autorità di frontiera è tenuta a notificare al competente centro di reclutamento e mobilitazione le generalità del militare, la data della sua partenza e la località ove è diretto.

La facoltà di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dai commi precedenti può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per la guerra e con quello per la marina, o di questi ultimi di concerto col primo.

(Approvato).

## PARTE SECONDA

### DELLA LEVA E DEL SERVIZIO MILITARE AERONAUTICO

#### TITOLO I.

#### La leva aeronautica.

#### CAPO I.

#### ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA AERONAUTICA.

#### Art. 21.

##### *Autorità preposte alle operazioni della leva aeronautica.*

Il Ministero dell'aeronautica provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva aeronautica.

Sono organi della leva aeronautica:

a) i centri di reclutamento e mobilitazione;

b) i Consigli di leva aeronautica;

c) le Commissioni mobili di leva aeronautica.

(Approvato).

#### Art. 22.

##### *Consigli e Commissioni mobili di leva aeronautica.*

Le operazioni della leva aeronautica e le decisioni ad essa relative, escluse quelle di competenza dell'autorità giudiziaria, sono attribuite ai Consigli di leva aeronautica costituiti presso i centri di reclutamento e mobilitazione.

Per facilitare le operazioni di leva presso ogni Consiglio di leva verranno istituite Commissioni mobili di leva.

(Approvato).

## Art. 23.

*Composizione e votazione del Consiglio di leva aeronautica.*

Il Consiglio di leva aeronautica è composto:

a) del comandante del centro di reclutamento e mobilitazione e, in sua assenza, dell'ufficiale dell'Arma aeronautica più anziano del centro stesso, presidente;

b) di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

c) di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilità di un ufficiale medico delle altre Forze Armate od infine di un medico civile, membro;

d) di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo la decisione non rifletta idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.

Perchè la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.

(Approvato).

## Art. 24.

*Sedute del Consiglio di leva aeronautica.*

Le sedute del Consiglio di leva aeronautica sono pubbliche.

Alle sedute interviene, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'Amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

(Approvato).

## Art. 25.

*Costituzione e composizione delle Commissioni mobili di leva aeronautica.*

Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più commissioni mobili che si recano di massima presso gli aeroporti o altri enti funzionanti da centri di affluenza per effettuare la visita e l'arruolamento degli iscritti di tutti i comuni soggetti a quella determinata giurisdizione aeronautica.

La commissione mobile di leva è composta:

a) di un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica in rappresentanza del centro di reclutamento e mobilitazione, presidente;

b) di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

c) di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o, nella impossibilità, di un ufficiale medico delle altre Forze Armate od infine di un medico civile, membro;

d) di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.

*Discussioni, f. 610*

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione mobile la presidenza verrà assunta dall'ufficiale dell'Arma aeronautica — membro — che lo segue in anzianità.

(Approvato).

## Art. 26.

*Sedute delle Commissioni mobili di leva aeronautica.*

La Commissione mobile rappresenta il Consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del Consiglio di leva.

Anche la Commissione mobile di leva decide a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la decisione non rifletta idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.

Perchè la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

(Approvato).

## Art. 27.

*Ricorso contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva aeronautica.*

Contro le decisioni del Consiglio di leva o Commissione mobile di leva è ammesso il ricorso al Ministero dell'aeronautica entro 90 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

Il Ministero decide sul ricorso dopo sentito il parere di una Commissione composta:

a) di un Ufficiale generale dell'Arma aeronautica, presidente;

b) di un Consigliere di Stato, membro;

c) di un magistrato di grado non superiore a quello di Consigliere di Corte d'appello, membro;

d) di due ufficiali superiori dell'aeronautica, membri;

e) di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica, segretario senza voto.

I ricorsi presentati non sospendono gli effetti delle decisioni.

(Approvato).

## Art. 28.

*Indennità ai membri dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva aeronautica.*

Ai membri del Consiglio di leva o Commissione mobile, che per l'esplicazione dei loro compiti debbono recarsi fuori dell'ordinaria residenza, spettano le indennità previste dalle disposizioni in vigore.

Al Consigliere di Stato ed al magistrato, membri della Commissione di cui al precedente articolo 27, spetta per ogni giornata di seduta una indennità di lire 25, ridotta ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

(Approvato).

## Art. 29.

*Oneri a carico delle Amministrazioni comunali.*

Le Amministrazioni dei comuni nei quali le Commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, le pulizie, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti. Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

(Approvato).

## CAPO II.

FORMAZIONE DELLE LISTE  
DI LEVA AERONAUTICA.

## Art. 30.

*Note preparatorie.*

Nel mese di gennaio di ciascun anno i Centri di reclutamento e mobilitazione iniziano, con le modalità indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva aeronautica legalmente domiciliati nei comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il 18° anno di età.

Le note preparatorie sono distinte tra naviganti, specialisti e avieri di governo e vengono successivamente aggiornate fino alla pubblicazione della lista definitiva, di cui al successivo articolo 31.

Le operazioni di indagini e di controllo per la inclusione nella leva aeronautica di tutti coloro che, a termine della presente legge, hanno l'obbligo di farvi parte, sono affidate nelle varie giurisdizioni ai rispettivi comandi di centro.

(Approvato).

## Art. 31.

*Formazione delle liste di leva aeronautica.*

Nel mese di gennaio di ciascun anno i Centri di reclutamento e mobilitazione provvedono alla formazione definitiva delle liste della leva aeronautica che comprendono tutti i cittadini che nell'anno compiono il 20° anno di età e che in forza degli articoli precedenti sono soggetti alla leva aeronautica.

(Approvato).

## CAPO III.

CHIAMATA ALLA LEVA AERONAUTICA  
ESAME PERSONALE ED ARRUOLAMENTO  
DEGLI INSCRITTI

## Art. 32.

*Chiamata alla leva.*

I Centri di reclutamento e mobilitazione, ricevuti gli ordini dal Ministero dell'aeronautica,

fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva giurisdizione, il manifesto della chiamata alla leva e l'elenco degli iscritti che vi debbono concorrere indicandovi anche il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno, dal Consiglio di leva e dalle Commissioni mobili, le operazioni per l'esame degli iscritti.

Nell'elenco degli iscritti si deve fare netta distinzione fra naviganti, specialisti e avieri di governo.

(Approvato).

## Art. 33.

*Sessioni di leva.*

La leva aeronautica si svolge in due periodi di tempo. Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministero dell'aeronautica, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i Consigli di leva o le Commissioni mobili procedono all'esame personale degli iscritti ed alle operazioni di cui al successivo articolo 36.

Nel secondo periodo (sessione complementare), che dura fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed alle operazioni, di cui al successivo articolo 36, nei confronti degli iscritti per i quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria.

Con il termine della sessione complementare, le operazioni di leva vengono chiuse definitivamente.

Il Ministero dell'aeronautica, può, a richiesta del Presidente del Consiglio di leva, prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

(Approvato)

## Art. 34.

*Presentazione degli iscritti.*

Gli iscritti che si trovano nel territorio di giurisdizione del Centro hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile nei giorni, nel luogo e nell'ora indicati dal manifesto.

Gli iscritti che si trovano nel Regno, ma fuori della giurisdizione del centro, possono presentarsi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile più vicina alla loro dimora nel periodo di tempo in cui funzionano i due organi suddetti.

Gli iscritti impediti a presentarsi per legittimi e giustificati motivi, nel termine di tempo stabilito, hanno l'obbligo di darne subito notizia al Centro di reclutamento e mobilitazione di propria pertinenza.

I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti.

(Approvato).

## Art. 35.

*Concessioni agli iscritti per la presentazione alla leva.*

Gli iscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla Commissione mobile, ovvero al Consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Agli iscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla Commissione mobile di leva o al Consiglio di leva, purchè però la distanza fra andata e ritorno superi i 20 chilometri.

E inoltre corrisposta loro un'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della Commissione mobile o del Consiglio di leva.

Agli iscritti che si presentino al Consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla Commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla Commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

(Approvato).

## Art. 36.

*Esame personale degli iscritti.  
Deliberazione dei Consigli di leva  
e delle Commissioni mobili di leva.*

Il Consiglio di leva o la Commissione mobile, dopo aver verificata e chiusa la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni singolo iscritto di leva e delibera:

a) la esclusione dal servizio militare di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 14;

b) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;

c) la reiscrizione nelle liste della leva di terra od il trasferimento in quelle della leva di mare, previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica degli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 16;

d) la riforma degli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 43;

e) la rivedibilità degli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 44;

f) l'arruolamento per la ferma obbligatoria degli idonei, anche limitatamente, al servizio militare aeronautico;

g) l'ammissione all'eventuale congedo anticipato degli arruolati nelle condizioni di famiglia di cui al successivo articolo 63;

h) le dichiarazioni e le revoche di renitenza alla leva;

i) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nella Regia aeronautica.

(Approvato).

## Art. 37.

*Sospensione dell'esame degli iscritti impediti.*

Gli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al rimando.

(Approvato).

## Art. 38.

*Computo nella leva dei volontari  
in servizio nell'aeronautica.*

Gli iscritti arruolati volontariamente nell'aeronautica prima del concorso alla leva e tuttora in servizio sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.

(Approvato).

## Art. 39.

*Annullamento delle decisioni di cancellazione  
dalle liste di leva aeronautica.*

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

(Approvato).

## Art. 40.

*Sospensione degli effetti dell'arruolamento.*

Allorquando gli iscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi al loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

(Approvato).

## Art. 41.

*Decisioni della magistratura ordinaria.*

Le questioni di cui al precedente articolo anche se trattasi di iscritti arruolati dalle Commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il Consiglio di leva.

La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il ricorso in appello e contro la pronuncia della corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione.

Il ricorso in appello o in cassazione non sospende l'esecuzione della decisione del Tribunale agli effetti dell'arruolamento.

(Approvato).

#### CAPO IV.

### RIFORME E RIVEDIBILITÀ

#### Art. 42.

#### *Elenchi delle imperfezioni ed infermità.*

Appositi elenchi specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano l'idoneità al servizio stesso.

(Approvato).

#### Art. 43.

#### *Riforme.*

Gli iscritti inabili permanentemente al servizio militare per le infermità e le imperfezioni previste negli elenchi di cui al precedente articolo 42 vengono riformati.

Il Consiglio di leva può riformare, senza esame personale, i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle infermità evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.

(Approvato).

#### Art. 44.

#### *Rivedibilità.*

Gli iscritti di debole costituzione od affetti da infermità temporanee di cui all'articolo 42 e presunte sanabili, sono rimandati, quali rivedibili, alle successive leve, e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli iscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono, peraltro, essere rimandati ad altre sedute del Consiglio di leva.

Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità, non debbono di massima essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

(Approvato).

#### Art. 45.

#### *Osservazione degli iscritti.*

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di leva o della Commissione mobile di mandare l'iscritto in osservazione presso un ospedale militare anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente articolo 42.

(Approvato).

#### CAPO V.

### RUOLI DEI MILITARI DELL'AERONAUTICA

#### Art. 46.

#### *Iscrizione nei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi.*

Gli arruolati di leva in conformità del disposto dell'articolo 15 e dell'articolo 36, lettera f), sono iscritti nei ruoli della Regia aeronautica — naviganti, specialisti o servizi — della classe con la quale si sono presentati alla leva.

Gli arruolati volontari sono invece iscritti in separati ruoli per anno di nascita.

(Approvato).

#### Art. 47.

#### *Trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica da quelli delle altre Forze Armate.*

I militari trasferiti nella Regia aeronautica dalle altre Forze Armate dello Stato, di concerto fra i Ministeri interessati, sono iscritti nei ruoli della Regia aeronautica (naviganti, specialisti o servizi) previa cancellazione da quelli delle Forze Armate di provenienza.

(Approvato).

#### Art. 48.

#### *Trasferimento dai ruoli della Regia aeronautica a quelli delle altre Forze Armate dello Stato.*

Sono cancellati dai ruoli della Regia aeronautica e trasferiti in quelli delle altre Forze Armate dello Stato:

1° gli arruolati i quali siano riformati. Essi sono trasferiti al Regio esercito;

2° i militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero o nei Possedimenti italiani ovvero nelle Colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto condizioni rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana. Ugualmente sono trasferiti di ruolo i militari che siano chierici ordinati *in sacris* o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni.

I militari di cui al presente numero sono trasferiti al Regio esercito;

3° i militari in congedo illimitato provvisorio, alle armi o in congedo illimitato i quali ottengano il trasferimento nel Regio esercito, o nella Regia marina o in altre Forze Armate per intraprendervi una carriera;

4° i militari in congedo illimitato od anche in servizio eccedenti alle necessità della Regia aeronautica che il Ministero per l'aeronautica di

concerto col Ministero per la guerra, credesse di trasferire al Regio esercito;

5° i militari in congedo illimitato del ruolo servizi al cessare, degli obblighi di servizio militare aeronautico, in base al disposto dell'articolo 12.

Ai militari della Regia aeronautica in congedo può essere concesso, ad insindacabile giudizio del Ministero dell'aeronautica, il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze Armate dello Stato, ed in tutte le varie specialità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale; non è necessario il nulla osta per la sola iscrizione ordinaria nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale che non comporti un effettivo arruolamento.

I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli dell'aeronautica, a sua disposizione fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 55° anno di età se appartenenti ai ruoli naviganti o specialisti e fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 24° anno di età se appartenenti al ruolo servizi.

Ai militari in congedo della Regia aeronautica i quali aspirino a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze Armate dello Stato oppure ad intraprendere la carriera nelle Forze stesse può essere concesso dal Ministero dell'aeronautica il nulla osta per la presentazione delle relative domande alle competenti Amministrazioni. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono contemporaneamente trasferiti nei ruoli delle Forze Armate alle quali vengono ad accedere.

(Approvato).

## TITOLO II

### Servizio militare aeronautico.

#### CAPO I.

#### FERMA DI LEVA - OBBLIGO DI VOLO. RIAMMISSIONI IN SERVIZIO.

##### Art. 49.

##### *Ferma di leva e durata. Computo del servizio volontario.*

La ferma di leva è quella parte dell'obbligo di servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata di autorità.

La ferma di leva nella Regia aeronautica è di 18 mesi.

L'espletamento delle ferme volontarie è considerato, a tutti gli effetti, valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva.

I volontari prosciolti dalla ferma, prima della chiamata alla leva aeronautica della classe di leva cui essi appartengono, sono dimessi dalle armi e restano soggetti agli obblighi della leva con la loro classe di nascita. I prosciolti poste-

riormente rimangono, invece, alle armi per compiere la ferma di leva.

(Approvato).

##### Art. 50.

##### *Decorrenza della ferma di leva.*

La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

(Approvato).

##### Art. 51.

##### *Tempo non computabile nella ferma.*

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.

Per i prosciolti dall'arruolamento volontario non è computabile il servizio già prestato, a meno che il proscioglimento sia stato determinato o da infermità debitamente riconosciute dipendenti da cause di servizio o da avvenimenti sopraggiunti per effetto dei quali il militare sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal successivo articolo 63, od infine sia stato concesso dopo il conseguimento di un brevetto aeronautico.

(Approvato).

##### Art. 52.

##### *Obblighi di volo.*

Tutti i militari appartenenti alla Regia aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo istruzioni particolari che saranno impartite dal Ministero dell'aeronautica.

(Approvato).

#### CAPO II.

#### RITARDI DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI

##### Art. 53.

##### *Invio degli arruolati in congedo illimitato provvisorio.*

Gli iscritti di leva sono normalmente, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

(Approvato).

##### Art. 54.

##### *Concessione agli studenti universitari e di Istituti assimilati.*

Il Ministro dell'aeronautica può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del

servizio alle armi fino al 26° anno di età ai militari che siano studenti di Università o di Istituti di istruzione superiore, o iscritti alle Reali Accademie di belle arti, alla Reale Accademia di arte drammatica e ai corsi superiori di Regi Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Il suddetto beneficio è concesso a condizione che i militari interessati siano in regola con gli obblighi dell'istruzione preliminare.

(Approvato).

Art. 55.

*Condizioni per la prosecuzione del ritardo.*

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente articolo possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la Facoltà, scuola universitaria o Istituto cui appartengono ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra Facoltà o scuola universitaria o ad altro Istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

(Approvato).

Art. 56.

*Concessione agli studenti di scuole medie.*

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'articolo 54 ai militari che siano:

a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie, Regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche agrarie, industriali e commerciali;

b) candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità, di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;

c) alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli

Istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esame.

Nei casi di cui al presente articolo il ritardo può essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.

(Approvato).

Art. 57.

*Concessione agli allievi degli Istituti cattolici.*

Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di età, i militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici del Regno o della Africa Italiana o dei Possedimenti italiani dello Egeo, ovvero in Istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

(Approvato).

Art. 58.

*Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e commerciali.*

In tempo di pace può essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

(Approvato).

Art. 59.

*Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi.*

Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di leva o volontario possono in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva nel primo caso o finchè il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.

(Approvato).

Art. 60.

*Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi.*

Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, può, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

(Approvato).

Art. 61.

*Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio.*

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col termine degli studi (salvo il

disposto dell'articolo 55) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.

(Approvato).

### CAPO III.

#### RIDUZIONI E FACILITAZIONI DI SERVIZIO DISPENSE ED ESENZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE DAL SERVIZIO ALLE ARMI

##### Art. 62.

*Riduzione di servizio ai militari della classe anziana in determinate condizioni di famiglia.*

Il Ministro per l'aeronautica può, consentendole le esigenze di servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi ai militari dell'aeronautica della classe anziana di leva che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni di famiglia di volta in volta determinate; inoltre può concedere agli stessi licenza illimitata in attesa del congedamento.

(Approvato).

##### Art. 63.

*Eventuale anticipato congedo ai militari in determinate condizioni di famiglia.*

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di inviare in congedo anticipato i militari che i Consigli o le Commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana dei quali almeno 6 siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri 5 figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno 2 abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, o di madre vedova, purchè in questo secondo caso abbiano una o più figlie viventi;

4° primogenito di padre vivente inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età oppure primogenito di madre vedova;

5° nipote unico primogenito di avo inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purchè l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

6° primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purchè in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

9° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

10° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9° e 10° sono equiparati ai morti o mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Il riconoscimento dei titoli anzidetti è subordinato al possesso del requisito dell'istruzione pre-militare.

(Approvato).

##### Art. 64.

Il Ministro dell'aeronautica, oltre alla facoltà di inviare in congedo anticipato i militari di cui al precedente articolo 63, ha anche quella di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni.

Il congedamento in entrambi i casi potrà essere totale o parziale, e ove sia parziale, potrà essere disposto per aliquote di classi oppure per ruoli, categorie e specialità o seguendo i titoli elencati nel precedente articolo 63.

(Approvato).

##### Art. 65.

Se le condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 63 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'articolo 70, l'ammissione all'eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

(Approvato).

##### Art. 66.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente del-

l'iscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile, ferma minore).

Non si terrà conto però di tali congedi anticipati o benefici in materia di leva concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

(Approvato).

Art. 67.

Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1° gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

3° le donne nubili maggiorenni che non siano in condizioni di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia.

(Approvato).

Art. 68.

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonchè per quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 63, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

Si deve però tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.

(Approvato).

Art. 69.

I figli adottivi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

(Approvato).

Art. 70.

I titoli all'eventuale congedo anticipato che possono essere validamente invocati sono i seguenti:

1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la sessione della leva stessa;

2° quelli che per effetto di modificazione di famiglia si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3° quelli che si verificano dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre finchè questi presti il servizio di leva alle armi, purchè derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dai nn. 1 e 2 del precedente articolo 67;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;

d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermità riportata a causa di servizio militare;

e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'iscritto limitatamente ai casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 63.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

(Approvato).

Art. 71.

I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre.

I titoli che sorgono comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa, per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro i 90 giorni successivi a quello in cui sono sorti.

(Approvato).

Art. 72.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2, dell'articolo 63 è soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.

Entro lo stesso termine è soggetta a revocazione l'ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'articolo 7 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

(Approvato).

## Art. 73.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

(Approvato).

## Art. 74.

Il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma tutti, o in parte, gli arruolati nella Regia aeronautica che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente articolo 42 o gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.

(Approvato).

## Art. 75.

*Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle Colonie italiane.*

Il Ministro per l'aeronautica può, in tempo di pace o su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in località remote o periferiche delle Colonie dell'Africa Italiana, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle Autorità militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonchè alla giurisdizione militare aeronautica.

(Approvato).

## Art. 76.

*Disposizioni speciali per gli ecclesiastici.*

Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione, sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici, oltre quanto è detto dall'articolo 57, da speciali disposizioni.

(Approvato).

## CAPO IV.

CONGEDI — OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO — RICHIAMI — CHIAMATE DI CONTROLLO.

## Art. 77.

*Congedo illimitato e congedo assoluto.*

Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio e ne sono di-

spensati, conservano l'obbligo del servizio militare a norma dei precedenti articoli 11 e 12.

Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi, prosciolti per età o per inidoneità fisica da ogni ulteriore obbligo di servizio militare.

(Approvato).

## Art. 78.

*Ritardi nei congedamenti.*

È in facoltà del Ministero dell'aeronautica di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

(Approvato).

## Art. 79.

*Ritardo del congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari.*

Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trova a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

Il congedamento dei graduati di truppa e avieri sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la prigione di rigore, è ritardato per un numero di giorni pari a quello trascorso in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.

(Approvato).

## Art. 80.

*Sospensione dell'invio in congedo in occasione della mobilitazione.*

Il diritto all'invio in congedo illimitato, od assoluto, per ragioni di età, è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

(Approvato).

## Art. 81.

*Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato. Comunicazioni ai centri di reclutamento e mobilitazione.*

I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica inviati in congedo illimitato, hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel paese di residenza, alle Autorità locali della Regia aeronautica o in mancanza di questa al Capo dell'amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito.

Successivamente hanno l'obbligo, in caso di trasferimento, anche temporaneo, di notificare entro 15 giorni dalla partenza, la nuova residenza alle Autorità di cui sopra.

(Approvato).

## Art. 82.

*Matrimoni dei militari in congedo.*

I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre liberamente matrimonio.

(Approvato).

## Art. 83.

*Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato.*

I sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica in congedo illimitato, possono essere richiamati in servizio in totalità ovvero in parte, per classi, o parti di essa, o per ruoli, categorie e specialità, o per centri di reclutamento e mobilitazione di ascrizione.

Tali richiami avranno luogo per decreto Reale; ma i militari se invitati a presentarsi con semplice precetto personale hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per l'aeronautica, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 84.

*Chiamate per il controllo della forza in congedo.*

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di ordinare speciali chiamate con manifesto o con precetto personale, dei sottufficiali e dei militari della Regia aeronautica in congedo illimitato, ai fini del controllo della forza in congedo. Tali chiamate avranno luogo normalmente in giorno festivo.

I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate e devono presentarsi al Podestà del Comune di residenza ovvero alle Autorità militari nel Comune stesso con le modalità indicate nel manifesto e nel precetto personale di chiamata.

Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e penali.

(Approvato).

## Art. 85.

Le disposizioni di cui agli articoli 18, 49, 62, 63, 64, 78 e 83 della presente legge, saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

(Approvato).

## PARTE TERZA

**RENITENZA ALLA LEVA E DISERZIONE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE,  
DISCIPLINARI E PENALI**

## TITOLO I.

## Art. 86.

*Renitenza.*

L'iscritto di leva che, senza legittimo motivo, non si presenti nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento è considerato e punito come renitente.

La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva o dalla Commissione mobile di leva.

(Approvato).

## Art. 87.

*Lista dei renitenti.*

Alla chiusura del secondo periodo della leva, i Comandanti dei centri di reclutamento e mobilitazione provvedono perchè sia pubblicata la lista dei renitenti in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva generale i renitenti sono iscritti.

Dalla lista dei renitenti vengono, successivamente, cancellati i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolata la loro posizione.

(Approvato).

## Art. 88.

*Revoca della dichiarazione di renitenza.*

È in facoltà del Consiglio di leva o della Commissione mobile, oppure del Comando di centro reclutamento e mobilitazione, di annullare in via amministrativa, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, le dichiarazioni di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento è denunciato dal Comando del centro di reclutamento e di mobilitazione all'Autorità giudiziaria.

(Approvato).

## Art. 89.

*Avviamento alle armi dei renitenti arruolati.*

I renitenti presentatisi spontaneamente o arrestati vengono esaminati dal Consiglio di leva, e se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviati alle armi, se appartenenti a classe già chiamata alle armi, salvo quanto è stabilito dal precedente articolo 74.

(Approvato).

## Art. 90.

*Diserzioni.*

Gli iscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare.

(Approvato).

## Art. 91.

*Precedenza delle cause per i reati di renitenza.*

Le cause per i reati di renitenza alla leva debbono essere portate a giudizio con precedenza sulle altre.

(Approvato).

## TITOLO II.

## Sanzioni amministrative, disciplinari e penali.

## Art. 92.

*Pene per i renitenti.*

I renitenti presentatisi spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da due a sei mesi, se dal Consiglio di leva siano stati riconosciuti idonei al servizio militare, e nella pena della reclusione fino a tre mesi, se siano stati ritenuti inabili al servizio.

I renitenti presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da sei mesi ad un anno, se riconosciuti idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a sei mesi se dichiarati inabili al servizio.

I renitenti arrestati incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da uno a due anni, se dichiarati idonei al servizio militare; e della reclusione da un mese ad un anno, se ritenuti inabili.

Le pene sopra stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.

(Approvato).

## Art. 93.

*Pene per i favoreggiatori dei renitenti.*

Chiunque abbia scientemente nascosto o ammesso al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La stessa pena si applica a chi, con colpevoli maneggi, abbia impedita o ritardata la presen-

tazione all'esame personale ed all'arruolamento di un iscritto.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, Ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, la pena della reclusione può estendersi fino a due anni e si applica anche la multa fino a lire duemila.

(Approvato).

## Art. 94.

*Pene per i disertori e per i favoreggiatori dei disertori.*

I disertori ed i favoreggiatori dei disertori incorrono nelle pene previste dal Codice penale militare.

(Approvato).

## Art. 95.

*Pene per i mancanti ai richiami per istruzione.*

Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che, senza giustificato motivo, non si presentino prima dello spirare dell'8° giorno successivo a quello fissato, sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare.

Quelli presentatisi in ritardo, entro l'8° giorno, sono soggetti a punizioni disciplinari.

(Approvato).

## Art. 96.

I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

(Approvato).

## Art. 97.

*Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse.*

Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissioni o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva aeronautica dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva aeronautica, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire millecinquecento, salvo, se vi è luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

(Approvato).

## Art. 98.

*Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica.*

Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva aeronautica un

giovane già cancellato dalle liste della leva di terra o di mare perchè soggetto alla leva aeronautica, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

(Approvato).

Art. 99.

*Applicazione degli articoli 97 e 98 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati.*

Alle pene stabilite nei due articoli 97 e 98, precedenti, sono pure sottoposti i giovani soggetti alla leva che si siano resi colpevoli dei reati preveduti in detti articoli.

(Approvato).

Art. 100.

*Pene agli iscritti che producono documenti falsi od infedeli.*

Gli iscritti di leva od i relativi congiunti che ai fini della leva abbiano contraffatto o falsificato documenti oppure abbiano scientemente prodotto i predetti documenti falsi o contraffatti, saranno soggetti alle pene stabilite dalla legge oltre la perdita degli eventuali benefici di cui al precedente articolo 63.

(Approvato).

Art. 101.

*Pene per la fraudolenta sostituzione di persona.*

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

(Approvato).

Art. 102.

Gli iscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio in un corpo, in un'arma od in una specialità, commettano alcuno dei reati previsti dagli articoli 174 a 174-septies del Codice penale per l'esercito e dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 (convalidato con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243); i pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli iscritti di leva a commettere alcuni dei reati suindicati, e le persone indicate nel capoverso dell'articolo 4 del predetto Regio decreto-legge per il caso ivi preveduto, sono puniti in conformità delle disposizioni dei detti articoli.

(Approvato).

Art. 103.

I reati di cui al precedente articolo 102 spettano alla competenza del giudice militare, da chiunque siano commessi.

(Approvato).

Art. 104.

*Pene per i sanitari.*

I medici chirurghi civili chiamati a far parte dei Consigli o Commissioni mobili di leva, i quali abbiano ricevuto doni o accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicabile sia che al momento dei doni e delle promesse essi avessero già ricevuto l'incarico, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale incarico.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

(Approvato).

Art. 105.

*Pene per chi ostacoli gli accertamenti per la formazione delle liste di leva.*

Chiunque ostacoli o tragga in inganno i Comandi di centro di reclutamento e mobilitazione negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 30, è punito con la multa da lire 2.000 a lire 10.000.

(Approvato).

Art. 106.

*Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con la presente legge.*

Ogni pubblico ufficiale, agente o impiegato dello Stato che, scientemente in opposizione al disposto della presente legge, abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra o di mare, riforma od esclusioni dal servizio militare, ovvero abbia data arbitraria estensione alle norme sulla leva aeronautica e sugli arruolamenti volontari aeronautici, è punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del Codice penale.

(Approvato).

Art. 107.

*Imprescrittibilità.*

Il reato di omissione o cancellazione dolosa dalle note preparatorie o dalle liste di leva e il reato di renitenza non si estinguono per prescrizione.

(Approvato).

Art. 108.

*Applicazione delle leggi penali ordinarie.*

Per quanto non sia stato preveduto nelle disposizioni precedenti di questo Titolo, si applicano ai reati relativi alla leva aeronautica le norme delle leggi penali ordinarie.

(Approvato).

PARTE QUARTA  
DISPOSIZIONI VARIE

## Art. 109.

*Integrazione del contingente di leva annuo  
della Regia aeronautica.*

Qualora il contingente fornito dalla leva aeronautica per il ruolo servizi, non fosse sufficiente ai bisogni della Regia aeronautica, il quantitativo necessario per il fabbisogno stesso potrà essere integrato mediante l'incorporazione nella Regia aeronautica degli arruolati nella leva di terra, previ accordi col Ministero della guerra.

Per sopperire alle necessità della Regia aeronautica di militari pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi e a servizi marinare-schi in genere, la Regia marina fornirà annualmente alla Regia aeronautica scegliendoli dai contingenti di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sarà determinato anno per anno in relazione alle necessità dei servizi, previa intesa fra il Ministero dell'aeronautica e quello della Marina.

Per le reclute di cui ai precedenti commi si farà luogo a trasferimento dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina a quelli della Regia aeronautica a norma del disposto dell'articolo 47.

(Approvato).

## Art. 110.

*Entrata in vigore della presente legge.*

Le disposizioni della presente legge saranno applicate a cominciare dai giovani che nell'anno 1939 compiranno il 18° anno di età.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni » (N. 2663). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-Anno XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, che apporta aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni, con la seguente aggiunta:

*Dopo il punto b) delle premesse alla tabella Allegato G, è inserito il seguente punto c):*

c) gli agenti del gruppo C possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo B quante volte vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento.

*I punti c), d), e) diventano rispettivamente d), e), f).*

ALLEGATO. Regio decreto-legge 17 novembre 1938, anno XVII, n. 1785.

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, coi relativi allegati e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'articolo 18 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, precitato;

Visto il Regio decreto 7 dicembre 1923-II, n. 2590, contenente nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 29 novembre 1925, Anno IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, relativo all'estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale;

Vista la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1930, anno IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-X, n. 18, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, anno X, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932-X, n. 576, che con il suo articolo 9 reca riduzione di stipendi per gli agenti delle ferrovie dello Stato dei gradi 14 e 15;

Visto il Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, recante riduzioni degli stipendi e delle altre competenze dei dipendenti statali;

Visto il Regio decreto-legge 24 settembre 1936, anno XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, relativo all'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Visto il Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-Anno XVI, n. 2322, recante revisione del trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali;

Visto il Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937-Anno XVI, n. 2378, relativo all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto;

Visto il Regio decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, recante disposizioni relative agli infortuni sul lavoro per il personale delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Capitolo II del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 e successive modificazioni e aggiunte, è sostituito dal seguente:

## CAPITOLO II.

### PERSONALE NON DI RUOLO

Art. 15. — Il personale non di ruolo può essere assunto:

a) in qualità di sussidiario, per coprire nelle qualifiche di aiuto macchinista, operaio, frenatore, cantoniere, aiutante operaio, manovale e, nelle qualifiche del personale delle navi traghetto, di motorista, elettricista, fuochista, carpentiere, marinaio, cameriere, carbonaio e mozzo, quei posti di pianta per i quali, a giudizio dell'Amministrazione, non occorra reclutare personale di ruolo;

b) in qualità di contrattista, per bisogni di durata determinata in qualsiasi ramo di servizio e qualifica ad esclusione di quelle contemplate dal punto a);

c) in qualità di straordinario, per bisogni di breve durata in ogni qualifica e ramo di servizio e per il periodo di esperimento di cui al successivo articolo 16, primo comma.

Non possono essere assunti i destituiti, revocati e licenziati per motivi disciplinari dall'Ammini-

strazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche, ferroviarie o parastatali.

Art. 16. — I sussidiari di cui al precedente articolo, punto a), vengono assunti in base a determinazioni del Direttore generale, previo un periodo di almeno 90 giorni di servizio continuativo prestato nella posizione di straordinario a titolo di esperimento.

I sussidiari devono dare, con le modalità previste dall'articolo 32, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. In caso di rifiuto di sottoscrivere tale promessa, essi sono considerati rinuncianti all'impiego.

I sussidiari vengono assunti con la paga minima prevista per ciascuna qualifica dalla tabella annessa (allegato A-bis). Gli aumenti normali di paga, fino a quella massima, vengono assegnati con le modalità previste dagli articoli 48, 50, 51 e 52, per gli aumenti di stipendio del personale di ruolo.

Ai sussidiari viene corrisposta, con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ed al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-Anno XII, n. 561, un'aggiunta di famiglia di lire 45 mensili, oltre alla quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenni, fino al massimo di tre e di lire 16 mensili per ogni figlio minorenni in più dei tre.

Per i sussidiari vengono annualmente compilate le note informative in conformità al disposto degli articoli 43 e seguenti.

Quando venga a cessare il bisogno dell'opera loro, i sussidiari vengono dispensati con il preavviso di un mese, senza titolo ad alcun trattamento di buonuscita, salvo il disposto dell'articolo 23, ultimo comma.

I sussidiari che intendano lasciare il servizio, devono darne, un mese prima, regolare preavviso scritto al capo dell'Ufficio o Impianto da cui dipendono. In mancanza o ritardo di detto preavviso vengono assoggettati ad una ritenuta corrispondente a tante giornate di paga quanti sono stati i giorni di ritardo frapposti a dare il preavviso. L'ammontare di tale penalità, da trattarsi sulle ultime competenze liquidabili o sulla somma capitale di cui all'articolo 23, ultimo comma, è devoluto a favore dell'Opera di Previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 17. — Per coprire nelle qualifiche di cui alla colonna 2 dell'annessa tabella (allegato G-bis) i posti ai quali l'Amministrazione ritenga di assegnare personale sussidiario, si può far luogo a passaggi di qualifica:

a) in base al risultato di esami di concorso interno;

b) in base al risultato di apposito esperimento;

c) per merito comparativo, previo il favorevole risultato di esami di abilitazione o d'idoneità;

d) per merito comparativo.

I passaggi di cui sopra non possono essere ammessi se non dopo almeno cinque anni di perma-

nenza nella qualifica precedente ed il quantitativo dei posti da riservare ai passaggi stessi viene stabilito, anno per anno, dal Ministro per le comunicazioni in relazione alla consistenza effettiva in servizio del personale sussidiario e del personale di ruolo di corrispondente qualifica, e, in ogni caso, per non più di un sesto delle vacanze per cui sono ammesse le promozioni a norma dell'articolo 53.

Sono altresì consentiti cambiamenti di qualifica da manovratore a deviatore, o viceversa, quando ciò sia ritenuto opportuno nell'interesse dell'Amministrazione.

È pure consentito il cambiamento della qualifica di manovale in quella di aiutante operaio in base al risultato favorevole di apposito esperimento.

*Art. 18.* — Al personale sussidiario, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza di:

- giorni 6 fino a quattro anni di anzianità;
- giorni 8 da oltre quattro anni e fino a dieci anni;
- giorni 10 oltre i dieci anni.

Il personale sussidiario addetto agli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 65, fruisce dei giorni di libertà previsti nel comma stesso, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia. Per detto personale i periodi di congedo di cui al primo comma del presente articolo, sono rispettivamente di 3, 5 e 7 giorni.

Valgono per la concessione di tale congedo le disposizioni di cui all'articolo 65, terzo, quarto e quinto comma.

In casi ritenuti giustificati ed in seguito a domanda motivata, possono essere accordati, oltre al congedo ordinario, congedi straordinari senza retribuzione.

*Art. 19.* — Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che queste non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato ai sussidiari, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 60 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga (oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia) esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui all'articolo 67, primo comma.

I sussidiari assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altra località previamente indicata.

Per i sussidiari con almeno 4 anni di servizio, il Direttore generale può, in casi speciali, autorizzare la continuazione di tutto o parte dell'assegno per altri 30 giorni lavorativi.

Le assenze per malattia comune, per malattia professionale e per infortunio, non sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del periodo mas-

simo per il quale può essere corrisposto l'assegno di malattia.

*Art. 20.* — I sussidiari, esclusi i camerieri ed i mozzi, possono essere passati a ruolo nella posizione di stabile quando abbiano compiuto dieci anni di servizio, compreso quello prestato in via continuativa come straordinario, e purchè nell'accennato periodo abbiano prestato tremila giornate di effettivo servizio: altrimenti il periodo stesso è prolungato fino al raggiungimento di questa ultima condizione.

Il Ministro per le comunicazioni stabilisce, anno per anno, il quantitativo dei posti di pianta disponibili per la sistemazione stessa.

Ai sussidiari che passano a ruolo in seguito alla sistemazione di cui ai due precedenti comma od in seguito a concorso, viene riconosciuto d'ufficio, con le norme dell'articolo 1 del Regio decreto 7 dicembre 1923-II, n. 2590, metà del periodo di servizio continuativo prestato nella posizione di straordinario e di sussidiario.

A tale scopo la somma capitale liquidata dall'Istituto Nazionale delle assicurazioni, a norma del successivo articolo 23, ultimo comma, fatta deduzione della quota corrispondente ai contributi versati dalle ferrovie dello Stato, la quale viene incamerata dall'Amministrazione, è computata per quella parte di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del decreto n. 2590, cui potrà bastare. Qualora la somma disponibile ecceda l'importo relativo ai riconoscimenti ammissibili l'eccedenza viene impiegata, pure d'ufficio, per riscatti ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso.

*Art. 21.* — I contrattisti di cui all'articolo 15, punto *b*, vengono assunti dal Direttore generale, in base ad un contratto tipo nel quale sono fissati i rapporti giuridici d'impiego ed il trattamento economico.

Il contratto tipo deve essere approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

I contrattisti sono esclusi da sistemazione a ruolo.

*Art. 22.* — Gli straordinari di cui all'articolo 15, punto *c*), vengono assunti dai Capi dei servizi, per gli addetti agli uffici, e dai Comitati di esercizio, per gli altri, previo accertamento, nei modi che siano ritenuti convenienti, dell'idoneità al servizio cui sono destinati. Contro tale giudizio non è ammesso alcun gravame.

La paga giornaliera degli straordinari è stabilita dalle Autorità di cui al precedente comma, entro i limiti fissati dal Direttore generale per ciascuna qualifica, tenuto conto delle attribuzioni da disimpegnare e dei prezzi locali della mano d'opera.

Gli straordinari sono esclusi da sistemazione a ruolo.

Quando venga a cessare il bisogno dell'opera loro, gli straordinari vengono dispensati senza preavviso e senza alcun trattamento a carico della Amministrazione per buonuscita o simili. Sono pure dispensati alle stesse condizioni, quegli straor-

dinari che, a giudizio dell'Amministrazione, non abbiano prestato in modo soddisfacente il periodo di esperimento di cui all'articolo 16, primo comma.

*Art. 23.* — A tutto il personale non di ruolo da considerarsi operaio a' termini dell'articolo 9, nei casi di infortunio sul lavoro si applica il trattamento stabilito dal Regio decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054.

Il personale non di ruolo viene assicurato, a norma delle vigenti disposizioni legislative, per la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, la tubercolosi, e, se addetto al servizio delle navi traghetto, durante i periodi di navigazione è iscritto alla Cassa Nazionale Fascista per la previdenza della gente di mare e viene assicurato contro la disoccupazione e la tubercolosi.

I sussidiari sono esclusi dalla assicurazione alle Casse di malattia istituite nelle nuove provincie in base al Regio decreto-legge 29 novembre 1925-Anno IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898 e dalla assicurazione alle Casse mutue di malattie istituite in base alla legge 3 aprile 1926-IV, n. 563.

I sussidiari e i contrattisti sono assicurati presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, per la liquidazione di una somma capitale in caso di cessazione dal servizio od in caso di morte durante il periodo di servizio; per questa assicurazione essi sono assoggettati ad una ritenuta mensile del 6 per cento sulla paga, esclusa ogni altra competenza, e l'Amministrazione versa un contributo di uguale misura.

*Art. 24.* — I sussidiari e gli straordinari vengono puniti con multa fino ad una giornata di paga quando incorrono in una delle mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del regolamento del personale.

Per le mancanze di cui agli articoli 91, 92 e 93 gli straordinari sono passibili di licenziamento, salvo se vi siano motivi di indulgenza, a punirli parimenti con una multa che, in questo caso, può raggiungere l'importo di cinque giornate di paga e ciò senza speciale formalità di procedura, dopo l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze stesse e sentite le giustificazioni degli incolpati, da farsi oralmente.

Per ogni altra mancanza più grave gli straordinari sono senz'altro licenziati.

Nei casi di cui ai due capoversi precedenti, in confronto dei sussidiari si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 del regolamento del personale.

Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla relativa partecipazione.

Le Autorità competenti ad infliggere agli straordinari le punizioni suddette e quelle di cui agli articoli 89 e 90 ai sussidiari ed a decidere in merito agli eventuali ricorsi, risultano dalle tabelle. Allegati *M* e *N*.

Ai sussidiari si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 101. Gli straordinari nei casi previsti dall'articolo stesso vengono licenziati.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari i sussidiari percepiscono solo la metà delle somme da liquidarsi dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a norma dell'articolo 23, mentre l'altra metà è incamerata dall'Amministrazione.

*Art. 2.* — Sono classificati come sussidiari, gli avventizi ordinari e straordinari rivestiti delle qualifiche previste dall'articolo 1, sub articolo 15, punto *a*, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso di tutti i requisiti a norma dell'articolo 1, sub articolo 16, primo comma.

Sono classificati come contrattisti o straordinari, quegli avventizi ordinari e straordinari i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

*Art. 3.* — La promessa solenne di cui all'articolo 1, sub articolo 16, deve essere sottoscritta anche dagli agenti classificati come sussidiari a norma del precedente articolo 2.

Coloro che si rifiutano di sottoscriverla sono licenziati; in tal caso il rifiuto deve risultare da verbale sottoscritto dal superiore incaricato di ricevere la promessa e da due testimoni.

*Art. 4.* — L'inquadramento dei sussidiari di cui all'articolo 2 nella tabella delle paghe giornaliere di cui all'allegato *A-bis* al presente decreto, ha luogo assegnando ad ogni singolo agente la posizione corrispondente alla paga minima prevista dalla tabella per la sua qualifica, aumentata del valore degli anni di servizio continuativo eventualmente prestati nella posizione di avventizio straordinario e ordinario anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, valutati per metà.

Agli effetti di detto aumento, gli anni stabiliti dalla tabella per conseguire l'aumento normale vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso.

Le frazioni di anno eventualmente risultanti dal calcolo di cui al primo comma, se inferiori a sei mesi si trascurano, se uguali o superiori a sei mesi si valutano per un anno.

I sussidiari assumono nella tabella la classe normale di paga con la relativa decorrenza che corrisponde alla posizione loro assegnata.

Se la classe predetta è inferiore alla paga di fatto fruita all'atto dell'inquadramento, i sussidiari conservano la differenza come assegno *ad personam*.

Ai sussidiari che nella precedente posizione di avventizi ordinari erano provvisti dell'indennità di caroviveri, viene attribuita, a titolo di assegno *ad personam*, l'eventuale differenza fra la misura dell'indennità di caroviveri fruita alla data di entrata in vigore del presente decreto e la misura dell'aggiunta di famiglia spettante in base all'articolo 1, sub articolo 16.

Gli assegni *ad personam* di cui ai precedenti comma quinto e sesto sono assorbibili dai successivi aumenti di paga e di aggiunta di famiglia.

Per i sussidiari di cui al presente articolo, il

servizio continuativo prestato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in qualità di avventizio straordinario ed ordinario è utile:

a) per il computo del periodo di servizio necessario per il passaggio a ruolo di cui all'articolo 1, sub articolo 20, primo comma;

b) per il riconoscimento ed i riscatti di cui all'articolo 1, sub articolo 20, terzo e quarto comma.

Art. 5. — Per i sussidiari che passano a ruolo a norma dell'articolo 1, sub articolo 20, l'inquadramento dei quadri di classificazione ha luogo in base alle seguenti norme, partendo, per ogni singolo agente, dalla posizione posseduta (qualifica e paga giornaliera) all'atto del passaggio.

Occorre prima moltiplicare per 365 la paga giornaliera e togliere dal prodotto ottenuto il supplemento di servizio attivo stabilito per gli agenti di ruolo rivestiti della stessa qualifica. L'importo ottenuto serve di base per la iscrizione nei quadri di classificazione (Allegato A).

Gli anni stabiliti pel conseguimento dell'aumento normale vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso: all'agente viene assegnata nei quadri la posizione corrispondente all'importo come sopra calcolato; se non si trova l'eguale si assegna la posizione immediatamente superiore.

L'agente assume nei quadri di classificazione la classe normale di stipendio con la relativa decorrenza che corrisponde alla posizione assegnatagli. Se la classe predetta è inferiore all'importo anzidetto, l'agente conserva la differenza come assegno personale fino ad assorbimento.

Art. 6. — Le controversie derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto sono definitivamente risolte dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 7. — I sottoindicati articoli del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, sono modificati o sostituiti come segue:

Art. 1. — L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il personale in servizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere:

a) non di ruolo: sussidiario, contrattista e straordinario;

b) di ruolo: in prova e stabile.

Il personale di ruolo è distinto per gradi e qualifiche e ripartito nelle diverse specialità di servizio secondo le tabelle annesse (Allegato A) e si distingue in personale degli uffici ed in personale esecutivo.

Il personale sussidiario è distinto per qualifica e ripartito nei diversi rami di servizio secondo la tabella annessa (Allegato A-bis).

Art. 7. — Il 2° comma è sostituito dal seguente:

Viene considerato dimissionario d'ufficio chi, senza giustificato motivo, lasci trascorrere oltre 10 giorni da quello stabilito come decorrenza del

trasferimento senza raggiungere la nuova residenza assegnatagli: salvo la facoltà del Direttore generale di applicare anche in questi casi il disposto dell'articolo 79 c).

Art. 14. — È sostituito dal seguente:

Il personale di ruolo e sussidiario viene iscritto alla matricola generale, mediante compilazione per ciascuno agente di uno stato matricolare conforme al modello annesso (Allegato B).

A chi cessa dal servizio od ai suoi eredi viene rilasciato, a richiesta, un estratto di detto stato matricolare, senza alcuna attestazione sulla qualità del servizio prestato, salvo per gli operai il disposto dell'articolo 130 della legge di Pubblica Sicurezza.

Gli agenti sia in prova che stabili, vengono iscritti all'Opera di Previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni.

Vengono pure iscritti (salvo quanto è disposto da speciali disposizioni per gli agenti provenienti da altre Amministrazioni) al Fondo Pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, a norma del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

Art. 25. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sottocapo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, sorvegliante della linea, capo tecnico di 3ª classe, sotto capo tecnico, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prove di esame e produzione di titoli ».

Art. 26. — Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

Gli esami degli aiuto macchinisti debbono essere tenuti allo scadere dell'anno di prova, per il personale di altre qualifiche almeno due volte ogni anno solare.

Art. 27. — È aggiunto il seguente comma:

Qualora si dovesse in qualunque tempo riscontrare falso o non valido qualcuno dei documenti che servirono in base al provvedimento di nomina in prova o dovesse risultare che da parte dell'interessato siano state tacite circostanze che lo avrebbero fatto escludere dall'impiego, l'Amministrazione procede alla revoca del provvedimento della nomina in prova nonchè di tutti gli atti successivi presi in confronto dell'agente sistemato e fa luogo al suo licenziamento dal servizio nella posizione di straordinario.

Art. 37. — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

Le decisioni su tali ricorsi sono definitive e non suscettibili di alcun gravame nè ordinario, nè straordinario, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 43. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Esse sono conformi ai modelli (allegati D e E) valevoli uno per le qualifiche dei gradi dal 2° al

10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe e i sotto capi tecnici di 1ª classe ed i capi verificatori di 1ª classe a. p.) e l'altro per queste ultime qualifiche e per quelle dei gradi 11° ed inferiori.

*Art. 49.* — Alla fine del 2° comma viene aggiunto:

... : detta facoltà è demandata al Direttore generale per il personale dei gradi 11° ed inferiori.

*Art. 55.* — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

Le graduatorie di merito, che hanno valore consultivo per le deliberazioni definitive del Ministro, sono stabilite da una Commissione centrale di avanzamento, direttamente per le promozioni al grado 2° e per le promozioni ai gradi dal 3° al 10° (escluse le qualifiche di macchinista di 1ª classe, conduttore capo di 1ª classe, sorvegliante della linea di 1ª classe, sotto capo tecnico di 1ª classe e capo verificatori di 1ª classe a. p.) su designazioni non impegnative di Commissioni locali: da queste ultime per le promozioni agli altri gradi inferiori.

*Art. 61.* — È sostituito dal seguente:

Non può essere ammesso a scrutini di promozione, nè ad esami di concorso o di idoneità, chi abbia riportato una qualificazione di *mediocre*, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla relativa scadenza; e chi abbia riportata una qualificazione di *cattivo*, se non siano trascorsi dalla scadenza relativa almeno cinque anni.

*Art. 65.* — Il 1° ed il 2° comma sono sostituiti dai seguenti:

Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito, il quale, seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:

26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori all'11°, nonchè pei macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;

26 o 16 per gli agenti dei gradi 11° (esclusi i macchinisti di 2ª classe) 12° (esclusi gli aiuto macchinisti) 13° (esclusi gli operai di 1ª classe) nonchè per gli uscieri;

16 o 13 per gli operai di 1ª classe e per gli agenti dei gradi inferiori al 13° (esclusi gli uscieri).

Per il personale operaio e di manovalanza addetto alle officine di grandi riparazioni del materiale rotabile, a quelle del materiale fisso ed ai cantieri dipendenti dal Servizio lavori e costruzioni la durata del congedo è rispettivamente, a seconda delle accennate anzianità, di giorni 13 o 10, oltre alla libertà che essi godono in occasione delle solennità in cui i detti impianti debbono rimanere chiusi e cioè:

primo giorno dell'anno, 21 aprile (Natale di Roma e Festa del lavoro), 9 maggio (Fondazione dell'Impero), 15 agosto (Assunzione di Maria Vergine), 28 ottobre (Anniversario della Marcia su Roma), 4 novembre (Anniversario della Vittoria) e 25 dicembre (Natale).

*Art. 70.* — Viene soppresso l'ultimo comma.

*Art. 75.* — L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

Il Direttore generale, nell'interesse dell'Azienda, ha facoltà di togliere il personale dalle attribuzioni che disimpegna passandolo ad altre anche di diverso servizio, sia temporaneamente sia definitivamente; ed in quest'ultimo caso deve attribuire agli interessati la qualifica di grado corrispondente a quello di cui sono rivestiti, anche se pertinente ad altra categoria di personale.

Qualora poi esigenze di servizio lo richiedano il Direttore generale ha anche facoltà di adibire temporaneamente gli agenti a mansioni inerenti ad una qualifica di grado inferiore.

Nei riguardi degli agenti che, per inidoneità fisica o per incapacità non siano più riconosciuti atti al disimpegno delle mansioni della propria qualifica, il Direttore generale ha facoltà di adibirli, previa loro esplicita domanda, ad altre mansioni per le quali siano ritenuti idonei, assegnando loro una diversa qualifica di grado pari od inferiore, la quale non comporti un ulteriore sviluppo di carriera, migliore di quello che gli agenti stessi avrebbero avuto nella qualifica di provenienza.

Il personale da passarsi ad attribuzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio è sottoposto a visita sanitaria, per riconoscere se abbia la relativa idoneità fisica, secondo le norme stabilite in materia dall'Amministrazione.

*Art. 81.* — Il comma *d*) è sostituito dal seguente:

*d*) quando agenti, assolti o comunque prosciolti dalle imputazioni penali previste dall'articolo 98 con provvedimento dell'autorità giudiziaria motivato da insufficienza di prove o da formule equivalenti o da estinzione dell'azione penale per improcedibilità o per difetto di querela, non siano giudicati meritevoli di essere conservati in servizio.

È poi aggiunto il seguente comma:

Gli esoneri in applicazione delle lettere *b) c) e d)* del presente articolo vengono deliberati senza alcuna preventiva contestazione o comunicazione agli interessati.

*Art. 83.* — È aggiunto il seguente comma:

Quando lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, il Ministro ha facoltà, sentito il Consiglio d'Amministrazione, di deliberare l'esonero definitivo degli agenti che abbiano compiuto 55 anni di età con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l'esonero normale, oppure che con qualunque età abbiano compiuto 25 anni di servizio utile come sopra.

Le relative proposte debbono essere presentate: per gli agenti dei primi due gradi, dal Direttore generale sentito il parere della Commissione Centrale di avanzamento; per gli altri, dai Capi dei servizi centrali, sentito il parere delle Commissioni locali di avanzamento.

*Art. 87.* — I due ultimi comma sono sostituiti dai seguenti:

I degradati vanno ad occupare il primo posto nel ruolo del grado in cui sono trasferiti.

Essi possono essere reintegrati nella qualifica che prima rivestivano, ma tale reintegrazione non può essere deliberata, con provvedimento del Ministro, se non trascorsi almeno tre anni dalla data della degradazione, e solo a condizione che nel frattempo l'interessato si sia meritata almeno la qualificazione di *buono*.

I reintegrati vanno ad occupare, nel grado in cui sono restituiti, il posto che loro spetta deducendo dalla loro anzianità il tempo trascorso nel grado inferiore.

Gli agenti degradati sono esclusi da qualsiasi promozione fino a che non siano stati reintegrati e non siano trascorsi almeno tre anni dalla data della reintegrazione.

*Art. 92.* — Il punto *c)* del 1° comma è costituito dal seguente:

*e)* per alterchi con vie di fatto, risse e violenze, nei locali dell'Amministrazione o dipendenze; ovvero per altri fatti congeneri o per gravi cause di condotta biasimevole in servizio.

*Art. 93.* — È sostituito dal seguente:

Gli agenti incorrono nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni; o nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da novantuno a centottanta giorni, se appartenenti al gruppo *A*:

*a)* per maggiori gravità delle mancanze previste dall'articolo 92, o per recidività, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

*b)* per gravi irregolarità, negligenze ed inosservanze delle disposizioni regolamentari per le quali sia stato imminente il pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio e tale pregiudizio non si sia verificato unicamente per causa indipendente dalla azione od omissione del colpevole;

*c)* per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, con danno del materiale o di altre cose sia dell'Amministrazione sia dei terzi;

*d)* per manifestazioni collettive, che mirino a far pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

*e)* per minacce o gravi ingiurie verso i superiori od i sanitari ausiliari o per altri congeneri atti di insubordinazione;

*f)* per atti calunniosi o diffamatori verso l'Amministrazione ferroviaria od altre Amministrazioni dello Stato, o verso altri agenti anche non superiori di grado;

*g)* per assenze arbitrarie fino a 10 giorni, se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori.

Nei casi previsti alle lettere *a)* e *g)* la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza.

*Art. 95.* — I punti *c)* *e)* ed *f)* del 1° comma sono sostituiti dai seguenti:

*c)* per abituale indolenza nell'adempimento delle attribuzioni di servizio o per incapacità all'esercizio del proprio ufficio;

*e)* per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione o comunque in occasione del proprio ufficio, alle leggi e regolamenti in materia di imposta di consumo, posta, monopoli e sanità pubblica;

*f)* per qualsiasi fatto che rechi offesa al decoro dell'Amministrazione o dimostri difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi, anche se non sia derivato danno agli interessi dell'Amministrazione o vantaggi a terzi.

*Art. 96.* — Il comma *l)* è soppresso; in conseguenza i successivi comma *m)* ed *n)* sono rispettivamente da indicarsi con le lettere *l)* ed *m)*.

*Art. 97.* — Viene aggiunto il seguente comma:

«*q)* per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia che si dimostri con atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso».

*Art. 101.* — Il comma 1° è sostituito dal seguente:

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato si applica senza altro agli agenti contro i quali sia stato emesso mandato di cattura, o che comunque si trovino in istato di arresto o che debbano espiare interdizione temporanea dai pubblici uffici; e può essere disposta a carico di chi sia fermato per misura di Pubblica Sicurezza, oppure sia citato con mandato di comparizione o sia altrimenti sottoposto a giudizio per delitto o sia implicato in fatti che possano dare luogo alla revocazione o alla destituzione o all'esonero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 81.

Il 4° comma è sostituito dal seguente:

In ogni caso e quindi qualunque sia la deliberazione adottata, il Direttore generale giudica definitivamente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura siano da corrispondersi le competenze ordinarie perdute a causa della ripetuta sospensione, escluse le competenze accessorie.

Nel caso di corresponsione totale viene concessa anche l'aggiunta di famiglia.

Dall'ammontare di dette competenze, debbono essere sempre detratte le somme che siano state corrisposte a titolo di assegno alimentare.

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

È in facoltà delle stesse Autorità di cui al 2° comma del presente articolo di sollevare dal servizio gli agenti per i quali, pur non riscontrandosi gli estremi per l'applicazione della sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, si renda opportuno, per la speciale natura della mancanza commessa, l'allontanamento temporaneo dal servizio.

In tali casi l'agente viene considerato a disposizione dell'Amministrazione con la corresponsione delle competenze normali, escluse quelle accessorie.

All'agente sospeso per effetto del presente articolo e poscia definitivamente punito con la sospensione stessa per un tempo determinato, questa viene computata nel periodo di quella già sofferta.

Parimenti la sospensione a tempo determinato deliberata nei confronti di agenti già sollevati dal servizio viene computata nel periodo del sollevamento, beninteso con la trattenuta delle competenze corrisposte durante il periodo stesso.

*Art. 103.* — Il 2° e 3° comma sono sostituiti dai seguenti:

Per le mancanze punibili con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre 30 giorni, se si tratta di agenti del gruppo A e oltre dieci giorni, se si tratta di altri agenti, i provvedimenti sono pronunciati: dal Direttore generale per il personale dei gradi secondo, terzo e quarto, dal Comitato di esercizio per il personale degli altri gradi, dipendente dagli Uffici aventi sede nelle circoscrizioni compartimentali; e da speciali Commissioni composte dal Capo del servizio o da chi normalmente lo sostituisce e dal Capo dell'Ufficio cui appartiene il giudicabile per il personale degli altri gradi, addetto agli uffici centrali dei servizi.

Per le mancanze di cui ai precedenti comma, commesse da agenti del primo grado, provvede il Ministro su proposta del Direttore generale.

*Art. 104.* — Il primo comma viene sostituito dal seguente:

Contro le punizioni di cui al primo comma dell'articolo 103 è ammesso ricorso in via gerarchica alle Autorità indicate nelle tabelle annesse (allegati M ed N).

Contro le punizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso competente a deliberare in ordine agli eventuali ricorsi è il Ministro se trattasi di agente del 2° grado, e il Direttore generale per gli altri.

*Art. 108.* — È aggiunto il seguente comma:

Tutti i provvedimenti disciplinari inferiori alla degradazione, sui quali sia stato deciso in sede di ricorso gerarchico non sono suscettibili di alcun gravame nè ordinario nè straordinario, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, in conformità al disposto dell'articolo 57 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con il Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728.

*Art. 110.* — L'articolo 110 è sostituito dal seguente:

Il Ministro ha facoltà di riaprire in qualunque momento il procedimento disciplinare qualora emergano nuovi fatti e prove tali da far presumere la colpa del personale in caso di avvenuto proscioglimento o, comunque, una colpa maggiore, o quando vi sia fondato motivo per riconoscere errato il precedente giudizio.

Il personale non può invece richiedere la riapertura del procedimento disciplinare se non nel caso in cui sia stata applicata almeno la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre i dieci giorni.

La riapertura è decisa dal Ministro e non sospende gli effetti dalla punizione già inflitta.

Quando per effetto del nuovo procedimento si addivenga al proscioglimento del punito o ad

una punizione minore della precedente, può essere ammesso, con provvedimento del Direttore generale, il pagamento totale o parziale delle competenze ordinarie non percepite, escluse le competenze accessorie.

Nel caso di pagamento totale viene concessa anche l'aggiunta di famiglia.

*Art. 8.* — Agli agenti rivestiti delle qualifiche di macchinista e macchinista T. M. sono assegnate rispettivamente le qualifiche di macchinista di 2ª classe e macchinista di 3ª classe ed agli attuali fuochisti ed assistenti T. E. è assegnata la qualifica di aiuto macchinista.

Agli agenti rivestiti delle qualifiche di capo fuochista motorista, fuochista motorista di 1ª classe e fuochista motorista vengono attribuite rispettivamente le nuove qualifiche di capo motorista, motorista di 1ª classe e motorista.

Le qualifiche di capo squadra accudienti e manovali, accudienti, capo verificatori di 1ª classe, capo verificatori, verificatore, guardiano, capo guardia, sottocapo guardia e guardia sono soppresse. Gli agenti in atto rivestiti delle dette qualifiche le conserveranno *ad personam*, unitamente al relativo trattamento di stipendio, fino al passaggio ad altra qualifica per promozione od altra causa.

Sono altresì abolite le qualifiche del personale del Traghetto di Venezia e il relativo quadro di classificazione.

*Art. 9.* — Le tabelle A, C, D, E, F, G, I, L, M, ed N allegate al Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè le tabelle A-bis, C-bis, F-bis, G-bis, I-bis, L-bis, M-bis ed N-bis, annesse al Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2378, sono soppresse e sostituite da quelle A, A-bis, C, D, E, F, G, G-bis, I, L, M, ed N allegate al presente decreto.

*Art. 10.* — Per gli agenti dei gradi 14° e 15° promossi al grado 13° e superiori dopo il 1° febbraio 1932, data di applicazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, le ritenute di previdenza e il trattamento di quiescenza dovranno essere computati sugli stipendi pensionabili conseguiti nel grado precedente in base alle tabelle approvate con la legge 27 giugno 1929, n. 1047; e ciò fino a quando non raggiungano nel nuovo grado uno stipendio pensionabile superiore.

*Art. 11.* — Il disposto dell'articolo 3, 1° comma del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria, quando nel rispettivo ruolo si rendano disponibili posti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, è esteso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale

è autorizzata ad applicarlo anche per i concorsi espletati durante l'anno XVI, anche se trascorsi sei mesi.

Art. 12. — Le modificazioni ed aggiunte di cui al presente decreto entreranno in vigore dal 1° del mese successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uff-

ciali delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

BENNI

THAON DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Seguono*: **QUADRI DI CLASSIFICAZIONE** (Allegati **A - A-bis - C - D - E - F - G - G-bis - I - L - M - N**) dei quali si omette la stampa, ad eccezione delle premesse alla tabella Allegato G, le quali vengono emendate.

**PREMESSE ALLA TABELLA ALLEGATO G  
RELATIVA ALLE PROMOZIONI DI GRADO PER IL PERSONALE DI RUOLO  
ED ALLE MODALITÀ DA OSSERVARSI NEL CONFERIRLE**

- a) Le nomine a Revisore vengono conferite agli agenti che dalle Commissioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la promozione di grado, siano riconosciuti in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini.
- b) Le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo previo esame di idoneità.
- c) Gli Uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento, alla qualifica, pari grado, di Commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio di inservienza, sia gli addetti alla ripartizione di documenti.
- d) I Capi guardia *ad personam*, previo esame di idoneità, possono passare alla qualifica, dello stesso grado, di Aiutante, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento.
- e) I limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli esami di concorso per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concernente il trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina » (N. 2668).  
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-Anno XVII, n. 1832, concernente il trattamento di

pensione di guerra al personale militare inviato in Cina ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concernente il trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

*Le urne rimangono aperte.*

**Discussione della proposta di Regolamento del Senato (Doc. XCV).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di Regolamento interno.

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato N. XCV documenti.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale, desidero far presente all'Assemblea che questa iniziativa della Commissione per il Regolamento, come è ovvio, risponde alla necessità di conformare il nostro Regolamento ai principii e alle disposizioni contenute nella legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni testè approvata anche dal Senato, la quale in più di un punto tocca, esplicitamente o implicitamente, anche il funzionamento della nostra Assemblea. In sostanza, la Commissione per il Regolamento ha cercato di innovare solo quanto era necessario per rendere piena la rispondenza del nostro Regolamento alle disposizioni nuove che sono state adottate con quella legge.

Detto ciò, dichiaro aperta la discussione generale.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FELICI. Onorevoli Colleghi, in fondo questo Regolamento è la norma della nostra vita futura, prossima e remota. Vero è che il Regolamento può essere mutato, ma i mutamenti, di fronte al fatto compiuto, sono sempre più difficili.

Cominciamo dallo stabilire la natura della legge sulla Camera dei Fasci e delle Corporazioni che è eminentemente rivoluzionaria. È inutile tentare di fondere il vecchio con il nuovo. La legge sulla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, la legge sul Gran Consiglio, la legge sul Capo del Governo sono le tre leggi fondamentali. C'è stato poi in materia elettorale un progresso costituito prima dalla legge del 1924 e poi da quella del 1929 che disponeva un vero plebiscito per cui si votava per sì e per no, con esclusione di tutti i partiti. Finalmente si è avuto un altro passo decisivo. Invano si vorrebbe legare il vecchio con il nuovo. La verità è che si è eliminato il corpo elettorale, e con esso ogni forma di elezionismo; e che la monarchia, che si soleva chiamare popolare-democratica, è diventata una forte monarchia autoritaria senza elettori, senza collegi, senza intrighi di urne! Se questo è dire che si vuol legare il vecchio con il nuovo, me ne appello a chi ha buon senso! Questa è la forza di questa legge, ed è la sua forza perchè è

una conquista, è un cammino innanzi; in sostanza è la snellezza del nostro Regime il quale però non prescinde, come non prescinde la Chiesa, dalle forme popolari e veramente democratiche. Se c'è infatti un'istituzione eminentemente aristocratica in un senso ed eminentemente democratica in un altro, questa è proprio l'istituzione della Chiesa che porta, ad esempio, il grande Papa marchigiano, Sisto V, da origine modestissima agli onori del Pontificato e nello stesso tempo dispone e vuole la nomina di tutti i suoi gerarchi da parte dell'Autorità centrale.

Ho fatto questi richiami per illustrare lo spirito del Regolamento il quale, come ha detto il nostro amato Presidente, va connesso con quello che ha voluto il Legislatore. Ma non bisogna però andare oltre, perchè in un periodo, che io credo ancora di gestazione in quanto ritocchi saranno fatti ancora in proseguo di tempo, mi parrebbe esagerato procedere a rinunzie ultronee. Molti poi vanno dicendo: «la Camera ha fatto questo o quell'altro!». Ciò non lo ha nemmeno pensato nel suo semplice, chiaro e limpido preambolo il nostro Presidente. Ma non c'è nemmeno paragone tra quello che nella legge ha voluto il Capo del Governo per il Senato e quello che ha voluto per la Camera. Le due istituzioni sono profondamente diverse! Cominciamo col dire che nella Camera l'ufficio di consigliere nazionale è dato alla carica e non alla persona. Unico emendamento radicale, rivoluzionario, tassativo che sconvolge il vecchio Statuto è che anche la Camera, che prima era nominata dai cosiddetti comizi elettorali, oggi è nominata dal Governo, perchè l'articolo 5 dice che i membri dei due Consigli del Partito e delle Corporazioni sono nominati con decreto del Capo del Governo. Il giorno in cui decadono dalla loro carica non sono più Consiglieri Nazionali nella nuova Camera. Noi, invece, almeno secondo le leggi proposte e vigenti, siamo nominati a vita e personalmente. Mi pare che basterebbe questo per fare una differenza colossale. Ma c'è anche di più: la Camera è un Ente a numero preciso secondo la legge sul Consiglio Nazionale del Partito e secondo le norme sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni; noi invece siamo a scala mobile, disgraziatamente anche troppo mobile (*si ride*).

È proprio così; può essere che domani ci sia l'infornata di cui tutti parlano, e saliamo a cinquecento e più, e se invece non c'è, rimaniamo a un numero ridotto. Quindi anche sotto questo riguardo la convalida dei senatori è sostanzialmente diversa da quella dei consiglieri nazionali. Infatti mentre la convalida alla Camera non c'è moralmente e politicamente, perchè il Presidente deve solo prendere atto del decreto di nomina, trasmessogli dal Capo del Governo, a membri del Consiglio Nazionale del Partito e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, nel Senato invece la cosa è profondamente diversa. Quindi anche per la convalida c'è una differenza enorme.

Nella legge stessa si nota anche una grande dif-

ferenza di mansioni. Chi legge l'articolo 19 della legge sa che la competenza della Camera è essenzialmente più specializzata, più tecnica e oserei dire più corporativa, e così le sono deferite le attribuzioni corporative di cui all'articolo stesso che non riguardano in alcuna maniera il Senato. Onde questa funzione senatoria è quella che il nostro caro Presidente (e lo dico con quel sentimento di infinito affetto che ci anima tutti) ha voluto fosse scolpita nella lapide all'ingresso dell'aula con le parole dette da Benito Mussolini che hanno messo in luce speciale il prestigio di questo nostro Consesso, che anche nel suo nome rappresenta la tradizione dell'Impero Romano. (*Vive approvazioni*).

Il nostro Presidente ha detto che la Commissione si è limitata ad applicare la legge. No, lo dimostrerò subito, è andata ben oltre, ha rinunciato anche a quanto la legge stessa ci riservava. Infatti gli articoli 11, 12, 13 e 14 sono di una chiarezza che non ammette discussioni. Perdonatemi, ma sono obbligato a leggerli (non uso la solita formula: voi che conoscete benissimo la legge, perchè probabilmente non tutti avrete letto questi articoli). L'articolo 11 infatti dice: « il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è nominato con decreto reale; sono nominati ugualmente con decreto reale i vice Presidenti. Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nomina alle altre cariche stabilite nel Regolamento della Camera ». Articolo 12: « La Camera dei Fasci e delle Corporazioni esercita le proprie funzioni con Commissioni legislative . . . , ecc. ». Articolo 13: « Le Commissioni legislative . . . ». Articolo 14: « Il Presidente, i Vice Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . Le disposizioni del presente articolo 14 e quelle degli articoli 12 e 13, si applicano anche al Senato del Regno ». L'articolo 11 no. Il legislatore non ha pensato ancora di decurtarci di questa facoltà, di nominare i questori ed i segretari della Presidenza, ma ci ha pensato la Commissione del Regolamento, la quale « in extremis » estende i poteri del Presidente alla nomina dei questori e dei segretari, togliendo all'Assemblea la convalida. Il legislatore savio, alto, nobile che ha rispettato questo consesso, ha detto: questa disposizione va applicata alla Camera ma non al Senato. Al Senato si applicheranno gli articoli 12 e 13 e 14 ma non l'articolo 11.

Io non propongo che una cosa, di rispettare, cioè, questo legislatore, di applicare l'articolo 12 e l'articolo 13 e anche l'articolo 14, ma, laddove egli non dispone, ci sia lasciata questa piccola facoltà rispettata dalla legge sacrosantamente scritta. La nomina della Presidenza e la convalida è una cosa che ancora, secondo il pensiero scritto inequivocabile del legislatore, spetta a noi. Non mi occupo dei padrini. Prima si nominavano i padrini che erano antichi nostri amici e che quindi ci conoscevano personalmente; qui invece si dice che li deve nominare il Presidente, quindi può

darsi che non ci conoscano e non possano quindi attestare l'identità personale del senatore.

La convalida alla Camera non c'è, perchè i deputati vengono nominati con decreto del Duce. La convalida quindi al Senato, sia pure fatta con le leggi della lealtà e a viso aperto, è una cosa troppo importante ed il legislatore ha detto: non domando questo diritto. La nomina dei Vice-presidenti è stabilito che sia Regia; per il resto la nomina spetta al Senato. Maggiore sia la cordialità, maggiore semplicità, oserei dire, e maggiore autorità di questo Consesso in conformità al volere scritto del Governo, del Regime.

Questa è la mia proposizione iniziale, con rispetto all'articolo 14 che esclude per noi l'applicazione dell'articolo 11. Quindi la regolamentazione deve rimanere limitata agli articoli 12, 13 e 14 come ha creduto il legislatore fascista. Si tratta di una proposta formale.

E vengo alla parte delle Commissioni. Avevo su questo argomento un certo pensiero e l'avevo espresso, ma la vita è fatta di spine! La mia idea era che l'articolo 2, quello che l'amico carissimo Giannini, mente superiore, dice che va benissimo con il vecchio Statuto, invece innova radicalmente dicendo che Senato e Camera collaborano col Governo per la formazione delle leggi. Volevo parlare di tutto il Senato e ne traevo le conseguenze.

La riforma delle Commissioni legislative va bene ma qui dobbiamo discutere in maniera obiettiva perchè non sappiamo niente di quello che per la Presidenza avverrà domani. Qui non c'è dentro il cuore, la fiducia piena nell'alta ed insigne equità di quell'Uomo che ci è tanto caro. Noi non sappiamo niente, se egli rimarrà o sarà sostituito e da chi. Dovendo discutere obiettivamente è meglio mettere i punti sugli *i*; così, per esempio, non posso ammettere la differenza tra senatore a scartamento ridotto e senatore totalitario.

Secondo me tutti i senatori dovrebbero far parte delle Commissioni legislative. E qui si cita la Camera, ma della Camera fanno parte i membri del Consiglio nazionale del Partito, e cioè tutti i Federali. Questi con le loro cariche gravissime e di responsabilità enorme non possono lasciare le loro sedi. Come si può pretendere di confondere il Senato con la Camera, quando c'è una differenza così colossale che deve essere rispettata?

Citare la Camera è uno sproposito colossale. Il regolamento prevede sette Commissioni legislative e queste così raggruppate (perchè tutto quello che diminuisce la elasticità della legge è stato pensato) sono poche.

Per quanto riguarda la Commissione degli Interni e la Giustizia non discuto. L'Interno e la Giustizia sono stati sempre termini antitetici perchè l'esecutivo e il giudiziario hanno scopo diverso. Ammetto la Commissione delle Forze Armate, che sarà composta da tutti ammiragli e generali di tutte le armi e Dio voglia che vadano d'accordo. (*Ilarità*).

SECHI. È impossibile!

FELICI. Si potrebbe pensare che supplirà l'elasticità del futuro Presidente, chiunque egli sia, nel senso che quelli militari, essendo tre grandi dicasteri, ritenga che il numero di 30 sia piccolo. E poichè si dice, secondo il mio emendamento, che ciascuna Commissione abbia non meno di 30 senatori, sarà bene che qualcuno che si è occupato di questa materia vada in mezzo a questi generali ed ammiragli per metterli d'accordo.

Non discuto per l'Educazione e la Cultura popolare che sono state messe insieme e va bene. Esse sono affini, per quanto alla Camera abbiano fatto diversamente. Ma siccome la Camera io non la cito come esempio, anzi non me ne voglio nemmeno occupare, questa fusione può essere giustificata.

Ma l'agricoltura sta con l'economia corporativa, l'industria ed il commercio. Sta bene, ma proprio il Regime non ha voluto questo e perchè vogliamo andare contro queste direttive? Prima c'era il Ministero dell'agricoltura industria, e commercio ed il Governo ha creato due Dicasteri distinti che sarebbero quello delle Corporazioni e quello dell'Agricoltura e Foreste. Proprio noi non vogliamo accennare in questo regolamento all'agricoltura, mentre mi hanno insegnato che questa è la vita del Paese, la base radicale, e che buona parte del concetto autarchico viene dall'agricoltura, in funzione di produttrice ed anche di consumatrice dei prodotti dell'industria.

Ripeto quindi che questa Commissione, ottava, o come l'amico Sandicchi vuole classificare, è importantissimo includerla; e alla sua denominazione aggiungerei anche « delle Foreste » perchè appunto il Ministero si chiama « dell'Agricoltura e delle Foreste ».

Io ho creduto necessario, non solo ai fini di limitare il meno possibile il numero dei senatori partecipanti a queste Commissioni, di creare questa nuova Commissione, ma proprio per un concetto obiettivo. Ed aggiungo che queste Commissioni dovranno essere composte di non meno di trenta senatori.

Badate, signori, che questa legge e questo regolamento sono imponenti come risoluzione di problemi radicali. Infatti voi capirete bene che quando il nostro camerata Thaon di Revel assolverà la promessa, l'impegno assunto nella seduta del 14 dicembre in Consiglio dei Ministri, di provvedere a quei cinque miliardi di disavanzo, che potrebbero anche essere sette o otto in quel giorno in cui egli proporrà delle nuove imposizioni, saranno secondo la legge ed il regolamento i trenta senatori della Commissione di finanza gli unici i quali voteranno, volta per volta, tre, quattro o cinque o più miliardi di imposte. Pertanto si tratta di un regolamento dove tutto ciò che è possibile fare per aumentare la partecipazione della collaborazione del Senato io ritengo debba

essere studiato; ad ogni modo non deve essere studiata invece la maniera di eliminare il più possibile questa collaborazione di senatori.

È vero che c'è la complicazione di quella fastidiosissima indennità che premia la diligenza, mentre era molto più bello riportarsi alla sola indennità stabilita dalla legge nel suo massimo, senza quell'ulteriore premio alla così detta diligenza che può anche essere un premio alle lungaggini delle discussioni. Per queste ragioni quindi ripeto che è bene che il numero dei senatori componenti le Commissioni sia almeno di trenta: saremo così 240 con otto Commissioni. Anzi farei una vivissima preghiera a chi sarà chiamato a formare queste Commissioni oggi per allora, perchè quella di finanza che ha compiti così importanti, cui ho alluso con un senso di trepidanza, sia allargata un po' più perchè questa Commissione tratterà tutta la materia dei tributi.

Gli altri due emendamenti sono molto chiari. Questa legge ha un articolo 17. E badate bene che questa legge è una legge di tale imponenza da includere l'articolo 4. Si istituisce una carica che in qualche altro Paese si sarebbe chiamata cancellierato; ma qui si dice: il Duce. Quindi è tutto incardinato intorno al Duce, e questo non deve essere dimenticato perchè è la base fondamentale innovatrice e rivoluzionaria che annienta quasi tutto il passato.

L'articolo 17, dunque, dice che quei bilanci, che sarebbero di competenza dell'Assemblea, e anche tutte quelle altre cosette che ha creduto di aggiungere la Camera, per volere del Duce, possono passare in casi di urgenza, alle Commissioni col sistema dell'articolo 16.

Dunque se noi, come sapete, facevamo poche sedute quando avevamo quel filone di decreti-legge che passavano e prendevano due quinti di ciascuna seduta, adesso con il nuovo sistema le sedute saranno ancora meno numerose. Ma io rimango nell'orbita della legge, la seguo, la sento, e la illustro con ardore; però, come dico, bisogna rimanere nell'orbita della legge.

E allora vi dico: signori miei, ciascun senatore non può far parte di regola, di più Commissioni. Ci può essere qualche eccezione ma niente più. Nel regolamento è detto che ciascun senatore ha diritto di esporre le sue idee alle Commissioni di cui non fa parte, ma non ha diritto di voto: questo numero minimo di senatori facenti parte delle Commissioni, che nella pratica poi sarà aumentato, rimanga limitato, perchè se uno stesso senatore viene messo in più Commissioni o, anche soltanto in due o tre, ciò non mi sembra molto prudente.

Questo numero limitato e queste cautele servono molto. Voi dovete anche pensare che oltre alle Commissioni, anche se queste non sono le nove da me vagheggiate, ci sono altre Commissioni come quella dell'Alta Corte di Giustizia e altre. Complessivamente si potrebbe avere la sensazione che il Senato anche nella massima espres-

sione, che si prevede cioè di 500 Membri, potrebbe avere un equo assestamento ed un'equa distribuzione nel lavoro.

Io di queste Commissioni non dico nè bene nè male: sono ossequiente, le difendo così e le approvo così.

Avuto riguardo a quello che era il nostro modo di legiferare io credo che sia molto meglio questo piuttosto che quello dei decreti-legge.

Se il numero dei componenti le Commissioni verrà aumentato, potranno essere compresi in esse i competenti i quali potranno esaminare più a ragion veduta i disegni di legge e si avrà così veramente quello che l'articolo 2 della legge vuole, e cioè l'efficace collaborazione fra gli organi del Senato e quelli del Governo.

L'ultima mia proposta considera l'opportunità che i senatori che per ragioni di età, di malattia o per il fatto che ricoprono altre cariche non possono intervenire alle sedute delle Commissioni (e purtroppo ce ne sono moltissimi), possano dichiararlo al nostro Presidente in modo che in un elenco noto a tutti i colleghi sia bene precisato che certi nominativi che hanno rispettabilità di tradizioni, di studi, di cultura non sono stati volutamente trascurati, ma posti in un albo di assenti volontari. Questa disposizione può essere ancora un atto di rispetto ai nostri Colleghi che per le ragioni suddette non possono prendere parte ai nostri lavori.

Per tutte queste ragioni io mantengo quanto ho proposto e spero che i Colleghi (io non sono agricoltore di professione perchè non ho questo beneficio, ma sono agricoltore onorario perchè ho più volte parlato sul bilancio dell'agricoltura) non vogliano non accettare la mia proposta di ammettere anche una Commissione per l'agricoltura.

Riassumendo, la proposta che il nostro Presidente ha fatto distribuire a tutto il Senato credo possa essere accolta e prego il Senatore che presiede con tanto amore da più anni questo Consesso di voler assecondare il mio voto che cioè tutte le proposte di correzione al regolamento si mantengano sulla rotta da lui fissata nel preambolo: là ove la legge con gli articoli 12, 13, 14, ci ha imposto delle varianti, eseguiamole; là dove, all'articolo 11, volutamente le ha escluse, lasciamo ogni cosa inalterata. Io pregherei di assecondare questo desiderio che credo sia anche quello del Senato che desidera vivere nell'onore della sua tradizione; questo punto non previsto dalla legge non sia modificato; mi affido a Voi, illustre Presidente amatissimo, ed ai Colleghi tutti del Senato. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Felici delle parole cortesi che mi ha rivolto. È chiaro che la Commissione del Regolamento, che ha avuto l'onore di presiederla, sono e saranno ossequienti alle deliberazioni dell'Assemblea.

Mi riservo, quando verrà in discussione ciascuno degli articoli ai quali il senatore Felici ha fatto

riferimento, di rispondere eventualmente a talune delle sue osservazioni, ma fin da ora, prima di dare la parola agli altri senatori che l'hanno richiesta nella discussione generale, mi sia consentito di fare, in linea di semplice rettifica di fatto, una brevissima dichiarazione per quel che riguarda tre punti.

Primo punto — è una piccola questione ma che può avere in un certo senso la sua importanza. Se ho inteso bene, il senatore Felici ha ravvisato una specie di avocazione al Presidente di una iniziativa che finora pare che fosse stata lasciata a ciascuno dei nuovi nominati: quella cioè della designazione dei cosiddetti padrini del senatore nuovo nominato. Ora mi permetto di osservare al senatore Felici che l'articolo 106 del Regolamento finora vigente contiene la disposizione che è stata letteralmente riportata nel Regolamento nuovo e dice precisamente: « Quando un nuovo senatore . . . si presenta per la prestazione del giuramento, è introdotto nell'aula da due senatori a ciò delegati di volta in volta dal Presidente ». Si intende che, come è finora avvenuto e avverrà sempre, la designazione da parte del Presidente sarà fatta d'accordo col senatore nuovo nominato.

Vi è poi un'altra questione, ed è quella che riguarda la eventualità che provvedimenti di legge di grandissima importanza e soprattutto, come il senatore Felici ha accennato, di notevole portata finanziaria, possano essere discussi e deliberati esclusivamente dai trenta senatori componenti la Commissione di finanza.

Il senatore Felici non ha creduto di ricordare che il secondo comma dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dice: « Sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma, i disegni di legge per i quali il Governo chiede tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo ».

Dunque è chiaro che, probabilmente per iniziativa dello stesso Governo, in ogni caso per iniziativa delle Commissioni o della Assemblea generale, la discussione delle leggi più importanti, oltre quelle indicate nel 1° comma dell'articolo 15 (e con ciò si intendono i bilanci), potranno essere portate avanti all'Assemblea plenaria.

Infine mi preme di chiarire quello che da parte del senatore Felici, forse oltre la sua volontà, ha avuto l'aria di essere un pochino un processo alle intenzioni della Commissione per il Regolamento, cioè nientemeno che un tentato delitto, se così posso dire, di lesa agricoltura! Dunque la Commissione per il Regolamento avrebbe considerato, senza la dovuta attenzione e riguardo, gli interessi fondamentali della vita economica, sociale e morale dell'Italia che si concretano nell'agricoltura nazionale.

Mi preme dire che il mio chiarimento non investe affatto il merito della proposta di emendamento del senatore Felici; si tratta solo di chiarire una

intenzione. La Commissione, nel concetto certamente discutibile che essa ha seguito di fare un raggruppamento organico delle materie in modo da permettere da parte delle Commissioni legislative un esame veramente serio, consapevole e totale dei problemi ad esse di volta in volta affidati, non ha creduto di riprodurre, nella proposta di formazione di una Commissione unica per i problemi di economia generale, cioè di economia corporativa, quella che è la divisione delle materie nella costituzione dei ministeri, cioè appunto la distinzione tra l'agricoltura e, diciamo così, le corporazioni. La ragione che può essere eventualmente errata, ma insomma ritenuta per vera dalla Commissione, è stata la seguente: la formazione del Ministero dell'agricoltura ha avuto una finalità prevalentemente tecnica, morale, propulsiva, diciamo anche propagandistica, essenzialmente politica, ma, in sostanza, la sede per l'esame di tutti i problemi dell'economia nazionale, che hanno evidentemente una strettissima relazione tra loro, non è quella, tanto è vero che fino alla costituzione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura si è detto — e certo moltissimi camerati lo ricordano — che il Ministero dell'agricoltura era una cosa un po' campata in aria e non aveva gli organi per poter dare esecuzione alle sue direttive. Anche adesso la sua attività è limitata ad un settore in un certo senso essenzialmente tecnico e propulsore in linea morale, sociale e politica per un altro. Il vero esame dei problemi dell'economia generale avviene in altra sede.

La Commissione ha creduto più rispondente agli interessi dell'agricoltura che tutti i problemi dell'economia nazionale fossero esaminati col concorso degli elementi che possono ritenersi gli esponenti dell'agricoltura. Veniamo al caso pratico: la Commissione dell'agricoltura, a sé stante, avrebbe senza dubbio una funzione rappresentativa, se posso dire, suggestiva, molto chiara, molto distinta e solenne, ma potrebbe avvenire che gravi questioni, che direttamente o indirettamente interessano l'agricoltura stessa, fossero discusse e deliberate in una sede in cui presumibilmente i rappresentanti dell'agricoltura non siano presenti e partecipi; quando invece vi sia una sede unica di discussione dei problemi generali dell'economia, è chiaro che la visione organica e armonica di tutta la materia potrà evitare nella maniera più sicura che si determini una qualunque collisione od una qualunque preponderanza d'interessi.

Tanto per fare un esempio, può essere che qualche provvedimento, supponiamo, che riguardi l'industria, interessi anche l'agricoltura. E perchè gli esponenti dell'agricoltura non possono essere sentiti?

Questo concetto può essere errato, ma ho tenuto a far presente al senatore Felici e all'Assemblea — e comunque basta enunciarlo — che la Commissione del Regolamento non è stata nè ignara, nè obliosa degli importantissimi e fondamentali interessi dell'agricoltura. (*Applausi*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Onorevoli Colleghi, mi duole che, certamente per mia colpa, il mio discorso di ieri l'altro non sia stato compreso nè interpretato esattamente dal collega Felici. Quando ho parlato sul disegno di legge sulla Camera, ho rilevato che esso rappresentava l'arco di volta della riforma degli ordinamenti instaurati dal Regime fascista, ordinamenti che sono nettamente rivoluzionari. Ho pure rilevato che, anche in questo argomento, noi abbiamo risolto quella che è una apparente antitesi tra tradizione e rivoluzione.

Per gli stessi motivi per i quali noi diciamo che vogliamo essere « noi » e riaffermiamo profondamente la tradizione romana, e non troviamo in ciò nessuna antitesi, noi diciamo che gli ordinamenti costituzionali fascisti sono nettamente originali, autonomi e rivoluzionari; ma non perciò rinneghiamo che questo ci riporti, anche storicamente, a taluni ordinamenti che ci hanno guidato e che in parte ci guidano ancora. Che in parte ci guidano ancora è precisamente in rilievo dal fatto che gli ordinamenti del Senato del Regno sono ancora oggi quelli dello Statuto del 1848, il che significa che negli ordinamenti ora vigenti si è insinuato questo il cuneo delle riforme costituzionali fasciste, che hanno cambiato la faccia e il sistema dell'ordinamento costituzionale italiano. Il fatto che in questo ordinamento rimanga qualche vecchia pietra non ne toglie il carattere rivoluzionario. Con ciò non rinneghiamo la nostra storia, per la stessa ragione per la quale ci sentiamo ancora pieni di « romanità », pur vivendo nel 1938. Questo ho dovuto chiarire, costretto, benchè non ami i preamboli. E vengo senz'altro al regolamento.

Il regolamento si impernia su alcuni principi fondamentali che sono i seguenti. Primo: poteri estesissimi del Presidente, il quale diventa il fulcro del funzionamento del Senato. Adottando questa linea logica, trovo che non è il caso di preoccuparsi se l'ufficio della Presidenza sia anche nominato interamente dal Presidente. È anzi logico — e rientra nei principi direttivi del nuovo diritto — che il Presidente abbia anche larghissimi poteri per nominarsi i suoi collaboratori immediati.

L'altro caposaldo fondamentale è quello di avere preso occasione dalla costituzione delle Commissioni legislative per fare di esse l'altro perno del funzionamento del Senato. Rigorosamente questo però non era necessario, perchè quando si fosse affidato alle Commissioni legislative unicamente la funzione che è demandata espressamente dal disegno di legge che abbiamo approvato ieri l'altro, saremmo in perfetta armonia con la legge; senonchè è evidente che sarebbe impossibile ed inopportuno moltiplicare le Commissioni, che sarebbero divenute dei duplicati, per le funzioni che, a norma della legge sulla Camera, non rientrano nella competenza delle Commissioni legislative.

Col regolamento si sono abbinate le due funzioni ed infatti le Commissioni sono in parte legislative, ma in parte sono anche non legislative, ossia hanno altre funzioni. In quanto la Commissione deve deliberare sul disegno di legge che rientra nella sua competenza è Commissione legislativa, ma, in quanto prepara una relazione su un disegno di legge di competenza dell'Assemblea plenaria, non è legislativa. Finalmente c'è da aggiungere che la Commissione di finanza ha anche una terza funzione, in quanto esercita la funzione propria dell'attuale Commissione di contabilità. E per queste ragioni che, nell'esaminare l'articolo 3 del regolamento, io vorrei proporre che come per la Commissione di finanza, così per le Commissioni nel numero successivo non si parli di Commissioni legislative, ma solamente di Commissione, dato che queste Commissioni sono anche legislative, ma non solamente legislative.

Un problema che merita attenzione è precisamente questo: se si debba inquadrare tutto il Senato nelle Commissioni o no. Indubbiamente il sistema di inquadrare il Senato nelle Commissioni avrebbe una apparente logica, poichè si distribuirebbero tutti i senatori nelle Commissioni.

Ma bisogna tener conto che le Commissioni sono essenzialmente legislative, e se le Commissioni debbono essere legislative e fare realmente opera di collaborazione, non possono essere eccessivamente numerose. Se voi calcolate, mettiamo secondo le indicazioni del collega Felici, che di solito si ritiene bene informato, il numero di 500 senatori, dovremo arrivare a Commissioni di circa 70 membri e avremmo sette Senati nel Senato. Non credo che un'opera legislativa efficace possa essere compiuta con questo sistema. Quindi, se quella apparente logica dell'inquadramento totalitario può, a primo aspetto, sembrare più chiara, è evidente che, se vogliamo che il lavoro delle Commissioni sia veramente legislativo, e funzioni come tale, queste Commissioni non devono essere estremamente numerose. Vorrei aggiungere, non devono essere formate di specialisti. Gli specialisti sono fatalmente portati a vedere il loro problema come il problema per eccellenza. Bisogna poi tenere conto di questo, ed è una raccomandazione da fare alla futura Presidenza, che in ogni Commissione ci devono essere dei giuristi, e bisogna trovarli tra noialtri, se si vuol fare una Commissione legislativa. Se vogliamo dare alla legislazione fascista anche tutto il decoro formale della tecnica legislativa, occorre in ogni Commissione la cooperazione costante, continua anche dei giuristi. Nella Commissione dell'esercito, per esempio, ci saranno i nostri valorosi generali, ammiragli, aviatori, ma ci devono essere anche i giuristi che vedano il problema politico e tecnico-legislativo ed assistano la Commissione per la tecnica legislativa, che non deve essere mai dimenticata, soprattutto in questo settore in cui la tecnica legislativa lascia più a desiderare.

Quanto al numero dei componenti le Commissioni io credo che non si possa *a priori* fare delle previsioni. Prima di tutto perchè gli aggruppamenti in Commissioni sono sempre approssimativi, in secondo luogo perchè, malgrado tutte le previsioni più precise di equilibrio quantitativo che si possono fare circa le materie riservate alle singole Commissioni, non si potrà mai arrivare ad equilibrare esattamente il lavoro di ciascuna Commissione.

Prendete per esempio la Commissione di finanza: è composta di 30 membri e la trovate poco numerosa. Guardate la Commissione successiva che è quella degli Interni e della Giustizia, la quale deve avere la competenza sugli affari propri della Presidenza del Consiglio, del Ministro dell'Interno, del Partito Nazionale Fascista, delle Corporazioni per l'organizzazione corporativa, all'infuori cioè, da problemi dell'economia corporativa; aggiungete a questo la Giustizia e voi vedrete che la Commissione è abbastanza oberata, e non so se realmente, come composizione numerica, possa essere da meno di quella delle finanze.

Vorrei anche pregare di tener presente a suo tempo la raccomandazione di adottare un sistema meccanico per il lavoro da attribuire alle singole Commissioni. Alla Commissione degli Interni e della Giustizia, per esempio, si dica che vanno tutti i provvedimenti che sono proposti dalla Presidenza, dal Ministero degli interni, dal Ministro Segretario del Partito e dal Ministro della Giustizia, perchè altrimenti può capitare, se vogliamo considerare oggettivamente la materia propria della Commissione, di dover fare una alchimia di competenze, che può riuscire nociva e confusa. Cito il caso dell'economia corporativa che può comprendere tutto, perchè nell'economia corporativa rientrano, ad esempio, anche le comunicazioni. Se voi prendete per esempio i problemi che riguardano questioni doganali, questi potrebbero andare a due Commissioni, cioè a quella degli Esteri e a quella delle Finanze; poichè le particolari contingenze dell'amministrazione italiana hanno portato a degli aggruppamenti autonomi di amministrazioni che è difficile inquadrare.

Per quanto riguarda il problema della convalida dei Senatori, dato che la legge sulla istituzione della nuova Camera non ha disciplinato questa materia, io ritengo che tutto ciò che è all'infuori dalle norme particolari previste in quella legge debba essere evidentemente regolato secondo le leggi precedenti. Quindi mi domando: possiamo noi in sede di regolamento togliere al Senato in adunanza plenaria la funzione di convalidare i Senatori? Confesso che, come giurista, avrei qualche scrupolo. Per altro non posso negare che, dal punto di vista dell'opportunità, il sistema proposto presenta dei notevoli vantaggi.

Finalmente, vorrete consentire, onorevole Presidente; che accenni ad un problema minimo che però ha la sua importanza, dal punto di vista

tecnico e redazionale, e sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Senato perchè credo che può essere risolto una volta tanto senza che se ne parli per ogni articolo.

Il nuovo regolamento adopera sempre nei suoi articoli il tempo presente: senonchè, quando si arriva all'articolo 40, muta rotta e adotta il futuro. Così si fa negli articoli 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52 e 56.

Vorrei pregare che anche in questi articoli, come è più corretto, si adoperasse il tempo presente.

**PRESIDENTE.** È giustissima la vostra osservazione e in sede di coordinazione sarà provveduto.

**GIANNINI.** Vorrei far presente altre due questioni redazionali.

Nell'articolo 3 si dice che il Presidente procede alla nomina delle altre Commissioni previste dalle leggi speciali. Vi sono poi altre Commissioni che non sono previste dalle leggi speciali e le Deputazioni, le quali credo che rimarranno in vita anche per l'avvenire e che ora sono regolate piuttosto ampiamente dagli articoli 99 e 100 del regolamento vigente, mentre nel regolamento non se ne fa più cenno. Io credo che anche queste nomine debbano essere deferite al Presidente.

Richiamo infine l'attenzione del Senato sull'ultimo comma dell'articolo 3 che, correttamente, per la logica del sistema, andrebbe isolato, per divenire un articolo autonomo, in quanto concerne materia che è regolata non solo in questo articolo, ma anche nei due precedenti.

Con queste, credo, innocenti proposte redazionali avrei finito e concludo affermando che credo che il nuovo regolamento, più agile, più snello, meriti la nostra approvazione con tutta tranquillità.

Vorrei però pregare i colleghi di tener presente che questo regolamento è completamente nuovo perchè, data la profonda riforma adottata, non poteva più seguitarsi a rappezzare il vecchio regolamento che risente della stratificazione storica dall'epoca in cui gli articoli furono redatti. D'altra parte, ed è un punto fondamentale che occorre considerare in tutti i problemi di carattere costituzionale, più che la lettera della disposizione conta il funzionamento di essa. È la prassi, è la buona volontà del Senato, è, soprattutto, la buona volontà del Presidente, che conta, perchè, col nuovo regolamento, il Presidente assomma in sé tali e tanti poteri, in armonia cogli ordinamenti generali del Paese, da essere veramente la guida ed il moderatore sereno dei lavori del Senato. Quindi ad un grandissimo onore corrisponde un grandissimo onere. Noi siamo sicuri che il Presidente del Senato italiano saprà rettificare con una buona prassi anche le eventuali piccole deficienze, che oggi possono più o meno preoccupare, del Regolamento che stiamo esaminando. (*Vivi applausi*).

**VICINI MARCO ARTURO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne avete facoltà.

**VICINI MARCO ARTURO.** Onorevoli colleghi, sarò brevissimo, non solo perchè l'ora è tarda, ma anche perchè le mie condizioni di salute di questi ultimi tempi non mi hanno permesso di prepararmi in alcun modo. Onde mi limiterò ad esporvi alcuni concetti che riguardano esclusivamente l'articolo 2 del nuovo Regolamento, cioè la questione, cui il camerata Giannini ha già accennato, riguardante la nomina e la convalida dei Senatori.

Il Regolamento precedente portava, circa la convalida dei senatori, delle disposizioni le quali si potevano ritenere una violazione ed una contraddizione delle norme contenute nello Statuto del Regno. Lo Statuto infatti dice che il Re nomina i senatori; col vecchio Regolamento invece, essi erano virtualmente nominati dal Senato, perchè il decreto di nomina non aveva nessun valore e non permetteva neppure a chi aveva in tasca tale decreto col nome Augusto di Sua Maestà, di entrare, non dico nell'aula del Senato, ma neppure nelle sale del Palazzo; e ciò perchè la nomina aveva valore solo con la convalida; la quale veniva compiuta dal Senato con una forma che permetteva le sorprese maggiori, con la votazione a scrutinio segreto, nella quale molte volte avveniva anche quello che i senatori stessi non volevano. Infatti succedeva talvolta — e ve ne sono stati degli esempi clamorosi — che un gruppo di senatori votava contro, per ragioni politiche o per ragioni personali, senza avere neppure l'idea o la speranza di bocciare la nomina e poi infine la nomina veniva a trovarsi bocciata senza sapersene il motivo. Tanto che la relazione osserva molto giustamente che, con il Regolamento precedente, i senatori che fossero stati proposti dalla Commissione per la non convalida o vi fosse solo la maggioranza per la convalida, si trovavano in condizioni molto migliori di quelli per cui era proposta all'unanimità la convalida, perchè questi ultimi si trovavano esposti alla votazione a scrutinio segreto senza che fossero state valutate dal Senato le ragioni per cui la convalida fosse concessa o negata.

Il nuovo Regolamento modifica e migliora grandemente questo stato di cose, prima di tutto togliendo la votazione a scrutinio segreto, che è sempre la più pericolosa e la meno fascista, senza dubbio, per la irresponsabilità del voto. Ma il nuovo regolamento non toglie quello che è per me l'errore sostanziale, di far ritenere la nomina del senatore dipendente dalla convalida anzichè dal decreto del Sovrano. Vi è nell'articolo 2 l'ultimo capoverso, per esempio, il quale dice — e migliora ciò nonostante il Regolamento attuale: «l'anzianità dei senatori è determinata dalla data del giuramento: in caso di parità, dalla data del decreto di nomina ed eventualmente dall'età». Io dico che questa disposi-

zione migliore il Regolamento attuale poichè questo faceva decorrere l'anzianità dalla convalida anzichè dal giuramento. È più equo e più giusto che decorra dal giuramento, che è per lo meno l'atto col quale il senatore entra in carica ufficialmente. Ma io dico che la convalida — e me ne appello ad un giurista come il relatore della nostra Commissione — dà valore all'atto che viene convalidato dalla data stessa dell'atto: ha quindi effetto retroattivo. Perchè dobbiamo far partire l'anzianità del senatore dalla data di convalida o dalla data del giuramento, anzichè farla partire regolarmente dal decreto Sovrano che lo ha nominato? È una piccola cosa che ha però un grande valore morale, perchè viene a dare valore al decreto Sovrano, quando esso è convalidato dall'Assemblea.

Propongo pertanto che all'ultimo comma dell'articolo 3 siano soppresse le parole: «dalla data del giuramento: o in caso di parità», in modo che il comma rimanga così: «L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina ed eventualmente dall'età».

L'articolo 2 della proposta di Regolamento, abolendo la votazione segreta, rimette completamente alla Commissione di verifica la convalida del senatore. E dice che quando la Commissione ha constatato che il senatore nuovo nominato ha i titoli necessari per la nomina, ne riferisce al Presidente, il quale comunica all'assemblea che il senatore è convalidato.

Io ritengo, ed in questo mi associo a quanto già ha affermato il camerata Giannini, che si potrebbe (non faccio una proposta formale, ma sottopongo semplicemente la mia idea al Presidente ed alla Commissione che sarà poi formata) trovare una disposizione transattiva e cioè, quando la Commissione convalida all'unanimità e riconosce che non vi è ragione di contestazione, che possa invalidare la nomina del senatore, allora va benissimo che comunichi detta convalida al Presidente, che, a sua volta, la comunica al Senato. Non diversamente avveniva alla Camera, ove, quando la Commissione di verifica dichiarava non contestabile una elezione, il Presidente si limitava a dare atto dell'avvenuta convalida. Se invece nella Commissione vi è una minoranza che ritiene non convalidabile la nomina, sarebbe allora il caso di portare la cosa in Assemblea, la quale, non con l'irresponsabilità del voto segreto, ma con aperta responsabilità del voto e della discussione pubblica, convalidasse o meno il neo eletto.

Forcemente poi devo osservare che non trovo opportuno e non afferente allo spirito fascista, il quarto comma del suddetto articolo, nel quale si dice che ove entro sei mesi dall'invio al Presidente del Senato del decreto di nomina del senatore, la Commissione non abbia dato notizia, o non abbia preso deliberazione in merito, la nomina stessa s'intenderà non convalidata. Questa forma, ripeto, di non convalidazione col silenzio

e con la mancanza di qualsiasi deliberazione, senza che si sappia per quali ragioni è stata proposta la non convalidazione, mi sembra assolutamente non rispondente ai principi di franchezza fascista e soprattutto non rispettosa verso il decreto che porta la firma Augusta di Sua Maestà e la responsabilità del Capo del Governo che l'ha proposto.

Che un decreto di nomina venga annullato senza che se ne sappiano le ragioni, semplicemente perchè sono passati sei mesi senza che la Commissione abbia deciso, mi sembra inammissibile; domando perciò formalmente la soppressione di questo comma, che potrebbe invece essere così formulato: «Ove la Commissione ritenga di non dover convalidare la nomina, riferisce al Presidente, e il Senato decide con votazione per alzata di mano».

Io, onorevole Presidente, credevo di parlare sull'articolo 2; ma poichè mi avete dato la parola sulla discussione generale, aggiungerò due parole semplicemente per dire che mi associo in massima parte a quello che ha detto il camerata Felici ed anche in parte a quanto ha detto il camerata Giannini, relativamente alle Commissioni.

Il nuovo Regolamento sopprime molto opportunamente quella votazione a scrutinio segreto, che, diciamo tra di noi, costituiva uno dei massimi nostri lavori, occupando la maggior parte del nostro tempo. Soppressa la votazione a scrutinio segreto, perchè non si deve lasciare al Senato la facoltà di approvare le proposte che le Commissioni legislative gli sottopongono? Non mi oppongo alle Commissioni, ma mi pare che quella che è una necessità per la Camera Corporativa, dove vi sono individui che per le loro cariche hanno moltissime altre occupazioni, non sia consono al carattere di questa Assemblea, la quale può facilmente e senza disturbo, esaminare ed approvare (e il più delle volte ciò avverrà senza discussione) in seduta plenaria le leggi che le vengono sottoposte. Perchè pertanto al Senato, che non ha le ragioni particolari della Camera, non si lascia l'approvazione di tutte le leggi, come avviene ora, su proposta delle Commissioni?

PRESIDENTE. È la legge che il Senato ha votato.

VICINI MARCO ARTURO. Ho detto, onorevole Presidente, che non faccio nessuna proposta. Ho detto semplicemente il mio parere, come, mi pare lo abbiano espresso i camerati Giannini e Felici. Io ripeto che riconosco l'opportunità delle Commissioni, associandomi a ciò che hanno detto il senatore Giannini e il senatore Felici, circa il pericolo di una eccessiva specializzazione; ma ritengo che queste Commissioni potrebbero fare, con molta maggiore profondità ed efficacia, quello che fa adesso l'Ufficio centrale per ciascun progetto, lasciando poi al Senato per lo meno la formalità, che però può diventare sostanziale quando la legge lo esiga, di votare le rispettive leggi.

Del resto ritengo che questo Regolamento porti molto innanzi sulla via dell'adeguazione ai principi del nostro Regime, che porta il nome del Fascismo e quello di Benito Mussolini.

ROMANO SANTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ROMANO SANTI, *relatore*. Ometterò qualsiasi osservazione di ordine generale, e mi limiterò a rispondere brevemente, molto brevemente, stante l'ora tarda, alle osservazioni e alle proposte concrete che sono state fatte da varie parti. E anzitutto, in riguardo all'articolo 1 del Regolamento.

L'articolo 1 è quello per cui l'ufficio di Presidenza del Senato è per intero nominato dal Presidente dell'Assemblea compresi i questori e i segretari.

Il camerata Felici ha voluto trarre argomento, contro tale disposizione, dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge sulla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il quale dice che al Senato si applicano le disposizioni di tale legge contenute negli articoli 12, 13 e 14, per ricavarne la conclusione che viceversa l'articolo 11, che riserva al Presidente della Camera la nomina a tutti gli uffici tranne che a quelli di Vice-Presidenti, non si applichi al Senato. L'osservazione in sé e per sé è giustissima ed esattissima, ma, viceversa, non mi pare sia egualmente esatta la conclusione del camerata Felici. Perché quando l'articolo 1 del Regolamento deferisce al nostro Presidente la nomina dell'intero ufficio di Presidenza, questori e segretari compresi, questa nomina, giuridicamente, è sempre una nomina che si deve attribuire al Senato, perchè il Presidente non è che un organo del Senato e la volontà da lui espressa si deve considerare come volontà del Senato. E questo è anche nello spirito della legge stessa: come la legge stabilisce che ciò che decidono le Commissioni in materia legislativa, è volontà dell'intero corpo, così gli atti del Presidente si debbono considerare essere atti del Senato.

Ad ogni modo l'articolo 1 del Regolamento non va certamente contro la legge; caso mai va oltre la legge, nel senso che contempla una materia che il Senato nel suo Regolamento può liberamente disciplinare, sia in un senso sia nell'altro. Come fino adesso l'ha disciplinata deferendo certe nomine all'Assemblea, così queste nomine possono avere luogo per mezzo del Presidente, se ciò è consigliato da ragioni di opportunità. E queste ragioni mi pare ci siano, perchè è precisamente nello spirito dell'intero Regolamento, non solo di semplificare tutte le norme procedurali, ma anche di accentrare nell'ufficio del Presidente una maggiore somma di poteri. Quindi anche per queste ragioni, che sono di sostanziale convenienza, a prescindere da quelle giuridiche alle quali ho accennato, mi sembra che l'articolo 1 del Regolamento possa essere senz'altro approvato.

Vengo poi alle osservazioni che sia il senatore Felici come il senatore Vicini hanno fatto a proposito della convalida dei Senatori. In ordine a questo procedimento della convalida, non è il caso di mettere in evidenza ragioni di opportunità pratica che sono presenti nell'animo di tutti. Anzitutto, bisogna partire da questa osservazione: che il Senato, quando convalida un Senatore, non pronunzia nessun giudizio di merito, ma pronunzia soltanto un giudizio sulla legittimità della nomina. Questo giudizio di mera legittimità può essere benissimo pronunziato da una Commissione di esperti e di tecnici, la quale dà maggiore affidamento di quello che darebbe il giudizio stesso, se fatto dall'intera Assemblea, specialmente, com'è avvenuto finora, nel segreto dell'urna. Anche questo, permettetemi di osservare che risponde allo spirito della legge, perchè se le Commissioni legislative possono anche esprimere una volontà da considerarsi come volontà del Senato, per quanto riguarda la formazione della legge, non vedo quale siano le ragioni per cui, anche per la convalida dei Senatori, i poteri, che un tempo erano dell'Assemblea, del resto solo in parte, non possano essere ora deferiti ad una Commissione.

La proposta della Commissione mi sembra che sia da approvarsi anche per quanto riguarda l'argomento che ha dato luogo a qualche osservazione da parte del collega Vicini, cioè in quanto stabilisce che, quando per sei mesi la Commissione stessa non si sarà pronunziata, la nomina si intenderà non convalidata.

VICINI. Ma bisogna avere il coraggio di dire che la nomina non è approvata.

PRESIDENTE. Senatore Vicini, Vi prego di non interrompere!

SANTI ROMANO, *relatore*. Non mi sembra che questo sia irrispettoso per l'autorità che procede alla nomina; mi sembra anzi che sia precisamente più rispettoso adottare questo sistema. Dirò anzi che una delle ragioni che hanno indotto la Commissione a introdurre nel Regolamento tale disposizione, è stata appunto questa: il maggiore riguardo, il maggiore ossequio che deve aversi all'autorità da cui procede la nomina.

Riguardo al modo di stabilire l'anzianità dei Senatori, prendo atto delle osservazioni del collega Vicini, che preferisce il sistema adottato dalla Commissione del Regolamento, per cui l'anzianità daterebbe dalla data del giuramento, anzichè dalla data della convalida. Però il collega Vicini avrebbe preferito che questa anzianità fosse commisurata dalla data del decreto di nomina. Questa sarebbe una innovazione al sistema già adottato dal Senato, per cui il decreto di nomina vien considerato come un atto, il quale si perfeziona, almeno nella sua efficacia, con la convalida del Senato e l'accettazione da parte del Senatore, che si ha quando egli assume l'ufficio. E tale assunzione si ha precisamente nel momento in cui egli presta giuramento.

Voci. È giusto!

SANTI ROMANO, *relatore*. Mi sembra quindi che questo ritocco al Regolamento sia da accettarsi.

In riguardo poi alle Commissioni, i ritocchi proposti dal camerata Giannini, a proposito delle Commissioni speciali e delle Deputazioni, nonchè alla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 3, mi sembra che siano perfettamente accettabili.

In quanto alle altre osservazioni che riguardano la Commissione, anzitutto faccio osservare al camerata Giannini che la denominazione « Commissioni legislative » non è stata adoperata dal Regolamento, ma viene adoperata dalla stessa legge. L'articolo 13 le chiama precisamente Commissioni legislative e quindi non possiamo noi modificarne il nome.

Per quanto si riferisce al numero delle Commissioni, mi permetto di fare semplicemente una osservazione: se ciascun Senatore fossè stato interpellato per proporre un\*elenco delle Commissioni da stabilire nel Regolamento e la materia di cui ciascuna di queste Commissioni avrebbe dovuto occuparsi, molto probabilmente si avrebbero avute tante proposte diverse quanti i Senatori interpellati.

Si tratta di una materia assolutamente opinabile.

È stato però in modo concreto proposto di introdurre un'altra Commissione che avrebbe per oggetto l'agricoltura e le foreste.

In ordine a ciò si è pronunciato il Presidente dell'Assemblea ed io non ho nulla da aggiungere.

Sul numero poi dei componenti le Commissioni, non credo che ci sia difficoltà ad aumentare il numero minimo dei Senatori che debbono comporre ogni Commissione da venti a trenta.

Non credo che ci sia neppure difficoltà ad aggiungere il comma proposto dal senatore Felici, per cui i Senatori, prima della composizione delle Commissioni, potranno dichiarare al Presidente di non poter fare parte di esse per ragioni di altri uffici, di età, di malattie, ecc.

Infine circa la composizione delle Commissioni, vorrei osservare che mi sembrano eccessive le preoccupazioni che sono state più volte manifestate in questa Assemblea, che cioè vi possano essere dei Senatori minorati, che debbano restare esclusi dalle Commissioni, quando non ci siano delle giuste e fondate ragioni. E a queste brevissime osservazioni non ritengo di dovere aggiungere altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare; dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli del Regolamento.

Prego l'onorevole segretario Bonardi di dar lettura dell'articolo primo.

BONARDI, *segretario*:

#### CAPO I.

##### *Costituzione del Senato*

Art. 1. L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e di quattro Vice Presidenti

nominati dal Re Imperatore, di due Questori e di sei Segretari nominati dal Presidente del Senato nella prima adunanza successiva alla seduta Reale.

Costituito l'Ufficio di Presidenza, il Presidente ne dà comunicazione al Re Imperatore, al Duce del Fascismo Capo del Governo ed al Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.

PRESIDENTE. All'articolo 1° abbiamo una proposta di emendamento del senatore Felici, il quale vorrebbe che i due Questori e i Segretari fossero nominati dall'Assemblea.

Desidero a questo punto fare una dichiarazione: io sono contrario personalmente alla proposta del senatore Felici. Naturalmente con questo non voglio in nessuna maniera influire su quella che sarà la deliberazione dell'Assemblea. Questa è una materia della massima opinabilità.

Però osservo che la proposta del senatore Felici non mi sembra accettabile perchè, mentre egli è d'accordo che al Presidente del Senato rimanga affidato un complesso di facoltà di straordinaria importanza, non esclusa, per esempio, quella della nomina della Commissione di finanza che è anche Commissione legislativa e che ha una quantità straordinaria di mansioni gravi e delicatissime, viceversa contesta che il Presidente abbia il diritto di scegliersi i suoi immediati collaboratori; e questo per mantenere un principio che, a mio avviso, come è stato già osservato dall'onorevole relatore, contrasta con lo spirito della legge e, aggiungo, anche con lo spirito del Regime. Ora l'uno e l'altro quando si accolgono bisogna accoglierli in pieno.

In sostanza, la nomina elettiva dei senatori questori e dei senatori segretari sarebbe l'ultimo rifugio del regime suffragistico in Italia; oltre tutto, mi consenta, onorevole senatore Felici, ciò è un po' comico: mi pare che non valga la pena di fare una manifestazione di questo genere per questo argomento ed in questa sede.

Ma c'è una difficoltà: non bisogna dimenticare che stiamo discutendo questo Regolamento come strumento di applicazione della legge che abbiamo già votato; ora la legge in un articolo che, voglia o non voglia il senatore Felici, sebbene non sia fra quelli espressamente ricordati nell'articolo 14 anche per l'ottima ragione che è l'articolo 15, dice all'ultimo comma: « le votazioni hanno luogo sempre in modo palese ». Io domando al senatore Felici: i senatori questori ed i senatori segretari verranno essi nominati per alzata e seduta? È chiaro che l'unica soluzione logica e coerente allo spirito della legge e, mi permetto di aggiungere, all'indirizzo generale della nostra legislazione, deve essere adottata anche per i senatori questori e segretari, la nomina cioè da parte di colui che sarà il Presidente del Senato. (*Approvazioni*).

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

FELICI. Il collega Romano ha ammesso che si va oltre la legge.

SANTI ROMANO, *relatore*. Non oltre la legge; si tratta di una materia lasciata libera al Regolamento.

FELICI. No, perchè la legge all'articolo 14 dice che sono applicabili al Senato gli articoli 12, 13, 14.

Quanto al modo di votazione, credo che non sia mai successo che si capovolga il concetto di qualsiasi assemblea che dove c'è una nomina ci debba essere la votazione per schede.

Ad ogni modo siccome il Presidente tiene tanto a ciò, io rinuncio alla mia proposta.

PRESIDENTE. Non ci tengo affatto.

FELICI. Qui si tratta non dell'ultimo residuo dell'elezionismo, ma di una piccola facoltà concessa dalla legge.

PRESIDENTE. Questo, onorevole Felici, dal punto di vista della difesa delle prerogative essenziali del Senato, che hanno sempre avuto in me, come era mio dovere, un attento e rigoroso tutore, non ha nessuna importanza. (*Applausi*).

Domando al senatore Felici se insiste sulla sua proposta di emendamento all'articolo 1.

FELICI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora se nessun altro chiede di parlare metto in votazione l'articolo 1º. Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, *segretario*:

Art. 2. Nella prima adunanza successiva alla seduta Reale, il Presidente annunzia la nomina di nove componenti della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori e designa anche il Presidente e il Segretario della Commissione stessa.

Il Presidente del Senato invia copia dei decreti Reali di nomina a Senatore alla detta Commissione, la quale provvede nel più breve termine possibile a verificare la validità delle nomine, richiedendo, ove lo ritenga necessario, ai nominati ed alle autorità competenti i documenti dai quali risulti provata l'appartenenza di ogni singolo nominato ad una o più delle categorie indicate nell'articolo 33 dello Statuto del Regno, per le quali la nomina è avvenuta.

Constatata la validità della nomina, il Presidente della Commissione ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente del Senato, il quale, al principio della successiva riunione dell'Assemblea plenaria, comunica a questa i nomi dei Senatori convalidati ed ammessi a prestar giuramento.

Ove, entro sei mesi dall'invio al Presidente del Senato di un decreto di nomina a Senatore, la Commissione per la verifica non abbia dato notizia al Presidente del Senato delle sue deliberazioni in merito, la nomina stessa si intende non convalidata. Di ciò il Presidente del Senato darà senza indugio comunicazione al Duce del Fascismo Capo del Governo.

Il Senatore convalidato presta il giuramento prescritto dall'articolo 49 dello Statuto del Regno, con l'assistenza di due Senatori a ciò delegati di volta in volta dal Presidente, ed è quindi ammesso al

godimento delle prerogative annesse all'esercizio delle funzioni senatorie ed iscritto nell'elenco dei Senatori.

L'anzianità dei Senatori è determinata dalla data del giuramento: in caso di parità, dalla data del decreto di nomina ed eventualmente dall'età.

PRESIDENTE. Su questo articolo ci sono due proposte di emendamento. Una prima era stata presentata dal senatore Felici.

FELICI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Vi è allora una seconda proposta del senatore Marco Arturo Vicini al comma 4º che suona così: « Ove la Commissione ritenga di non poter convalidare la nomina, ne riferisce al Presidente ed il Senato decide con votazione per alzata di mano ».

Poichè il Regolamento finora vigente — e del resto sarà la stessa cosa col Regolamento che sarà approvato — dà al Presidente dell'Assemblea anche l'ufficio di Presidente della Commissione del Regolamento, mi sia consentito di entrare anche nel merito della proposta del senatore Marco Arturo Vicini. Mi permetto di esprimere la mia opinione, in quanto è suffragata da un'esperienza decennale che non è solo di Presidente, ma anche di osservatore diretto ed attento dei fatti che si sono svolti negli anni anteriori al 1929 in questa Aula, dovuti si intende a contingenze politiche sulle quali adesso è perfettamente inutile intrattenersi. Comunque non vi è dubbio, e lo stesso senatore Vicini lo ha ammesso, che il sistema oggi vigente presentava grandi inconvenienti.

Io credo, e già un maestro del diritto costituzionale, il senatore Santi Romano, ne ha fatto cenno, che si debba ritenere che il Decreto Sovrano di nomina abbia un valore virtualmente definitivo e che al Senato e, per esso, eventualmente alla sua Commissione, spetti solamente il compito della verifica del possesso dei titoli richiesti; vale a dire che nè l'Assemblea nè la Commissione possano entrare nel merito della nomina.

In passato qui, per un certo periodo, vi sono state circostanze, cui prima accennavo, essenzialmente prefasciste e antifasciste, rivelatrici comunque della generale situazione del nostro Istituto rappresentativo, per cui si era creata una certa mentalità clubistica, la quale andava assolutamente radicata, in modo che essa non potesse mai più allignare in qualsiasi eventualità. Ciò ammesso e tutti, ripeto, siamo d'accordo su questo, la proposta di emendamento del senatore Vicini, mentre non tocca la sostanza dell'indirizzo seguito dalla Commissione per il Regolamento, a mio avviso crea la possibilità, sia pure solamente ipotetica, che si ripresenti l'occasione per rifare, in sede di convalida dei senatori, delle osservazioni inopportune e anche non confacenti al carattere dell'Assemblea stessa. I senatori sono dei *boni viri* ed anche il Senato è una gran cosa, ma insomma è meglio non creare occasioni per peccare.

Ora lo stabilire che, in caso di mancata convalida, il Senato possa decidere con votazione per

alzata e seduta, può dar luogo a una discussione, a una discussione in seduta pubblica con manifestazioni che possono essere influenzate da simpatie e antipatie o preconcetti. Pare a voi che sia una cosa opportuna?

Mi permetto di pensare il contrario. Credo che in questa materia sia impossibile raggiungere un sistema perfetto, come del resto in tutte le cose umane. Ritengo, dopo maturo esame e lunghe e ponderate discussioni da parte della Commissione per il Regolamento, che il sistema proposto sia quello che offre le maggiori garanzie, anche per il decoro della nostra Assemblea e per il rispetto verso il Decreto Sovrano che nomina un cittadino a Senatore del Regno. Se il senatore Vicini, dopo quanto è stato detto, ritiene di dover insistere sul suo emendamento, io lo metto in votazione; se lo ritira, credo che farà cosa degna di lui e della sua lunga esperienza.

VICINI MARCO ARTURO. Lo ritiro indubbiamente.

PRESIDENTE. Allora c'è un'altra proposta di emendamento dello stesso senatore Vicini, sulla quale ha già fatto le sue dichiarazioni l'onorevole relatore: al comma ultimo sopprimere le parole «dalla data del giuramento: in caso di parità». Quindi il testo suonerebbe così «l'anzianità dei senatori è determinata dalla data del decreto di nomina ed eventualmente dall'età».

Insistete, onorevole senatore Vicini, su quest'altro emendamento?

VICINI MARCO ARTURO. Desidero prima sapere se la Commissione lo accetta, poichè altrimenti lo ritiro.

SANTI ROMANO, *relatore*. Io direi di non accettare questo emendamento perchè il momento del giuramento è quello che sanziona effettivamente la nomina del senatore. Questo è il motivo, secondo me, più persuasivo.

PRESIDENTE. Allora la proposta s'intende ritirata.

Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 2.

Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, *segretario*:

Art. 3. Al principio di ogni Legislatura, il Presidente annunzia la nomina:

a) di sei componenti della Commissione per il Regolamento del Senato, di cui all'articolo 27;

b) dei componenti della Commissione di finanza, di cui all'articolo 28;

c) dei componenti di ciascuna delle Commissioni legislative, di cui all'articolo 29;

d) di tre componenti della Commissione di vigilanza sulla Biblioteca.

Il Presidente procede inoltre alla nomina delle altre Commissioni previste da leggi speciali.

Il Presidente designa i componenti della Presidenza di ciascuna delle Commissioni.

Quando si verificano vacanze nelle cariche di Questore o di Segretario della Presidenza o in

qualsiasi Commissione, il Presidente provvede alla sostituzione.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Su questo articolo vorrei precisare le modificazioni già proposte. Si tratta di staccare l'ultimo comma facendone un articolo a sè.

PRESIDENTE. Ne è già stata presa nota.

GIANNINI. Vorrei ancora rilevare che è necessario sopprimere alla lettera c) la parola «legislative», a meno che non si ritenga di aggiungere la stessa parola alla lettera b), perchè anche la Commissione di finanza è una Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Ci dobbiamo attenere alla legge.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3.

Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, *segretario*:

## CAPO II.

### *Attribuzioni del Presidente e del Consiglio di Presidenza*

Art. 4. Il Presidente rappresenta il Senato e ne dirige l'attività; parla in nome del Senato; regola la discussione dell'Assemblea plenaria e mantiene l'ordine; accorda la facoltà di parlare; annunzia l'esito delle votazioni; coordina l'attività di tutte le Commissioni ed assegna a ciascuna di esse i disegni di legge e le altre materie secondo la competenza.

Il Presidente autentica con la sua firma le deliberazioni ed i documenti ufficiali del Senato.

Il Presidente accorda i congedi ai Senatori che ne facciano richiesta e ne comunica i nomi ai Presidenti delle Commissioni alle quali essi appartengono.

Spetta unicamente al Presidente commemorare i Senatori defunti.

Il Presidente è il capo dell'Amministrazione interna.

In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci uno dei Vice Presidenti da lui delegato o nell'ordine di nomina.

(Approvato).

Art. 5. I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, provvedono al mantenimento dell'ordine nella sede del Senato, al cerimoniale, alle spese ed ai servizi interni.

(Approvato).

Art. 6. I Segretari, nelle riunioni dell'Assemblea plenaria, danno lettura del processo verbale, dei testi dei disegni di legge e di ogni altro atto che debba essere comunicato all'Assemblea; tengono nota delle iscrizioni a parlare; fanno l'appello nominale; accertano i risultati delle votazioni; compilano i verbali delle riunioni dei Comitati Segreti e delle adunanze del Consiglio di Presidenza, e

adempiamo gli altri incarichi che siano loro affidati dal Presidente del Senato.

(Approvato).

Art. 7. Il Consiglio di Presidenza, composto del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Questori e dei Segretari, predispone il progetto del bilancio di previsione e il conto consuntivo delle spese interne del Senato, che debbono essere approvati dall'Assemblea plenaria in Comitato Segreto; delibera su tutte le altre materie che il Presidente ritenga di dover sottoporre al Consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio di Presidenza sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni debbono essere a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

(Approvato).

### CAPO III.

#### *Il Senato in Assemblea plenaria*

Art. 8. L'Assemblea plenaria del Senato è composta dei Senatori in carica. Le riunioni dell'Assemblea plenaria sono pubbliche.

Il Presidente apre e chiude, le riunioni annunciando al Senato il giorno, l'ora e l'ordine del giorno per la riunione successiva.

L'Assemblea non può occuparsi di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che ne faccia richiesta il Duce del Fascismo Capo del Governo.

È nelle facoltà del Presidente di modificare l'ordine della discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

(Approvato).

Art. 9. In principio di ogni riunione si legge e si approva il processo verbale della riunione precedente; esso deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni del Senato, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

Ciascun Senatore ha diritto di chiedere la parola per proporre rettificazioni. Spetta al Presidente di ordinarne, se ne ritenga il caso, la inserzione nel processo verbale.

I processi verbali delle riunioni dell'Assemblea plenaria sono firmati dal Presidente e da due Segretari.

(Approvato).

Art. 10. Dopo la lettura del processo verbale, si dà comunicazione dei congedi, degli indirizzi e dei messaggi inviati al Senato.

(Approvato).

Art. 11. Nelle riunioni dell'Assemblea plenaria del Senato il numero legale è sempre presunto.

Il Presidente, ove lo creda, potrà far procedere alla constatazione del numero legale.

Mancando il numero legale, la riunione dell'Assemblea è rinviata.

(Approvato).

Art. 12. Nessun Senatore può parlare più di una volta sul medesimo argomento, eccetto che per fatto personale, per un richiamo al Regolamento o per la posizione della questione.

Quando siano proposti richiami al Regolamento, la risoluzione relativa è presa immediatamente dal Presidente.

(Approvato).

Art. 13. I disegni di legge presentati al Senato per l'esame da parte dell'Assemblea plenaria sono subito stampati, distribuiti ed assegnati dal Presidente del Senato alla Commissione competente, che riferirà con relazione scritta. Questa è stampata e distribuita ai Senatori prima della discussione in Assemblea plenaria.

(Approvato).

Art. 14. Per l'esame preliminare di determinati disegni di legge di competenza dell'Assemblea plenaria, il Presidente del Senato potrà formare Commissioni speciali, nominandone le cariche di Presidenza.

Le Commissioni speciali procedono all'esame e riferiscono sui disegni di legge loro demandati, con le norme stabilite nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 15. La discussione di ogni singolo disegno di legge dev'essere condotta sul testo proposto dalla Commissione, salvo che il Governo chieda diversamente.

La discussione è fatta prima in generale e poi sui singoli articoli: per i disegni di legge composti di un unico articolo, si ha solo la discussione generale.

(Approvato).

Art. 16. Ciascun Senatore può iscriversi o chiedere di parlare nella discussione generale prima ch'essa sia dichiarata chiusa.

Durante la discussione generale ogni Senatore può presentare e svolgere proposte, iscrivendosi a parlare. Si intendono ritirate le proposte non accettate dal Governo. Per quelle accettate non si fa luogo a votazione, salvo che lo richieda il Governo o lo domandino per iscritto almeno trenta Senatori.

(Approvato).

Art. 17. Chiusa la discussione generale, la parola è riservata al relatore.

Segue quindi la discussione dei singoli articoli, per la quale valgono le stesse modalità della discussione generale. Non potranno però ripresentarsi sotto forma di emendamenti od articoli aggiuntivi proposte non accettate dal Governo nella discussione generale.

(Approvato).

Art. 18. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dovranno essere presentati per iscritto al Presidente del Senato almeno ventiquattro ore prima della discussione, salva la facoltà del Presidente di ammetterli durante la discussione.

Gli emendamenti o articoli aggiuntivi non accettati dal Governo si intendono ritirati. Se però trenta

Senatori lo richiedano per iscritto, si farà luogo alla votazione.

(Approvato).

Art. 19. I disegni di legge e gli articoli di essi si intendono approvati con la semplice lettura, salvi i casi di votazione di proposte, di cui al secondo comma dell'art. 16, o di votazione di emendamenti prevista nel secondo comma dell'articolo precedente, o di votazione per acclamazione, di cui al secondo comma dell'articolo successivo.

(Approvato).

Art. 20. La votazione in Assemblea plenaria ha luogo normalmente per alzata di mano. Il Presidente può disporre perchè si proceda, quando lo ritenga opportuno, alla votazione per appello nominale.

Dal Presidente può essere proposta l'approvazione per acclamazione.

Nessuno può chiedere di parlare in sede di votazione, salvo per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative alle votazioni.

(Approvato).

Art. 21. Il computo dei voti è fatto dai Senatori Segretari: in caso di dubbio, il Presidente fa procedere alla controprova.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni.

(Approvato).

Art. 22. I testi dei disegni di legge approvati in Assemblea plenaria sono firmati dal Presidente del Senato e trasmessi al Duce del Fascismo Capo del Governo, o, eventualmente, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

(Approvato).

Art. 23. Oltre al processo verbale, delle riunioni dell'Assemblea plenaria sarà redatto un resoconto sommario da pubblicarsi subito dopo ogni riunione, ed un resoconto stenografico. I Senatori potranno correggere il testo stenografico dei loro discorsi, senza apportarvi modificazioni sostanziali.

(Approvato).

Art. 24. Il Presidente ha facoltà di proporre l'affissione di discorsi pronunziati in Assemblea plenaria. La proposta è votata per acclamazione.

(Approvato).

Art. 25. La polizia della sede del Senato è esercitata dal Presidente e, secondo le disposizioni da lui date, dai Senatori Questori.

La forza pubblica non può entrare nella sede del Senato se non per ordine del Presidente.

Nessun estraneo può introdursi nell'Aula del Senato durante le riunioni dell'Assemblea plenaria.

L'ammissione nelle tribune è regolata dai Senatori Questori secondo le disposizioni del Presidente.

Il Presidente può espellere chiunque disturbi l'ordine nelle tribune e può anche ordinare lo sgombero delle tribune stesse.

(Approvato).

Art. 26. In caso di resistenza agli ordini del Presidente o di oltraggio al Senato o ad alcuno dei

suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente può ordinare che il colpevole sia immediatamente arrestato, per essere quindi tradotto innanzi alle autorità competenti.

Le norme relative alla disciplina delle tribune sono affisse nelle tribune stesse.

(Approvato).

#### CAPO IV.

##### *Le Commissioni*

Art. 27. La Commissione per il Regolamento è presieduta dallo stesso Presidente del Senato, che designa fra gli altri componenti un Segretario. Alla detta Commissione spetta l'iniziativa e l'esame delle proposte di modificazioni al Regolamento.

Tali modificazioni devono essere presentate al Senato in Assemblea plenaria con apposita relazione a stampa della Commissione.

(Approvato).

Art. 28. La Commissione di finanza si compone di non meno di trenta Senatori, il cui numero è stabilito dal Presidente del Senato. Ad essa è attribuito l'esame degli stati di previsione e dei rendiconti consuntivi delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato, dei disegni di legge concernenti autorizzazioni supplementari di spese che impegnino i bilanci oltre i termini dell'esercizio finanziario e delle variazioni negli stanziamenti. Alla Commissione di finanza spetta inoltre l'esame dei disegni di legge riguardanti imposizioni di tributi e loro modificazioni.

I provvedimenti legislativi promossi dal Ministero delle finanze, che non siano di competenza dell'Assemblea plenaria, sono esaminati dalla Commissione di finanza che delibera su di essi come Commissione legislativa.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

RICCI. Volevo fare solamente una osservazione stilistica e non altro. Al principio dell'articolo 28 si dice: « La Commissione di finanza si compone di non meno di trenta senatori, il cui numero è stabilito dal Presidente del Senato ».

Si potrebbe dire: « La Commissione di finanza si compone di un numero di senatori che verrà stabilito dal Presidente, minimo trenta ». La stessa osservazione vale per l'articolo 29.

PRESIDENTE. Vi ringrazio, onorevole senatore Ricci, dell'osservazione, poichè si tratta di una dicitura errata. Se ne terrà conto in sede di coordinamento.

RICCI. Io non entro in merito perchè al riguardo di questa legge, come per ogni altra di carattere costituzionale, io mi astengo, come ho fatto in questi passati giorni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 28. Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, segretario:

Art. 29. Oltre la Commissione di finanza di cui all'articolo precedente, le Commissioni legislative del Senato sono le seguenti:

1° Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;

2° Commissione degli affari interni e della giustizia;

3° Commissione degli affari dell'Africa Italiana;

4° Commissione delle Forze Armate;

5° Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;

6° Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;

7° Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Ciascuna delle suddette Commissioni si compone di non meno di venti Senatori, il cui numero è stabilito dal Presidente del Senato.

PRESIDENTE. All'articolo 29 ci sono due proposte di emendamento. Una del senatore Felici già svolta in sede di discussione generale: aggiungere cioè un n. 7 « Commissione dell'agricoltura »; l'altra dei Senatori Raineri, Bennicelli, Giusti del Giardino, Spada Potenziani, Tosti di Valminuta, Strampelli, Tournon, Gesualdo Libertini, Cozza, Faina: al n. 7 dopo le parole « dell'autarchia » aggiungere « agricola e industriale ».

Ritengo superfluo che i proponenti svolgano queste loro proposte di emendamento, il cui fine è evidentemente quello di accennare esplicitamente alla inclusione dell'agricoltura nella materia deferita all'esame e alle deliberazioni della Commissione di cui si tratta. Chiedo al senatore Felici se insiste nella sua proposta.

FELICI. Dirò come ha detto il senatore Vicini: « se voi l'accettate sì, se no è inutile ».

PRESIDENTE. Ho già detto che su quella materia mi premeva soltanto di spiegare le ragioni per le quali la Commissione aveva fatto le sue proposte, che non erano determinate da oblio o trascuranza. Ora si tratta di un concetto organico diverso da quello indicato dal senatore Vicini. È una materia sulla quale l'Assemblea deve essere perfettamente libera.

FELICI. Allora mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. C'è poi anche l'altra proposta di emendamento dei senatori Raineri ed altri. Tutti e due questi emendamenti al testo proposto hanno presso a poco lo stesso valore; ad ogni modo, dato che l'emendamento del senatore Felici è stato proposto per primo, esso sarà messo in votazione e, se sarà approvato, è chiaro che sarà implicitamente respinto l'emendamento proposto dai senatori Raineri ed altri.

Chiedo all'onorevole relatore se non ha nulla da obiettare.

SANTI ROMANO, relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di

emendamento del senatore Felici, che venga cioè istituita la Commissione dell'agricoltura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Felici è approvato).

Ci sono ora altre due proposte di emendamento del senatore Felici:

1° nell'ultimo comma, alle parole « non meno di 20 senatori » sostituire le altre « non meno di 30 senatori »;

2° alla fine dell'articolo aggiungere un ultimo comma così formulato: « I senatori, prima della composizione delle Commissioni, possono dichiarare al Presidente del Senato di non poterne far parte per ragioni di altri uffici ricoperti, di salute o per altri motivi. Ciascun senatore, di regola, non può far parte di più di una Commissione ».

L'onorevole relatore ha nulla da aggiungere?

SANTI ROMANO, relatore. Ho già dichiarato che sono d'accordo per l'accoglimento dei due emendamenti del senatore Felici ora letti.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la prima di queste due altre proposte di emendamento del senatore Felici; ultimo comma, alle parole « non meno di 20 senatori » devono essere sostituite le altre « non meno di 30 senatori ».

Chi approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Io pregherei l'onorevole senatore Felici di vedere se non sia il caso di fare, della proposta di emendamento aggiuntivo, un articolo separato.

FELICI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Presidente.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Io vorrei domandare una cosa: con l'emendamento già approvato, come facciamo a chiamare l'ultima Commissione « Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia », e non sorgeranno inconvenienti quando innanzi alla Commissione per l'agricoltura verranno argomenti che interessano anche la Commissione per l'economia corporativa e l'autarchia o viceversa?

PRESIDENTE. Nulla vieta che quando una delle Commissioni si adunerà, i senatori che sono particolarmente competenti in materia vi partecipino.

L'applicazione di questo Regolamento e la formazione della Commissione dell'economia corporativa dipenderanno dalla saggezza di chi sarà a questo posto e farà in modo che non si verifichino quegli inconvenienti a cui ha accennato l'onorevole senatore Giannini.

Io dichiaro che non ho le preoccupazioni del senatore Giannini, perchè sono convinto che una Commissione anche di 60 o 70 membri può fare una discussione eccellente. Mi sia concesso dire che io ho avuto l'onore di partecipare alle riunioni della Commissione Suprema dell'Autarchia, che in un certo senso può rappresentare una anticipazione di quelle che saranno le Commis-

sioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato; ho constatato in quella occasione che i dibattiti si svolgevano in maniera perfetta e che il numero notevole dei componenti non vietava affatto che le discussioni fossero ponderate ed apprezzate.

Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti, con gli emendamenti già approvati, l'articolo 29, di cui do lettura.

Art. 29. Oltre la Commissione di finanza di cui all'articolo precedente, le Commissioni legislative del Senato sono le seguenti:

1° Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;

2° Commissione degli affari interni e della giustizia;

3° Commissione degli Affari dell'Africa Italiana;

4° Commissione delle Forze Armate;

5° Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;

6° Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;

7° Commissione dell'agricoltura;

8° Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Ciascuna delle suddette Commissioni si compone di un numero di senatori stabilito dal Presidente del Senato, che non può essere inferiore a 30.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti la proposta dell'articolo aggiuntivo fatta dal senatore Felici: « I senatori, prima della composizione delle Commissioni, possono dichiarare al Presidente del Senato di non poterne far parte per ragione di altri uffici ricoperti, di salute o per altri motivi. Ciascun senatore, di regola, non può far parte di più di una Commissione ».

Chi approva l'articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, segretario:

Art. 30. Le Commissioni riferiscono sui disegni di legge di cui all'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, da sottoporsi al Senato in Assemblea plenaria, giusta l'articolo 13 del presente Regolamento, deliberano invece sugli altri disegni di legge e sugli altri argomenti loro assegnati dal Presidente del Senato.

Le petizioni e i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti sono trasmessi dal Presidente del Senato alle singole Commissioni secondo la competenza, e seguiranno la procedura di cui al Capo IX.

(Approvato).

Art. 31. La convocazione delle Commissioni è fatta dai rispettivi Presidenti, secondo le disposizioni del Presidente del Senato.

I Presidenti delle Commissioni ne dirigono l'at-

tività, ne mantengono l'ordine e stabiliscono il giorno e l'ora delle successive riunioni.

(Approvato).

Art. 32. Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche.

Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione, non computati in essa i Senatori assenti per regolare congedo.

Le deliberazioni, che sono sempre adottate per alzata di mano, sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

(Approvato).

Art. 33. Ciascun Senatore, previa autorizzazione del Presidente del Senato, può intervenire nelle Commissioni di cui non faccia parte quando voglia illustrare emendamenti od articoli aggiuntivi da lui proposti ad un disegno di legge sul quale la Commissione competente debba deliberare a termini degli articoli 16 e 17 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La richiesta dev'essere rivolta al Presidente della Commissione. Il Senatore, autorizzato ad intervenire alla riunione, non ha voto deliberativo.

(Approvato).

Art. 34. Oltre all'indennità annua determinata con legge, i Senatori, per l'intervento alle riunioni delle Commissioni, ricevono un assegno fisso giornaliero a titolo di rimborso di spese.

PRESIDENTE. Su questo articolo ricordo una proposta fatta dal senatore Felici in sede di discussione generale, a proposito della speciale indennità spettante ai senatori che fanno parte delle Commissioni.

Faccio osservare che non si tratta di una vera e propria indennità, ma di un tipico risarcimento di spese. È chiaro infatti che queste Commissioni terranno riunioni anche all'infuori di quei periodi di tempo in cui hanno luogo le sedute dell'Assemblea plenaria. Ora, è necessario pensare che molti senatori dovranno venire appositamente a Roma dai luoghi delle rispettive residenze. Non credo assolutamente (e sarebbe fare un'offesa al Senato) che questa indennità possa dar luogo ad artifici. (Approvazioni). D'altra parte non è giusto che manchi un rimborso di spese, che dovranno essere sostenute, nell'interesse stesso del nostro Istituto, per far sì che la frequenza dei senatori a queste riunioni sia assidua. (Approvazioni).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SECHI. Non avrei preso la parola se l'argomento non fosse in discussione. Formulo la proposta che dall'indennità supplementare siano esclusi i Senatori che risiedono a Roma, i quali, naturalmente, non dovranno sostenere spesa alcuna per intervenire alle adunanze delle Commissioni.

PRESIDENTE. Le Commissioni dovranno lavorare molto.

SECHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè voi avete ritirato la vostra proposta metto ai voti l'articolo 34.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, segretario:

#### CAPO V.

##### *Presentazione dei disegni di legge e loro esame e deliberazione nelle Commissioni*

Art. 35. I disegni di legge presentati al Presidente del Senato e deferiti all'esame ed alla deliberazione esclusivi delle Commissioni sono subito stampati e distribuiti. Il Presidente del Senato li trasmette immediatamente alle Commissioni secondo la competenza, disponendo che le rispettive Commissioni si riuniscano al più presto.

Il Segretario Generale del Senato provvede all'invio degli avvisi di convocazione e dell'ordine del giorno della riunione di ciascuna Commissione. Tale ordine del giorno sarà affisso nella sede del Senato. Possibilmente con l'ordine del giorno saranno anche trasmessi gli stampati relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno medesimo.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Vorrei pregare che si aggiungessero dopo le parole « sono subito stampati e distribuiti » le altre « a tutti i senatori ». Perchè questo è un mezzo per far sapere che un disegno di legge è in discussione.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha difficoltà, credo che la proposta del senatore Giannini possa essere accettata. La Commissione ha niente in contrario ?

SANTI ROMANO, relatore. Niente in contrario.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Giannini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo così emendato, che rileggo:

Art. 35. I disegni di legge presentati al Presidente del Senato e deferiti all'esame ed alla deliberazione esclusivi delle Commissioni sono subito stampati e distribuiti a tutti i senatori. Il Presidente del Senato li trasmette immediatamente alle Commissioni secondo la competenza, disponendo che le rispettive Commissioni si riuniscano al più presto.

Il Segretario Generale del Senato provvede all'invio degli avvisi di convocazione e dell'ordine del giorno della riunione di ciascuna Commissione. Tale ordine del giorno sarà affisso nella sede del Senato. Possibilmente con l'ordine del giorno saranno anche trasmessi gli stampati relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno medesimo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, segretario:

Art. 36. Sopra ogni argomento iscritto all'ordine del giorno della riunione della Commissione, il

Presidente di essa affida preventivamente ad uno dei componenti della Commissione l'incarico di riferire nella riunione in cui l'argomento è posto all'ordine del giorno. Le relazioni saranno stampate e distribuite al Senato dopo la deliberazione della Commissione sui relativi disegni di legge.

(Approvato).

Art. 37. Il Presidente della Commissione apre la riunione, fa prendere nota dei presenti e comunica i congedi. Mancando il numero legale, la riunione è rinviata ad altra ora dello stesso giorno o ad altro giorno.

Quindi il Presidente fa dar lettura da uno dei Segretari del verbale della riunione precedente. Approvato il verbale, si procede all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

(Approvato).

Art. 38. La discussione è generale e sui singoli articoli: è unica per i disegni composti di un solo articolo.

Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Presidente della Commissione, il quale ne darà notizia nella riunione.

Esaurita la discussione generale, il Presidente stesso fa procedere alla lettura degli articoli. Ove non sorga opposizione, i disegni di legge s'intendono senz'altro approvati.

Se siano stati proposti emendamenti, questi saranno votati per alzata di mano.

(Approvato).

Art. 39. I Ministri o, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato possono intervenire alle riunioni delle Commissioni.

Le Commissioni comunicano con i Ministri per mezzo del Presidente del Senato, al quale possono rivolgere richiesta per l'intervento del Ministro competente in una determinata discussione.

(Approvato).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Credo che sia opportuno di aggiungere qui ai Sottosegretari di Stato anche i Commissari del Governo.

PRESIDENTE. L'osservazione è giusta. La Commissione ha niente in contrario ?

SANTI ROMANO, relatore. Niente in contrario.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Giannini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo così emendato, che rileggo:

Art. 39. I Ministri, o per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato o i Commissari del Governo possono intervenire alle riunioni delle Commissioni.

Le Commissioni comunicano con i Ministri per mezzo del Presidente del Senato, al quale possono rivolgere richiesta per l'intervento del Ministro competente in una determinata discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, *segretario*:

Art. 40. Quando un disegno di legge riguardi, per la materia, due o più Commissioni, il Presidente del Senato può deferirne l'esame ad una Sottocommissione, scegliendone i componenti e designandone la Presidenza. La Sottocommissione riferisce entro 48 ore alle due o più Commissioni riunite.

Le riunioni di più Commissioni sono sempre presiedute dal Presidente del Senato o, per sua delegazione, da un Vice-Presidente.

Per tutto il rimanente alle Sottocommissioni si applica la procedura stabilita per le Commissioni.

(Approvato).

Art. 41. Il testo di ciascun disegno di legge approvato dalla Commissione sarà firmato dal Presidente della Commissione stessa e da lui trasmesso al Presidente del Senato.

Se il disegno di legge sia stato già approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e la Commissione del Senato non vi abbia introdotto modificazioni, il Presidente del Senato ne firma il testo e lo trasmette al Duce del Fascismo Capo del Governo.

Se il disegno di legge non sia stato ancora approvato dall'altra Assemblea o siano state in esso introdotte delle modificazioni dalla Commissione del Senato, il Presidente lo trasmette firmato al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. In questo articolo naturalmente sarà introdotta la correzione opportunamente suggerita: « Il testo di ciascun disegno di legge... è firmato... ».

Metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, *segretario*:

Art. 42. I disegni di legge, approvati da una Commissione del Senato e modificati dalla Commissione della Camera e quindi rimandati al Senato, sono dal Presidente assegnati alla Commissione competente.

Se le modificazioni non abbiano l'approvazione della Commissione del Senato, il Presidente del Senato restituirà il disegno al Presidente della Camera, dandogli comunicazione della mancata approvazione delle modificazioni.

Se la competente Commissione della Camera insista nelle modificazioni non accettate dalla Commissione del Senato ed il disegno di legge sia restituito dal Presidente della Camera al Presidente del Senato, questi lo rinvia alla Commissione. Ove essa non accolga nuovamente le modificazioni apportate dalla Commissione della Camera, il Presidente del Senato ne dà comunicazione al Duce del Fascismo Capo del Governo per le sue eventuali determinazioni.

(Approvato).

Art. 43. Quando il Presidente del Senato sia informato dal Presidente della Commissione com-

petente che l'approvazione di un disegno di legge non possa avvenire entro i termini prescritti dall'articolo 16 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, può richiedere una proroga al Duce del Fascismo Capo del Governo.

Ove siano scaduti il termine di un mese o la proroga e il disegno di legge non sia stato approvato, il Presidente del Senato ne informa il Duce del Fascismo Capo del Governo per le sue determinazioni.

(Approvato).

Art. 44. Alle riunioni di ciascuna Commissione assistono due funzionari designati dal Segretario Generale del Senato, uno dei quali tiene nota delle deliberazioni e l'altro redige il verbale della riunione esponendo in forma sommaria la discussione e allegando il testo approvato dei disegni di legge.

I verbali delle riunioni delle Commissioni saranno conservati in registri distinti per Commissioni e, quando abbiano carattere di deliberazione definitiva, saranno pubblicati negli atti ufficiali del Senato.

(Approvato).

## CAPO VI.

### *Esame dei decreti Reali da convertirsi in legge*

Art. 45. I disegni di legge presentati al Senato per la conversione in legge di decreti Reali emanati in base alle disposizioni dell'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni saranno dal Presidente assegnati alla Commissione di finanza o ad una Commissione legislativa, secondo la competenza.

Se i provvedimenti riguardino argomenti indicati al primo comma dell'articolo 15 della legge citata al primo comma, saranno esaminati dalla Commissione con le norme dell'articolo 13 del presente Regolamento e discussi in Assemblea plenaria; così pure quando ne sia fatta richiesta in base al secondo comma dell'articolo stesso. In tutti gli altri casi i disegni di legge sono deferiti all'esame e alla deliberazione esclusiva delle Commissioni, con le norme del Capo V.

(Approvato).

## CAPO VII.

### *Delle proposte di legge presentate dai Senatori*

Art. 46. Ogni proposta di legge d'iniziativa di un Senatore è presentata in iscritto al Presidente del Senato, con una premessa illustrativa. Il Presidente del Senato trasmette la proposta alla Commissione competente: se la Commissione la ritenga ammissibile, ne dà comunicazione al Presidente del Senato, il quale invia copia del testo della proposta al Duce del Fascismo Capo del Governo, perchè ne autorizzi l'esame.

In caso affermativo, la proposta di legge è stampata, distribuita e nuovamente trasmessa alla

Commissione competente per la normale procedura dei disegni di legge.

(Approvato).

Art. 47. L'autore di una proposta di legge, il quale non faccia parte della Commissione, ha diritto di assistere alla relativa riunione e di prendere parte alla discussione su tale proposta, senza voto deliberativo.

(Approvato).

### CAPO VIII.

#### *Delle interrogazioni*

Art. 48. Il Senatore che intenda rivolgere una interrogazione al Governo per sapere se un fatto sia vero o per chiedere informazioni sopra un determinato argomento, invia il testo dell'interrogazione al Presidente del Senato, indicando se desidera risposta scritta od orale.

Ove il Presidente ritenga ammissibile la interrogazione, ne invia il testo al Ministro competente.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SECHI. Premetto che nulla ho da obiettare, assolutamente nulla, ai poteri... ponderosi che il Regolamento in esame conferisce al Presidente del Senato.

Mi pare però che, in questo caso particolare dell'articolo 48, dato che d'ora innanzi l'interrogazione sarà l'unico mezzo per avere ragguagli su azioni di Governo, si potrebbe, a mio parere, anche per eufonia, adottare la dizione dell'articolo 50 che concerne le petizioni e dire: « Il Presidente, salvo che ritenga l'interrogazione inammissibile, per la sua forma, ecc. ecc. ».

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, e nessuno chiede di parlare, dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole senatore Sechi la quale offre il vantaggio di una maggiore coordinazione tra i vari articoli.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Sechi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo così emendato, che rileggo:

Art. 48. Il Senatore che intenda rivolgere una interrogazione al Governo per sapere se un fatto sia vero o per chiedere informazioni sopra un determinato argomento, invia il testo dell'interrogazione al Presidente del Senato, indicando se desidera risposta scritta od orale.

Il Presidente, salvo che ritenga l'interrogazione inammissibile per la sua forma, ne invia il testo al Ministro competente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, segretario:

Art. 49. Nel caso di interrogazione con risposta orale, il Presidente del Senato annunzia l'interrogazione stessa all'Assemblea plenaria e ne dispone l'iscrizione al principio dell'ordine del giorno della riunione che sarà indicata dal Ministro competente,

salvo che questi non voglia rispondere immediatamente.

Ove si tratti di interrogazione con risposta scritta, l'interrogazione e la risposta sono annunziate dal Presidente in Assemblea plenaria ed inserite nel resoconto stenografico della stessa riunione.

(Approvato).

### CAPO IX.

#### *Delle petizioni e dei decreti registrati con riserva*

Art. 50. Le petizioni possono essere presentate al Senato per iscritto da cittadini la cui firma sia autenticata dal Podestà del luogo di residenza, il quale ne attesti anche la maggiore età. Si prescinde da ciò quando la petizione sia presentata per il tramite di un Senatore.

Il Presidente, salvo che ritenga la petizione inammissibile per la sua forma, la trasmette al Presidente della Commissione competente secondo l'argomento della petizione stessa. La Commissione delibera se la petizione debba essere presa in considerazione ed in tal caso ne propone al Presidente del Senato l'invio al Ministro competente.

Art. 51. Per i decreti registrati con riserva, la Commissione alla quale sia stato deferito l'esame dal Presidente del Senato, a norma dell'articolo 30, comma 2°, ove ritenga di presentare osservazioni al riguardo, le comunicherà al Presidente del Senato per la trasmissione al Governo.

(Approvato).

### CAPO X.

#### *Delle dimissioni dei Senatori*

Art. 52. Il Senatore che intenda dimettersi dall'ufficio, dichiara per iscritto la sua decisione al Presidente, che ne dà comunicazione al Senato in Assemblea plenaria, alla quale spetta prenderne atto.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SECHI. Domando che cosa la Commissione intenda di dire con questo « spetta ». Vuol dire che il Senato deve prendere atto delle dimissioni oppure che il Senato può, se crede, respingere le dimissioni? La cosa è dubbia.

PRESIDENTE. Permettetemi, onorevole Sechi: il Regolamento finora vigente che riproduce esattamente il testo tradizionale contiene le stesse parole. Sono state aggiunte soltanto le parole « in Assemblea plenaria ».

SECHI. A me è sfuggita questa dizione, ed ora che me ne sono accorto, ne chiedo la modifica.

SANTI ROMANO, relatore. È ovvio. Il Senato non può respingere le dimissioni. Questo è un principio pacifico sia per il Senato che per la Camera.

SECHI. Che cosa significa pacifico?

SANTI ROMANO, relatore. Significa che l'Assemblea può fare pressioni sul dimissionario perchè

receda dal suo divisamento ma, se insiste, l'Assemblea non può che accettarle.

SECHI. Non c'è nessuna legge che lo prescrive.

Un principio non deliberato può essere sempre cambiato.

PRESIDENTE. Non vorrei che su questo articolo si facesse una discussione puramente dottrinale, nella quale, per parte mia, sarei assolutamente incompetente, certamente meno competente del senatore Sechi. (*Si ride*).

SECHI. Io sono infinitamente più incompetente.

PRESIDENTE. La cosa però non mi pare che possa essere oggetto di soverchia preoccupazione e di discussione ampia. Accadendo, per una ipotesi deprecaturissima, che debba esser discusso un atto di questo genere, si tratterà di vagliare quali siano stati i motivi che possono aver spinto il dimissionario a questo. La stessa cosa accadeva alla Camera dei Deputati, quando vigevano sistemi diversi da quello attualmente introdotto. Sono cose che vanno vagliate e decise caso per caso sulla base di una quantità di coefficienti di ordine politico e morale che non possono essere previsti dal Regolamento. D'altra parte il senatore Santi Romano ha dato, mi pare, una definizione non soltanto giuridica ma anche politica. Se vi sono ragioni tali per le quali è necessario che un senatore si dimetta...

SANTI ROMANO, *relatore*. Nessuno può esser costretto a fare il senatore.

PRESIDENTE. Non mi pare si debba mutare la formulazione di un articolo tanto delicato che ha resistito per molti decenni di vita parlamentare. Grazie al Cielo da molti anni non si sono più verificati casi di questo genere.

SECHI. Se avevo dei dubbi sulla opportunità di questa parola, questi dubbi sono diventati certezza dopo quanto ha detto l'onorevole relatore.

L'onorevole Presidente parla di ragioni di opportunità, evidentemente nel senso di respingere o di accettare. Se si ragiona su questo tono, sono disposto a ritirare tutto, ma se si ragiona invece sul tono del relatore, che cioè il Senato ha l'obbligo di accettare le dimissioni, io insisto per l'emendamento.

SANTI ROMANO, *relatore*. Nessun senatore può essere costretto a rimanere in carica.

SECHI. Lo so anch'io.

PRESIDENTE. Avete proposte concrete da fare, onorevole senatore Sechi?

SECHI. Non faccio proposte concrete, tanto non sarebbero accettate. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ma voi avete perfettamente il diritto di farne.

SECHI. Non ritengo di fare proposte concrete.

PRESIDENTE. Vuol dire allora che la vostra osservazione avrà valore di semplice raccomandazione per il futuro.

GIANNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Vorrei tranquillizzare il collega Sechi. Per il passato è avvenuto che, in casi di dimissioni, si è pregato il richiedente di desistere dalla richiesta. Ma il pregato ha insistito ed allora si è preso atto. La dizione proposta mi pare sufficientemente elastica e le preoccupazioni del camerata Sechi non hanno ragione di essere.

SECHI. Nel senso come l'interpreta il Presidente, no, ma come l'interpreta l'onorevole relatore, sono assolutamente dissenziente.

PRESIDENTE. Ma io sono d'accordo col relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare e non essendo stato presentato un emendamento formale, metto ai voti l'articolo nel testo proposto dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

BONARDI, *segretario*:

## CAPO XI.

### *Del bilancio del Senato*

Art. 53. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese interne del Senato, predisposti dal Consiglio di Presidenza a norma dell'articolo 7, saranno trasmessi al Presidente della Commissione di finanza, che li esaminerà con l'assistenza dei Vice-Presidenti della Commissione stessa e ne riferirà all'Assemblea plenaria per l'approvazione. (Approvato).

## CAPO XII.

### *Dei servizi interni*

Art. 54. Gli Uffici amministrativi ed i servizi del Senato sono posti tutti sotto la sorveglianza e l'autorità del Segretario Generale, nominato dal Senato in Assemblea plenaria, su proposta del Presidente del Senato, da approvarsi per alzata di mano.

Egli è revocabile nella stessa forma in cui fu nominato.

Il Segretario Generale esercita, alle dipendenze del Presidente, le funzioni di Cancelliere dell'Alta Corte di Giustizia.

(Approvato).

Art. 55. La pianta organica, le competenze, le attribuzioni degli Uffici e tutte le norme regolatrici del personale addetto al Senato sono stabilite da appositi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Presidenza, a norma dell'articolo 7.

(Approvato).

### *Disposizione finale*

Art. 56. Il presente Regolamento andrà in vigore al principio della prossima Legislatura.

(Approvato).

PRESIDENTE. Propongo che alla Commissione sia data facoltà di provvedere alla coordinazione del Regolamento.

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1938

Chi approva questa, proposta è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto in votazione il Regolamento nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bacci, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Burzagli.

Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conz, Cozza, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Capitani D'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Fracassi.

Gallarati Scotti, Gasperini Gino, Gatti Girolamo, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia.

Majoni, Mambretti, Marracino, Mazzoccolo, Miari de Cumani, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Porro Carlo, Pozzo.

Raineri, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sani, Scaduto, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sitta, Soler, Spada Potenziani, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dr. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Zerboglio.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga al 31 marzo 1939-XVII, del termine per la presentazione al Parlamento del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato dell'esercizio 1937-38 e del bilancio di previsione dell'esercizio 1939-40 (2616):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riaggregazione a quella di Arezzo (2628):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati (2629):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni (2632):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	132
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 549, contenente modificazioni al regime fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del vino marsala e di altri prodotti alcolici (2651):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costru-

zione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri (2652):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	138
Contrari . . . . .	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1607, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, costitutivo dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia (2653):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Aggiunte e variazioni al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni (2654):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica (2656):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni (2663):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1832, concernente il trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina (2668):

Senatori votanti . . . . .	138
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Oggi alle ore 16 seduta pubblica con l'ordine del giorno già annunciato.

La seduta è tolta (ore 13,55).

---

PROF. GIOACCHINO LAURENTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti